COMUNE DI TRECASTAGNI
Provincia di Catania

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 DEL REG. DEL 14-09-2023

Oggetto:	**Variante puntuale di riclassificazione della destinazione urbanistica di area con vincoli scaduti in ottemperanza alla Sentenza T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, n. 316/2022 su ricorso n.1099 del 2021, dell'aera individuata in catasto al foglio 18 particelle 392 e 743**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **quattordici** del mese di **settembre** alle ore **10:00** e seguenti, il Commissario ad Acta, nominato con delega del TAR sezione staccata di Catania (sezione seconda) con sentenza n. 316/2022, nella persona della dott.ssa Piazza Linda

Dott.ssa Piazza Linda	**P**	**Commissario ad Acta**	

Partecipa il Segretario Comunale dott. **CASABONA DEBORAH MARIA** .

Constatata la validità della seduta, viene posto in trattazione l'argomento in oggetto.

COMUNE DI TRECASTAGNI
Provincia di Catania

Dott.ssa Linda Piazza, n.q. di commissario ad acta, giusta nomina del Tar Catania, Sezione Seconda, in esecuzione della Sentenza TAR Sezione Staccata di Catania (Sezione seconda), n. 316/2022 ha preso atto dell'accordo di pianificazione sottoscritto in data 6/07/2023, adottando la presente deliberazione:

IL COMMISSARIO AD ACTA
con i poteri del Consiglio Comunale

Nominato dal TAR CATANIA per dare esecuzione alla Sentenza TAR, Sezione Staccata di Catania (Sezione seconda), n. 316/2022 di cui al ricorso n.1099/2021 proposto dalla ditta "Privitera Gabriella" contro il Comune di Trecastagni.
Vista la Sentenza TAR Sezione Staccata di Catania (Sezione seconda), n. 316/2022 di cui al ricorso n.1099/2021 con la quale è stato dichiarato illegittimo il silenzio del Comune di Trecastagni sull'istanza del ricorrente e condannava lo stesso a pronunciarsi sulla istanza di riclassificazione urbanistica entro 120 gg., la sentenza stabiliva altresì che trascorso infruttuosamente il termine assegnato, su istanza della parte interessata si nominava in via sostitutiva un commissario ad acta;
Vista la proposta di deliberazione del 14/09/2023 avente ad oggetto "Variante puntuale di riclassificazione della destinazione urbanistica di area con vincoli scaduti in ottemperanza alla Sentenza T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, n.316/2022 su ricorso n.1099 del 2021, dell'area individuata in catasto al foglio 18 particelle 392 e 743";
Visti gli atti e gli elaborati tecnici di cui alla suddetta proposta di variante urbanistica;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 13/08/2020, pubblicata sulla GURS. 44 del 21/08/2020, "Norme per il governo del territorio";
Visto l'art. 26 della Legge Regionale n. 19 del 13/08/2020 e ss.mm.ii. "procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti" con particolare riguardo alla Conferenza di Pianificazione prevista dall'art. 10 della medesima legge da espletarsi con le modalità di cui all'art. 19 della L.R. 07/2019 e ss.mm.ii. e secondo i criteri e modalità previste dalla L.R. 19/2020 e ss.mm.ii.;
Visto il D.A. Arta 271/2021 così come modificato con D.A. n. 308/GAB del 23/12/2022 con il quale è approvato il documento denominato "Procedure e criteri metrologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18. Comma 6 delle L.R. 13/08/2020 n. 19 e ss.mm..ii." con riferimento alla lettera b" del punto 1.5.2 "Varianti Urbanistiche. Casi di esclusione";
Visto il D.A. 380/GAB del 23/12/2022 con il quale è stata apportata modifica alla predetta lettera b" del punto 1.5.2 "Varianti urbanistiche. Casi di esclusione";
VISTO l'Accordo di Pianificazione sottoscritto in data 6/07/2023, con allegati i verbali delle sedute di Conferenza di Pianificazione che hanno avuto svolgimento in data 8/06/2023 e 6/7/2023, trasmessi dal Responsabile del Procedimento al Commissario ad Acta per la presa d'atto ai sensi dell'art. 26, comma 14 bis , L.R. 19/2020 e ss.mm.ii.;
Rilevato che la Legge Regionale n. 19/2020 prevede per l'avvio del procedimento la pubblicazione di un avviso all'Albo pretorio e sul sito web comunale, e che gli stessi sono stati pubblicati a far data dal 20/04/2023 per il quale non sono pervenute osservazioni;

Rilevato che la variante la variante urbanistica di che trattassi rientra nei casi di esclusione di cui al punto 1.5.2 lettera b del D.A. Arta 271/2021 così come modificato con D.A. n. 308/GAB del 23/12/2022;
Preso atto che il rappresentate della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali ha formulato in sede di conferenza di pianificazione del giorno 08/06/2023 ha espresso parere favorevole ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004;
Considerato che l'Arch. Aleo, in sede di Conferenza di Pianificazione del 08/06/2023, ai sensi dell'art. 19 comma 6 della L.R. 7/2019, considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato;
Rilevato che alcuni degli Enti regolarmente convocati hanno ritenuto di non intervenire alle riunioni della Conferenza di Pianificazione si da atto, che ai sensi dell'art. 19 comma 6 della L.R. 7/2019, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato;
Considerato che la proposta di variante urbanistica risulta coerente con le scelte pianificatorie in quanto compatibile in rapporto al vigente P.R.G. ed all'assetto di fatto del territorio nel suo complesso mediante la reitera del vincolo espropriativo con assegnazione a zona "F3 " (Verde di Quartiere e Parchi Urbani) individuati al foglio 18 particelle 392 e 743;
Visto il Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 272 del 23.11.2012, previo decreto VAS n. 486 del 25.09.2012, pubblicato sul G.U.R.S. n. 27 dello 04/01/2013;
CONSIDERATO che la presente non costituisce impegno di spesa o minore entrata per il bilancio dell'Ente;
DATO atto della regolarità amministrativa della presente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla proposta di deliberazione, che fa parte integrante della presente delibera, con le considerazioni sopra riportate ed in esecuzione della Sentenza T.A.R. Sicilia Catania, sezione Seconda, n.316/2022 su ricorso n. 1099 del 2021:

1. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 14 bis della L.R. 19/2020 e ss.mm.ii., dell'Accordo di Pianificazione sottoscritto in data 06/07/2023 con il quale con il combinato disposto di cui agli art. 11 e 26 della predetta Legge Regionale 19/2020 è stata assentita la variante urbanistica dell'area individuata in catasto al foglio 18 particelle 392 e 743;

2. di prendere atto che la variante urbanistica di che trattassi rientra nei casi di esclusione di cui al *punto 1.5.2 lettera b* del D.A. *Arta* 271/2021 così come modificato con D.A. n. 308/GAB del 23/12/2022;

3. di dare atto che costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti atti ed elaborati tecnici:

- Relazione Tecnica
- Relazione Tecnica Integrativa
- Relazione Geologica
- Tavola variante in ottemperanza alla sentenza n. 316/2022
- Tavola scala 1:5.000 del P.R.G. vigente
- Tavola scala 1:5.000 del P.R.G. variante
- Tavola 7 del P.R.G. vigente in scala 1:2000
- Tavola 7 del P.R.G. variante in scala 1:2.000
- Tavola variante sentenze in scala 1:2.000
- Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.
- Sentenza n. 316/2022
- Verbale della Conferenza di Pianificazione dei giorni 08/06/2023 e 06/07/2023.
- Accordo di Pianificazione del 06/07/2023, ai sensi degli artt. 11, 26 e 48 della L.R.19/2020 e ss.mm.ii.

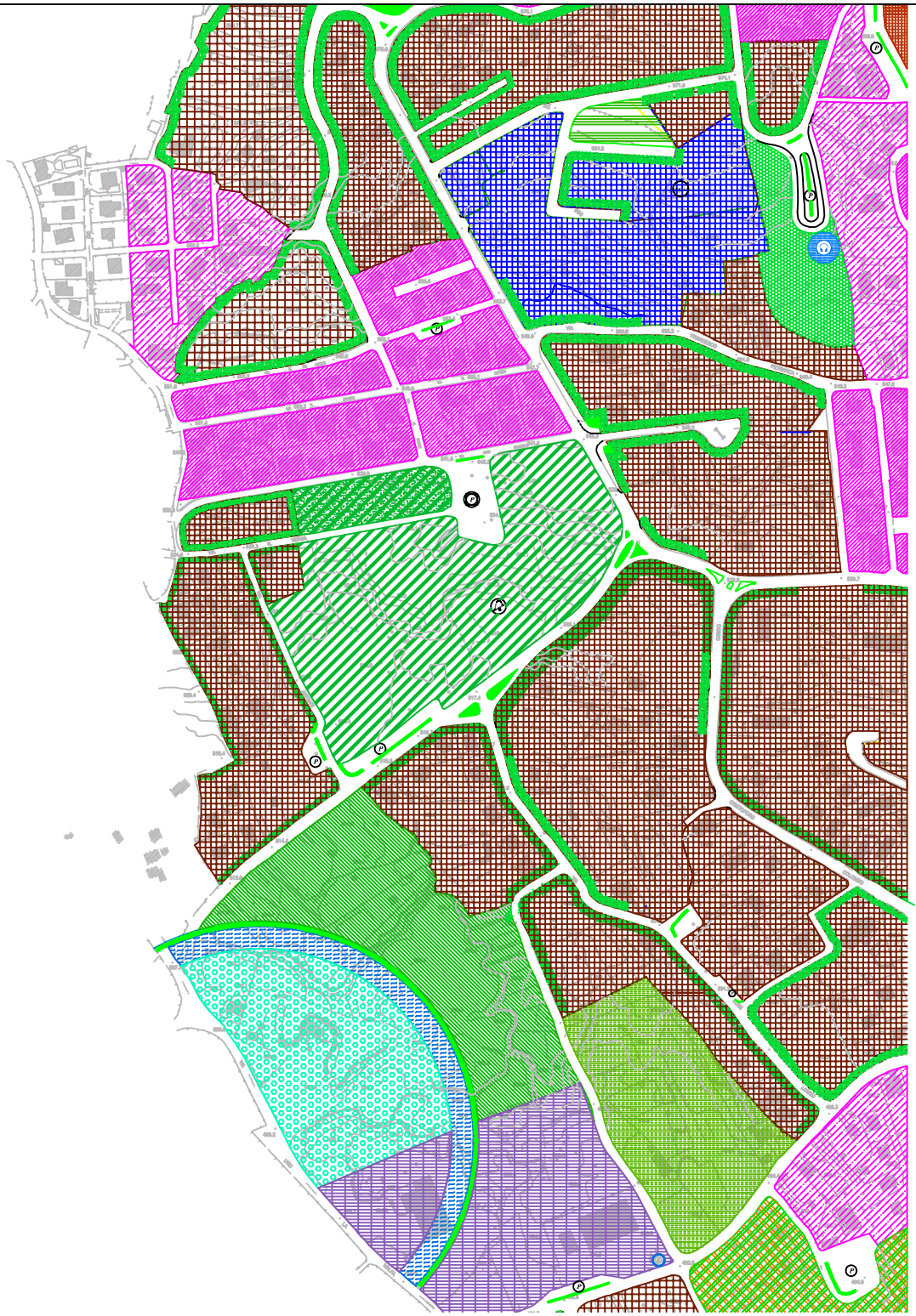
4. di dare atto che l'indennità, commisurata all'entità del danno effettivo prodotto, previsto dall'art. 39 D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio, formerà oggetto di successivo provvedimento ai sensi del comma 2 del sopracitato art. 39 del D.P.R.327/2001 e ss.mm.ii.;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, ai sensi del comma 15 dell'art. 26 della L.R. 19/2020 e ss.mm.ii., di provvedere alla "pubblicazione di un avviso nell'albo pretorio, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web del comune e dell'Assessorato Regionale e dell'Ambiente" nonché di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenziali previsti dai commi 16, 17 e 18 dell'art. 26 della L.R. 19/2020 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che dalla data di adozione della variante in oggetto decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla legge;
7. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Commissarioad Acta

Il Segretario Comunale

Dr. CASABONA DEBORAH MARIA



centro storico
Z.T.O. "A."
Z.T.O. "A.1"
Z.T.O. "B.1"
Z.T.O. "B.2"
Z.T.O. "B.2.1"
Z.T.O. "B.3"
Z.T.O. "C.1"
Z.T.O. "C.2"
Z.T.O. "C.1S"
Z.T.O. "C.t"
Z.T.O. "Ct.1"
Z.T.O. "Ct.2"
Z.T.O. "D.1"
Z.T.O. "D.2"
Z.T.O. "E"
Z.T.O. "E.1"
Z.T.O. "E.1.2"
Z.T.O. "E.2."
Z.T.O. "E.3"
Z.T.O. "E.3.1"
Z.T.O. "E.4"
Z.T.O. "E.4.1"
Z.T.O. "E.5"
Z.T.O. "F.1"
Z.T.O. "F.2"
Z.T.O. "F.3"
Z.T.O. "F.4"
Z.T.O. "F.5"
Z.T.O. "F.6"
Z.T.O. "F.7"
Z.T.O. "F.8"
Z.T.O. "F.9.1"
Z.T.O. "V.1"
Z.T.O. "V.2"
Z.T.O. "V.3"
Z.T.O. "V.4"
Z.T.O. "V.5"
Limite del Parco dell'Etna

TAVOLA PRG EMENDATO

SINDACO: Dr. On. Vincenzo Petralia

TECNICO INCARICATO
Ing. Angelo Greco
UFFICIO TECNICO COMUNALE
(UFFICIO DEL P.R.G.)
geom. Gabriele Antonio Maria Astuto
geom. Natale Pappalardo

COLLABORATORI:
geom. D. Sparlato *geom. A. Privitera*
geom. G. Giuffrida *geom. F. Calderone*
geom. S. La Mastra

RILIEVO: DIGITALIZZAZIONE:

data: FEBBRAIO 2007

SOSTITUISCE IL DEL: INTEGRA IL DEL:

RIFERIMENTO:

COMUNE DI TRECASTAGNI
Provincia di Catania

PIANO REGOLATORE GENERALE

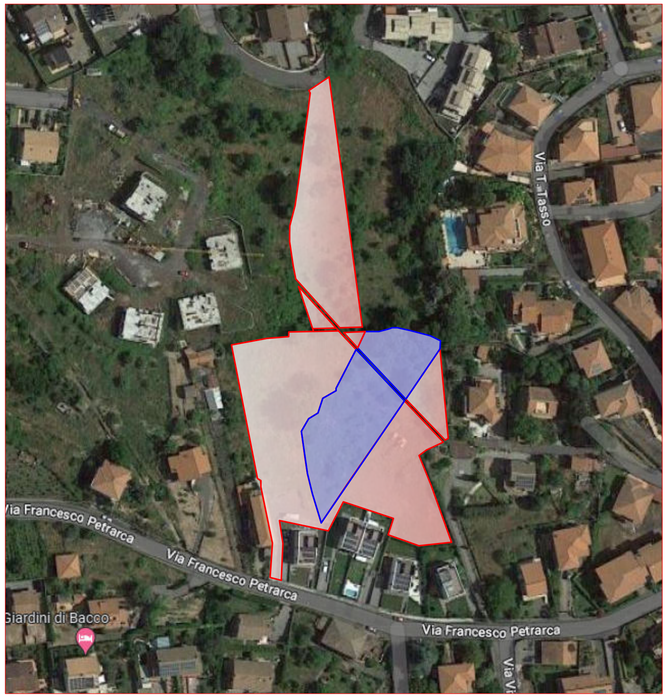
ESECUTIVO

STUDIO AGROFORESTALE
dott. A. Strano

STUDIO GEOLOGICO
dott. M. Battaglia
dott. N. Fragetta

ELABORATO : ZONIZZAZIONE
Carta del Centro Abitato - Scala 1:2000

N.
P 7.bis

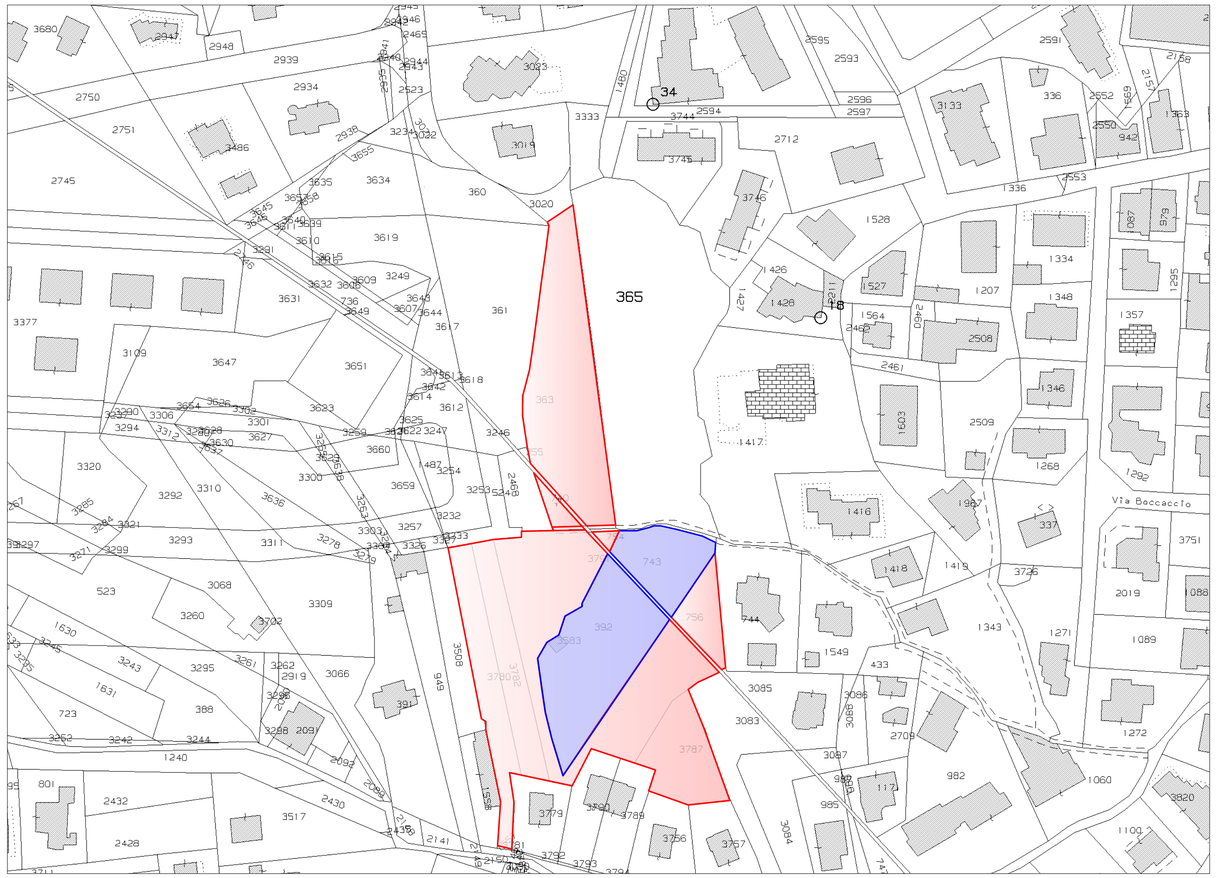


Ortofoto

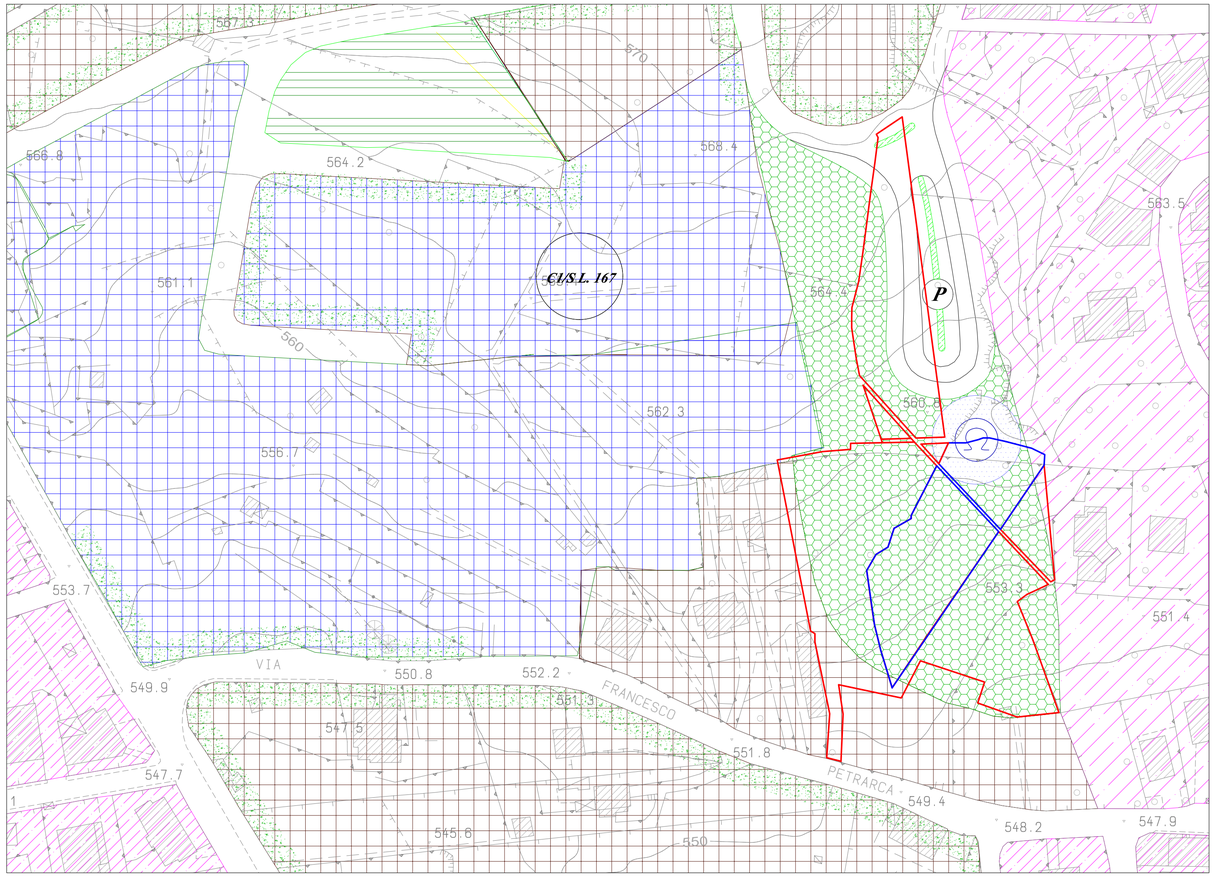
Foglio 18 p.lle 3780-3782-3787-3791-754-740-756-363 SENTENZA N.3698/2021

Foglio 18 p.lle 392-743 SENTENZA N.316/2022

centro storico	Z.T.O. "D.1"	Z.T.O. "F.3"
Z.T.O. "A."	Z.T.O. "D.2"	Z.T.O. "F.4"
Z.T.O. "A.1"	Z.T.O. "E"	Z.T.O. "F.5"
Z.T.O. "B.1"	Z.T.O. "E.1"	Z.T.O. "F.6"
Z.T.O. "B.2"	Z.T.O. "E.1.2"	Z.T.O. "F.7"
Z.T.O. "B.2.1"	Z.T.O. "E.2."	Z.T.O. "F.8"
Z.T.O. "B.3"	Z.T.O. "E.3"	Z.T.O. "F.9.1"
Z.T.O. "C.1"	Z.T.O. "E.3.1"	Z.T.O. "V.1"
Z.T.O. "C.2"	Z.T.O. "E.4"	Z.T.O. "V.2"
Z.T.O. "C.1S"	Z.T.O. "E.4.1"	Z.T.O. "V.3"
Z.T.O. "C.t"	Z.T.O. "E.5"	Z.T.O. "V.4"
Z.T.O. "Ct.1"	Z.T.O. "F.1"	Z.T.O. "V.5"
Z.T.O. "Ct.2"	Z.T.O. "F.2"	
Limite Z.R.A.B.	Limite del Parco dell'Etna	



Stralcio Catastale Scala 1:1.000



Stralcio di P.R.G. Scala 1:1.000

SINDACO: Dr. Giuseppe Messina

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Tecnico Incaricato Respondabile Ufficio Urbanistica
Arch. Angelo Domenico Lucio Cristaudo

P.R.G. adottato con deliberazione del commissario ad Acta n°01 del 22/02/2007
modificato con deliberazione consiliare n° 107 del 23/12/2009
aggiornato a seguito della deliberazione consiliare n° 69/10
in data 25-09-2012 è stato emesso il decreto VAS n. 486
ed infine approvato con D.D.G. condizionato n° 272 del 23/11/2012

COMUNE DI TRECASTAGNI
Città Metropolitana di Catania

PIANO REGOLATORE GENERALE

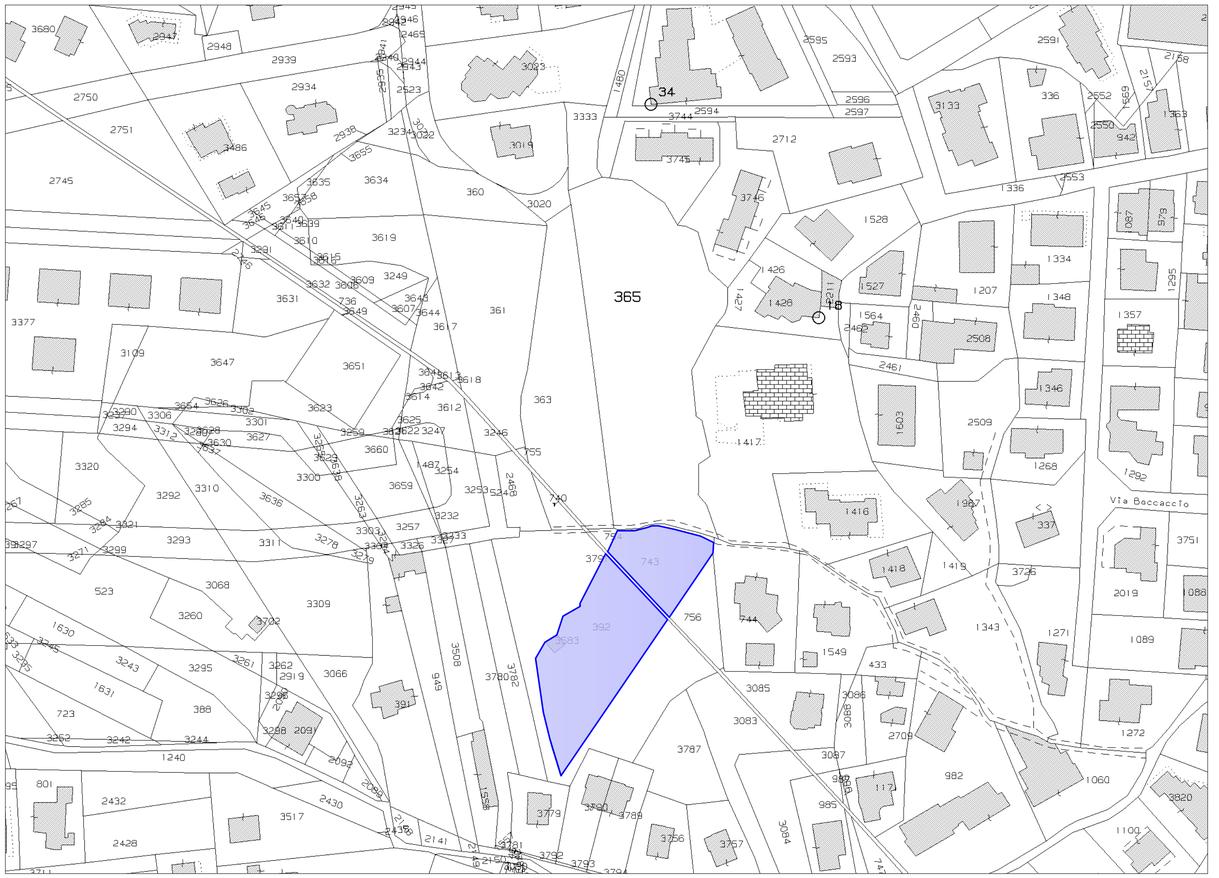
Ottemperanza Sentenze TAR n. 3698/2021 e n. 316/2022

Stralcio Catastale
Stralcio di P.R.G.
Ortofoto



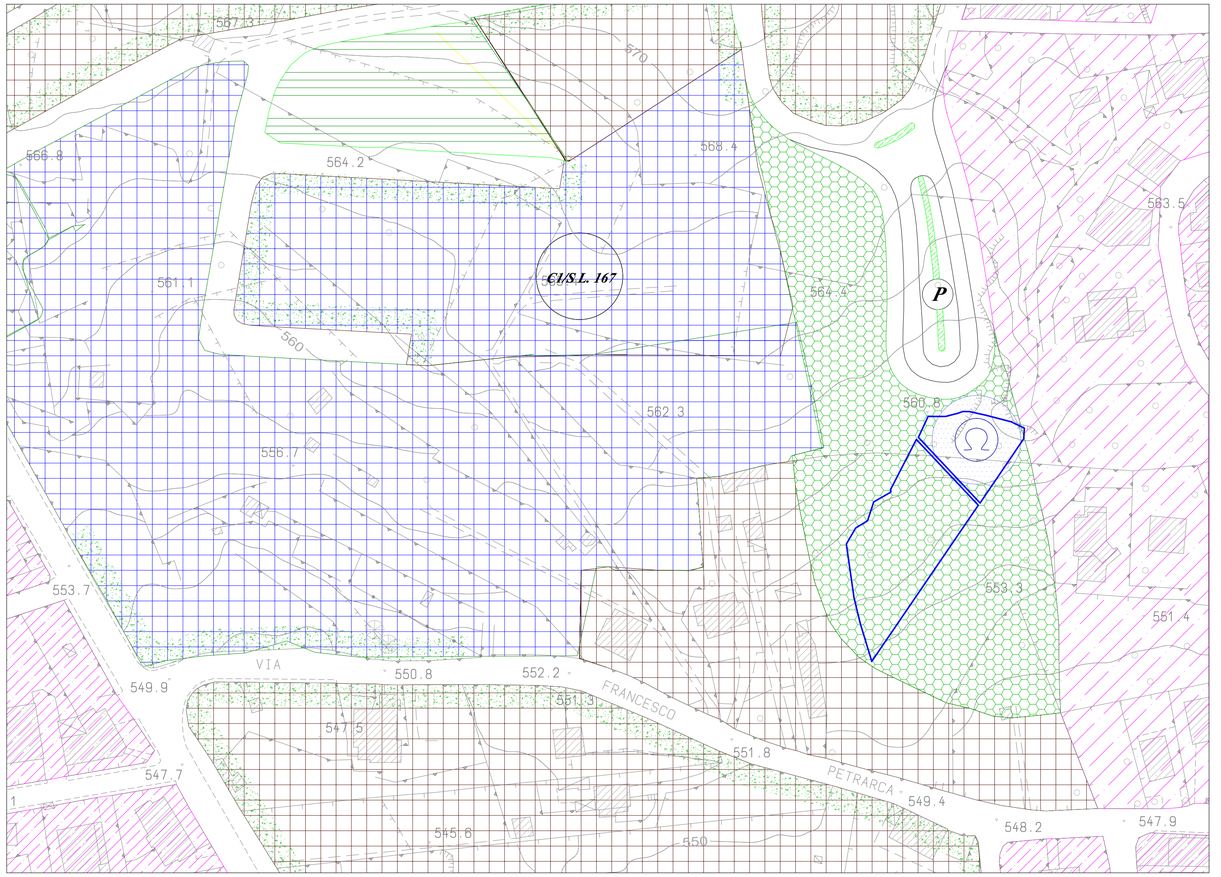
Ortofoto

Foglio 18 p.lle 392-743 SENTENZA N.316/2022



Stralcio Catastale Scala 1:1.000

- centro storico
- Z.T.O. "A."
- Z.T.O. "A.1"
- Z.T.O. "B.1"
- Z.T.O. "B.2"
- Z.T.O. "B.2.1"
- Z.T.O. "B.3"
- Z.T.O. "C.1"
- Z.T.O. "C.2"
- Z.T.O. "C.1S"
- Z.T.O. "C.t"
- Z.T.O. "Ct.1"
- Z.T.O. "Ct.2"
- Z.T.O. "D.1"
- Z.T.O. "D.2"
- Z.T.O. "E"
- Z.T.O. "E.1"
- Z.T.O. "E.1.2"
- Z.T.O. "E.2."
- Z.T.O. "E.3"
- Z.T.O. "E.3.1"
- Z.T.O. "E.4"
- Z.T.O. "E.4.1"
- Z.T.O. "E.5"
- Z.T.O. "F.1"
- Z.T.O. "F.2"
- Z.T.O. "F.3"
- Z.T.O. "F.4"
- Z.T.O. "F.5"
- Z.T.O. "F.6"
- Z.T.O. "F.7"
- Z.T.O. "F.8"
- Z.T.O. "F.9.1"
- Z.T.O. "V.1"
- Z.T.O. "V.2"
- Z.T.O. "V.3"
- Z.T.O. "V.4"
- Z.T.O. "V.5"
- Limite Z.R.A.B.
- Limite del Parco dell'Etna



Stralcio di P.R.G. Scala 1:1.000

SINDACO: Dr. Giuseppe Messina

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Tecnico Incaricato Respondabile Ufficio Urbanistica
Arch. Angelo Domenico Lucio Cristaudo

P.R.G. adottato con deliberazione del commissario ad Acta n°01 del 22/02/2007
modificato con deliberazione consiliare n° 107 del 23/12/2009
aggiornato a seguito della deliberazione consiliare n° 69/10
in data 25-09-2012 è stato emesso il decreto VAS n. 486
ed infine approvato con D.D.G. condizionato n° 272 del 23/11/2012

COMUNE DI TRECASTAGNI
Città Metropolitana di Catania

PIANO REGOLATORE GENERALE

Ottemperanza Sentenza TAR n. 316/2022

Stralcio Catastale
Stralcio di P.R.G.
Ortofoto

P.R.G. ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N.1/07,
CONIE MODIFICATO DALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.107/09 ED
ADEGUATO ALLE RISULTANZE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.69/10
(Tavola da sottoporre al visto di approvazione ARTA)

SINDACO: Dr. Giuseppe Messina	
UFFICIO TECNICO COMUNALE Tecnico Istruttore Ing. Angelo Greco Responsabile Ufficio Urbanistica Arch. Nunzio Pappalardo	
COLLABORATORI: Arch. D. Spadaro Arch. G. Guglielmo Arch. S. La Rocca	Arch. A. Privitera Arch. F. Calderone Arch. G. Arena
CONSULENZA: geol. Federico Mazza	
RILIEVO:	DIGITALIZZAZIONE:
DATA - Novembre 2010	AGGIORNAMENTO
SOSTITUISCE IL:	INTEGRA IL:
DEL	DEL
RIFERIMENTO:	

COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

PIANO REGOLATORE GENERALE

ADEGUAMENTO ALLA RISOLUZIONE DELL'ASSESSORE BOSCATI

PRELIMINARE	STUDIO AGROFORESTALE	STUDIO GEOLOGICO
VARIANTA	dott. A. Sturiano	dott. M. Battiglia
ESECUTIVO	dott. C. Ugo	dott. N. Fiumara

ELABORATO : PROGETTO

Carta del Territorio - Scala 1:5.000

N.

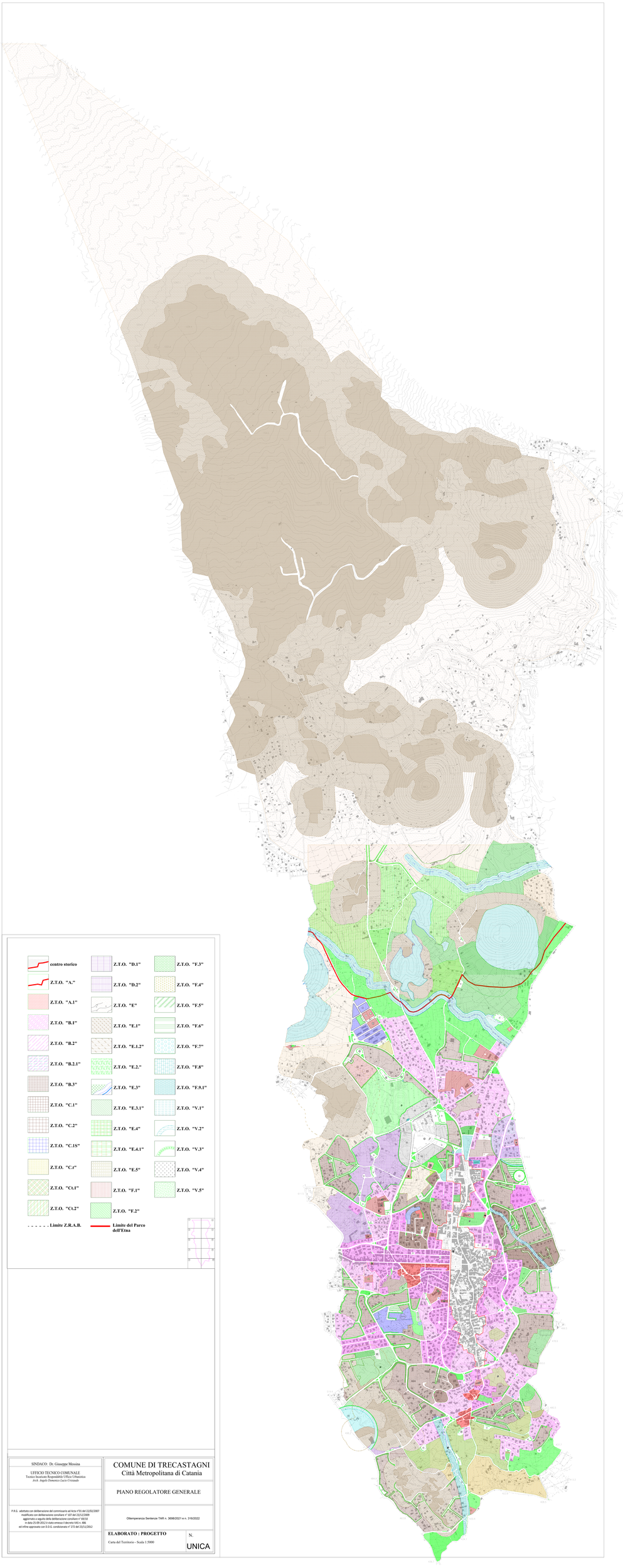
Tavola unica

Z.T.O. "C.2"
Z.T.O. "C.1"
Z.T.O. "C.1.1"
Z.T.O. "C.1.S"
Z.T.O. "C"
Z.T.O. "C.2"
Z.T.O. "C.1"
Z.T.O. "B.3"
Z.T.O. "B.2.1"
Z.T.O. "B.2"
Z.T.O. "B.1"
Z.T.O. "A.1"
Z.T.O. "A"
centro storico

Z.T.O. "F.2"
Z.T.O. "F.1"
Z.T.O. "F.5"
Z.T.O. "F.4"
Z.T.O. "V.4"
Z.T.O. "V.3"
Z.T.O. "V.2"
Z.T.O. "E.4.1"
Z.T.O. "E.4"
Z.T.O. "E.3.1"
Z.T.O. "E.3"
Z.T.O. "E.2.2"
Z.T.O. "E.1.2"
Z.T.O. "E.1"
Z.T.O. "E"
Z.T.O. "D.2"
Z.T.O. "D.1"

Z.T.O. "V.5"
Z.T.O. "V.1"
Z.T.O. "E.9.1"
Z.T.O. "E.8"
Z.T.O. "F.7"
Z.T.O. "F.6"
Z.T.O. "F.5"
Z.T.O. "F.4"
Z.T.O. "F.3"

- - - - - - Limite Z.R.A.B.
Limite del Parco dell'Etna



SINDACO: Dr. Giuseppe Messina

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Tecnico Istruttore Responsabile Ufficio Urbanistica
Arch. Angelo Domenico Lucio Cristaudo

P.R.G. adottato con deliberazione del commissario ad Acta n°01 del 22/02/2007
modificata con deliberazione consiliare n° 107 del 23/12/2009
approvato a seguito della deliberazione consiliare n° 69/10
in data 21-09-2012 è stato emesso il decreto VIA n. 486
ed infine approvato con D.D.G. condizionato n° 272 del 23/11/2012

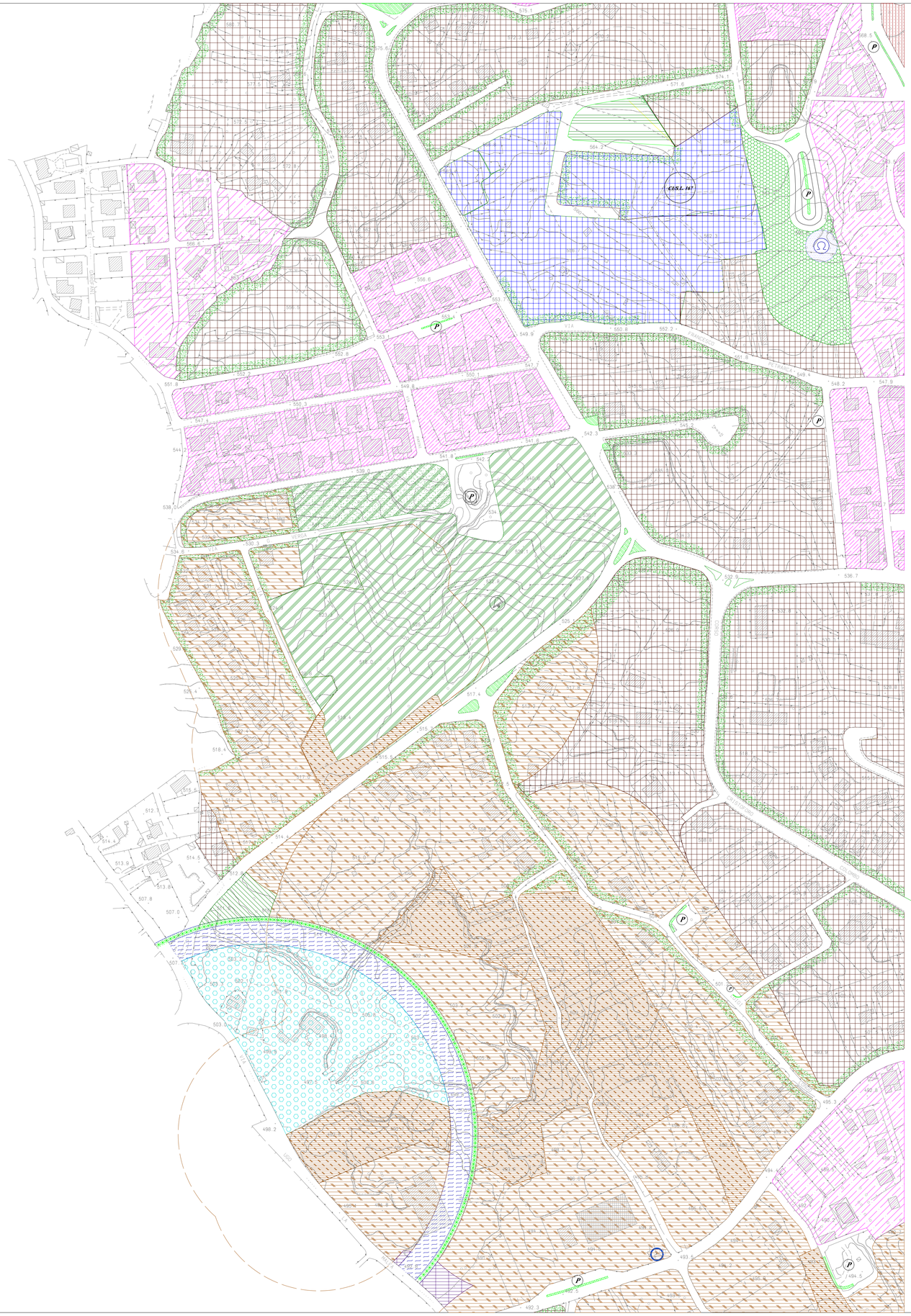
COMUNE DI TRECASTAGNI
Città Metropolitana di Catania

PIANO REGOLATORE GENERALE

Ottemperanza Sentenze TAR n. 3606/2021 e n. 316/2022

ELABORATO : PROGETTO
Carta del Territorio - Scala 1:5000

N.
UNICA



- centro storico
- Z.T.O. "A."
- Z.T.O. "A.1"
- Z.T.O. "B.1"
- Z.T.O. "B.2"
- Z.T.O. "B.2.1"
- Z.T.O. "B.3"
- Z.T.O. "C.1"
- Z.T.O. "C.2"
- Z.T.O. "C.1S"
- Z.T.O. "C.t"
- Z.T.O. "Ct.1"
- Z.T.O. "Ct.2"
- Limite Z.R.A.B.
- Z.T.O. "D.1"
- Z.T.O. "D.2"
- Z.T.O. "E"
- Z.T.O. "E.1"
- Z.T.O. "E.1.2"
- Z.T.O. "E.2."
- Z.T.O. "E.3"
- Z.T.O. "E.3.1"
- Z.T.O. "E.4"
- Z.T.O. "E.4.1"
- Z.T.O. "E.5"
- Z.T.O. "F.1"
- Z.T.O. "F.2"
- Limite del Parco dell'Etna
- Z.T.O. "F.3"
- Z.T.O. "F.4"
- Z.T.O. "F.5"
- Z.T.O. "F.6"
- Z.T.O. "F.7"
- Z.T.O. "F.8"
- Z.T.O. "F.9.1"
- Z.T.O. "V.1"
- Z.T.O. "V.2"
- Z.T.O. "V.3"
- Z.T.O. "V.4"
- Z.T.O. "V.5"

SINDACO: Dr. Giuseppe Messina

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Tecnico Incaricato Respondabile Ufficio Urbanistica
Arch. Angelo Domenico Lucio Cristaudo

P.R.G. adottato con deliberazione del commissario ad Acta n°01 del 22/02/2007
modificato con deliberazione consiliare n° 107 del 23/12/2009
aggiornato a seguito della deliberazione consiliare n° 69/10
in data 25-09-2012 è stato emesso il decreto VAS n. 486
ed infine approvato con D.D.G. condizionato n° 272 del 23/11/2012

COMUNE DI TRECASTAGNI
Città Metropolitana di Catania

PIANO REGOLATORE GENERALE

Ottemperanza Sentenze TAR n. 3698/2021
e n. 316/2022

ELABORATO : PROGETTO

Carta del Centro Abitato - Scala 1:2000

N.
P 7.Ter

Avv. GAETANO TROVATO
Via A. di Sangiuliano, 25 - 95039 Trecastagni (CT)
Tel./Fax 095.7806192 - Cell. 348.4387616

01099/2021 REG.RIC.

COPIA

COMUNE DI TRECASTAGNI
16 FEB 2022
Prot. N. 3684

Pubblicato il 01/02/2022

Firmato digitalmente

N. 00316/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01099/2021 REG.RIC.

33d

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

11 FEB. 2022

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2021, proposto da Privitera Gabriella, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Comune di Trecastagni, non costituito in giudizio;

Per la dichiarazione di illegittimità

del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Trecastagni sull'istanza preordinata al conferimento della più confacente destinazione urbanistica all'area di proprietà della ricorrente censita in catasto al foglio 18 particelle 392 e 743.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022 il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato al Comune di Trecastagni il 24 giugno 2021, nonché depositato presso la segreteria del T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, il primo luglio 2021 ai sensi degli artt.45 e 87 co.3 c.p.a., PRIVITERA Gabriella agiva in giudizio per sentire dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Trecastagni sull'istanza preordinata al conferimento all'area di sua proprietà censita in catasto al foglio 18 particelle 392 e 743 della più confacente destinazione urbanistica a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi ivi apposti.

Il Comune di Trecastagni non si costituiva in giudizio.

Nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022, il Collegio tratteneva il ricorso in decisione.

DIRITTO

La ricorrente, nella sua qualità di proprietaria del fondo censito in catasto al foglio 18 particelle 392 e 743, lamenta l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Trecastagni sull'istanza preordinata al conferimento della più confacente destinazione urbanistica del citato terreno in ragione della decadenza dei vincoli espropriativi ivi apposti. Secondo quanto, infatti, desumibile dal certificato di destinazione urbanistica rilasciatole dal Comune di Trecastagni, i vincoli preordinati all'espropriazione posti dallo strumento urbanistico hanno perso efficacia per decorrenza dei termini in data 3 gennaio 2018 e, quindi, le aree di interesse risultano normate dall'art.9 del D.P.R. n.380/2001, come recepito dalla L.R. 10 agosto 2016 n.16.

Il ricorso è fondato.

L'obbligo di provvedere sull'istanza di riclassificazione delle aree sottoposte a vincoli espropriativi decaduti è stato da tempo affermato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Catania, I, 13 marzo 2008 nr. 467; TAR Catania, I, nr. 993/06 del 16 giugno 2006; TAR Catania, 19 maggio 2005 nr. 860; Consiglio di Stato, IV,

14 febbraio 2005, nr. 432; Consiglio di Stato, IV, 17 luglio 2002, n. 3999; Consiglio di Stato, IV, 28 gennaio 2002 nr. 456; TAR Catania, I, 30.12.2004 nr. 4084; TAR Catania, I, 11 giugno 2007 nr. 984; TAR Catania 4084/04 cit.; Consiglio di Stato, IV, 13 agosto 1997, nr. 827; Consiglio di Stato, IV, 25 settembre 1995, nr. 745).

Sussiste, quindi, l'obbligo del Comune di Trecastagni di pronunciarsi sull'istanza di riclassificazione urbanistica presentata dalla ricorrente in data 19 gennaio 2021.

Non sussiste, invece, il diritto di quest'ultima a pretendere una determinata classificazione, considerato l'ampio potere discrezionale di cui è titolare l'Ente locale. E poiché i termini per la conclusione del procedimento sono stati superati, l'Amministrazione comunale va condannata a provvedere espressamente.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto, dovendosi condannare il Comune di Trecastagni a pronunciarsi in via espressa sull'istanza di riclassificazione urbanistica presentata dalla ricorrente entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Segretario Generale del Comune di Nicolosi, con facoltà di delega ad altro funzionario competente del medesimo ufficio.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed, avuto riguardo al valore della controversia vanno liquidate in favore della ricorrente ed a carico del Comune di Trecastagni nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Trecastagni sull'istanza della ricorrente volta ad ottenere la riclassificazione dell'area di sua proprietà censita al foglio 18 particelle 392 e 743

sottoposta a vincoli di localizzazione decaduti e condanna l'Amministrazione comunale a pronunciarsi espressamente entro 180 giorni dalla comunicazione della presente decisione.

Nomina fin da ora Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Nicolosi, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio, che provvederà in via sostitutiva rispetto all'Amministrazione entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento, per l'ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato.

Condanna il Comune di Trecastagni al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di ottemperanza, liquidate in favore della ricorrente in € 1.000,00 a titolo di compensi professionali, ivi incluso rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Manda alla segreteria di provvedere alla comunicazione della presente sentenza alle parti, al Commissario ad acta nominato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario, Estensore

Salvatore Accolla, Referendario

L'ESTENSORE
Maurizio Antonio Pasquale Francola

IL PRESIDENTE
Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO

Studio Legale
Avv. Gaetano Trovato
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Asseverazione di conformità

***

Il sottoscritto, Avv. Gaetano Trovato, con studio in Trecastagni (CT), via A. di Sangiuliano n. 25, codice fiscale TRV GTN 53R29 L355B, ai sensi dell'art.136 comma 2-ter c.p.a.,

attesta

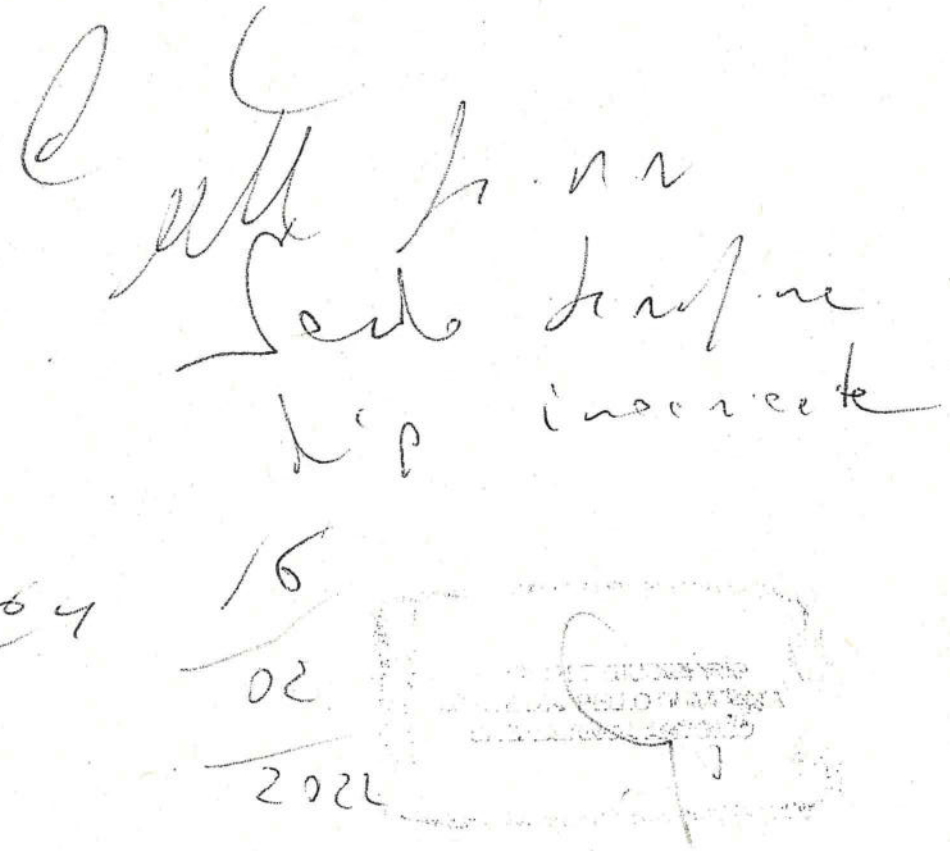
che la presente copia cartacea della Sentenza n. 316/2022 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania – Sezione Seconda in data 01.02.22 è conforme all'originale informatico contenuto nel fascicolo telematico del ricorso R.G. 1099/2021 TAR per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania, Sezione Seconda.

Trecastagni (CT), li 03/02/2022

(Avv. Gaetano Trovato)

PEC: gaetano.trovato@pec.ordineavvocaticatania.it – e-mail: avvgaetano.trovato@virgilio.it
Codice fiscale: TRV GTN 53R29 L355B - Partita IVA 02040290872 - Tel. /fax n. 095.7806192 – Cell. 348.4387616
Ric.: Martedì –Giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20,00 - Via Antonio di Sangiuliano n. 25 – 95039 Trecastagni (CT)

RELATA DI NOTIFICA: Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto presso l'Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello di Catania, certifico di aver in data odierna notificato copia conforme della superiore sentenza al Comune di Trecastagni, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale – Municipio In Trecastagni, Piazza Marconi, ed ivi a mani di



SINDACO: Dr. Giuseppe Messina

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Tecnico Incaricato Responsabile Ufficio Urbanistica
Arch. Angelo Domenico Lucio Cristaudo

P.R.G. adottato con deliberazione del commissario ad Acta n°01 del 22/02/2007
modificato con deliberazione consiliare n° 107 del 23/12/2009
aggiornato a seguito della deliberazione consiliare n° 69/10
in data 25-09-2012 è stato emesso il decreto VAS n. 486
ed infine approvato con D.D.G. condizionato n° 272 del 23/11/2012

COMUNE DI TRECASTAGNI
Città Metropolitana di Catania

PIANO REGOLATORE GENERALE

Ottemperanza Sentenza TAR n. 316/20222

RELAZIONE TECNICA

RELAZIONE TECNICA

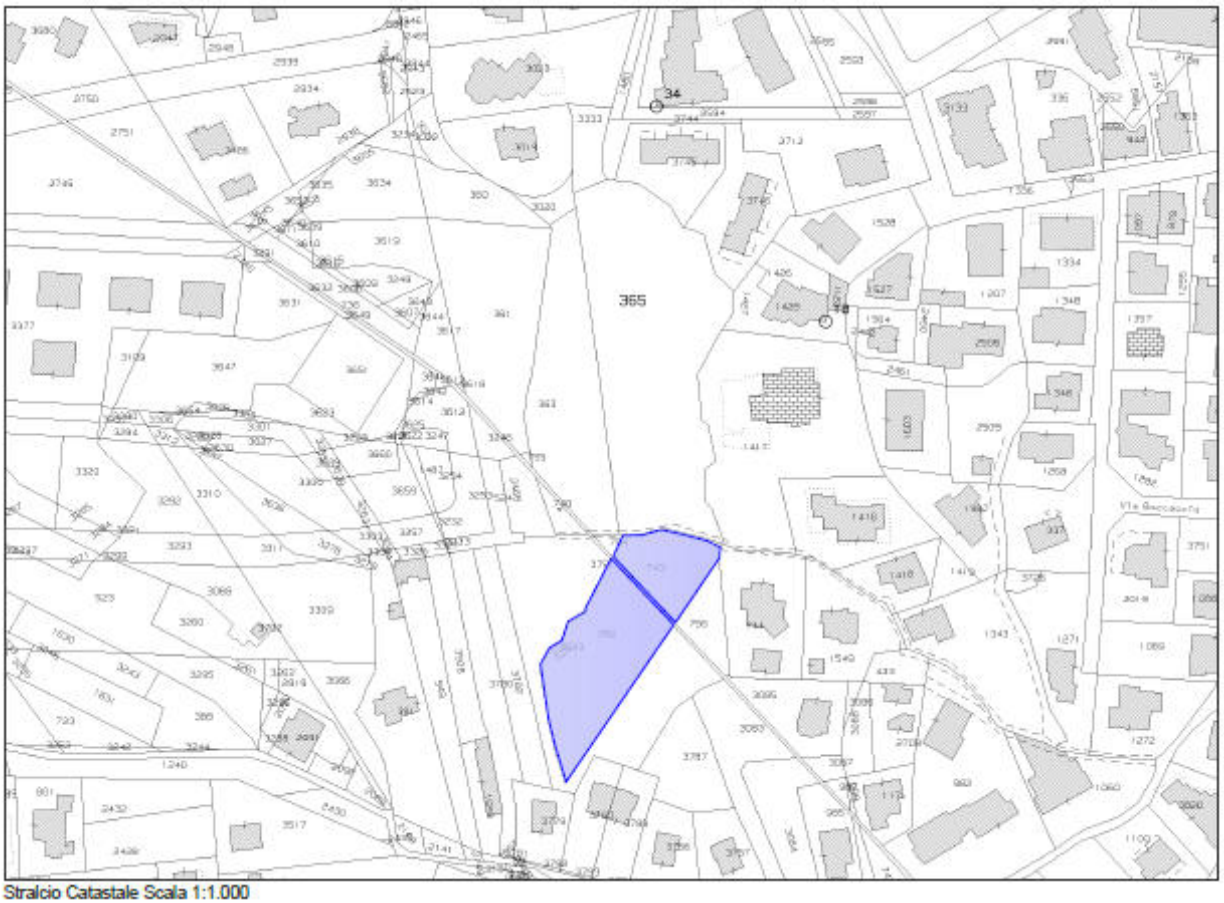
Variante puntuale di riclassificazione della destinazione urbanistica di area con vincoli scaduti. Ottemperanza Sentenza T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, n. 316/2022

1- PREMESSE -

Il Comune di Trecastagni è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 272 del 23.11.2012, previo decreto VAS n. 486 del 25.09.2012, pubblicato sul G.U.R.S. n. 27 dello 04/01/2013, e per gli effetti del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, giusto D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02/08/02, come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19/05/03, sono decaduti i vincoli discendenti dal P.R.G. soggetti ad esproprio e/o di inedificabilità assoluta.

Il T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, con sentenza n. 316/2022 ha accolto il ricorso n. 1099 del 2021 proposto dalla Sig.ra Privitera Gabriella per la riclassificazione della destinazione urbanistica delle aree distinte in catasto al foglio 18 particelle 392 e 743**.**

Con la medesima sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione seconda ha nominato commissario ad acta il Segretario Comunale di Nicolosi.



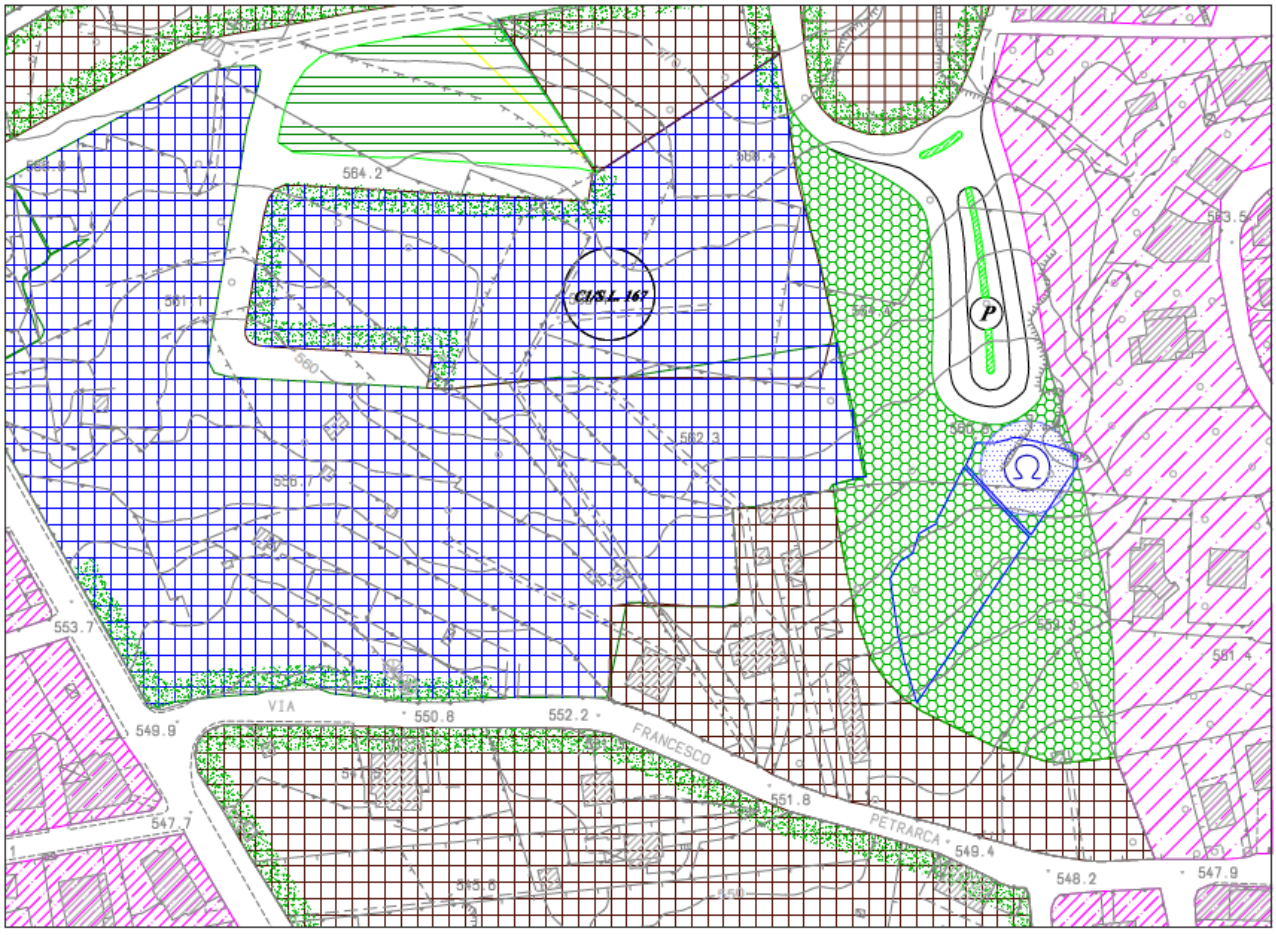
Stralcio Catastale Scala 1:1.000

Che detti terreni ricadono nella zona come appresso specificata:

Fog.	P.lla	zona	consistenza	Descrizione destinazione urbanistica
18	392 743	F.3	Interamente	F3 – Verde di quartiere e parchi urbani – normato all'art. 34 delle Norme tecniche di Attuazione
Attrezzatura prevista:			*grotta o Dolina ed emergenze geo-morfologiche*	

La disciplina da applicare sui predetti terreni dovrà rispettare le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente di cui si riportano per estratto le Norme di attuazione (NN.TT.AA.) del vigente P.R.G.:

Art. 34 – zona F3 – Verde di quartiere e parchi urbani e suburbani; Sono vietate nuove costruzioni se non limitatamente ai piccoli chioschi per il ristori e servizi igienici. Possono essere attrezzate di viabilità pedonale e carraia, limitatamente alla percorrenza dei mezzi destinati al trasporto di portatori di handicap e dei mezzi addetti alla manutenzione dei parchi stessi: luoghi di sosta, panchine, aree per gioco bambini, aree attrezzate per il pic nic, percorsi per passeggiate in bicicletta;



Stralcio di P.R.G. Scala 1:1.000

VINCOLI: Le sopracitate aree non ricadono in zone SIC o ZPS, non sono interessate da opere pubbliche inserite nella previsione del piano triennale e indipendentemente dalle destinazioni sopraindicate sono assoggettate alle limitazioni imposte da:

- **Vincolo Paesaggistico** discendente dalle prescrizioni introdotte con il D.A.n.31/GAB del 03/10/2018, come modificato con il D.A. n. 53/GAB del 27/12/2018 Piano Paesaggistico Provinciale degli ambiti regionali 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, ai sensi degli articoli 139 e ss. del D.Lgs. n. 42/04, dell'art. 24 comma 2 e dell'art.10 comma 3 del Regolamento di esecuzione della Legge 29/06/1939 n. 1497 approvato con R.D.03/06/1940 n. 1357 e ai sensi dell'art.143, comma 9, del D. Lgs. 22/01/2004 n.42 e ss.mm.ii.;
- *Art. 148 del D.Lgs 22/12/2004 n. 42 (Autorizzazione);*
- *Art. 142 del D.Lgs. 22/12/2004 (aree tutelate per legge);*
- **Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice**: Livello di tutela 1 del Paesaggio locale 18 - Area Metropolitana: Hinterland della Città di Catania.

2 – CONSIDERAZIONI

La decadenza dei vincoli espropriativi discendenti dalle previsioni di P.R.G. ha comportato il venir meno della disciplina urbanistica in luogo della quale, nelle aree interessate, si applica la disciplina c.d. delle "zone bianche" per le quali risultano dettate le rigide prescrizioni dell'art.4, ultimo comma, della legge 28.01.1977 n. 10, come sostituito ed integrato dall'art.9 del D.P.R. n.380/2001, recepito in Sicilia con l'art. 4 della L.R. 16/2016 che dispone "*Per l'attività edilizia in aree subordinate ad esproprio per pubblica utilità in presenza di vincoli decaduti e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, sono consentiti: a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1, che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse; b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03*

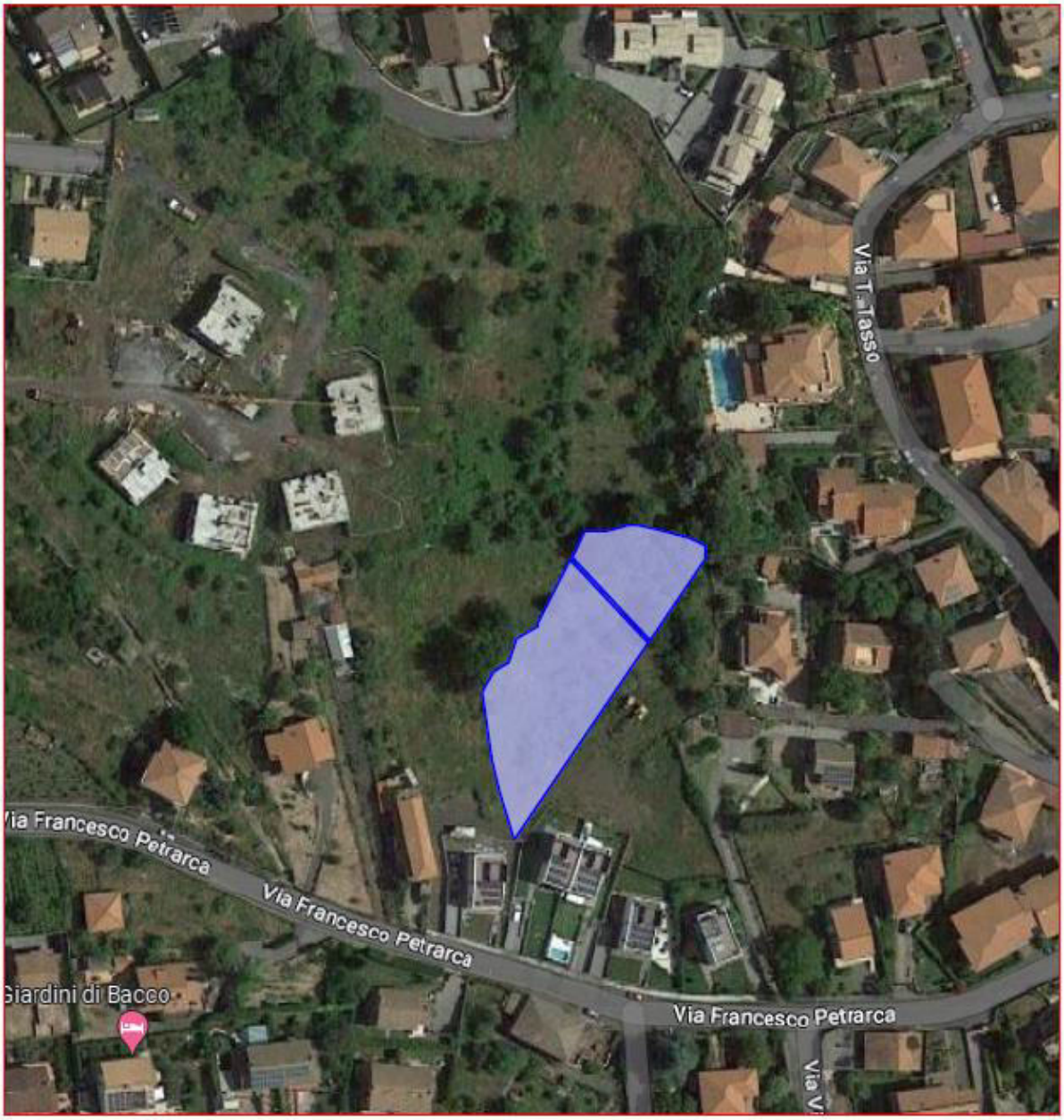
metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà."

In tale situazione, di fatto viene a mancare la programmazione d'uso del territorio e si pongono dei dubbi sull'utilizzazione dello stesso, in riferimento, soprattutto, alla necessità che tali terreni siano precipuamente classificati dal punto di vista urbanistico, in modo tale da garantire la piena fruibilità del fondo da parte del legittimo proprietario, con la possibilità di esercitare il cd. *jus aedificandi*, principio consolidato, sia in giurisprudenza *(Consiglio di Stato, 12 ottobre 2010, n. 7442; id., 28 aprile 2010, n. 1405)* e sia in dottrina, che obbliga il Comune di procedere alla nuova pianificazione dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica, nel momento in cui decadono i vincoli insistenti su di essa, che comportando di fatto "*la non edificabilità*", privano il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico.

Su tale obbligo si fonda la necessità di provvedere alla riqualificazione urbanistica delle zone prive di una specifica destinazione di uso, dovendo il P.R.G. ricomprendere la totalità del territorio comunale, non è ammissibile l'esistenza di queste aree in un contesto in cui l'uso del territorio resta interamente soggetto alla disciplina degli strumenti urbanistici.

La mancata riclassificazione urbanistica dell'area, con vincoli decaduti, determina un'illegittima inerzia da parte della P.A. sebbene sia possibile la formazione del silenzio rifiuto anche a seguito dell'intimazione della diffida da parte dei proprietari dell'area stessa (anche se sembrerebbe non necessaria la diffida, alla luce del nuovo rito sul silenzio previsto dal codice del processo amministrativo). Invero, è riconosciuto al proprietario del terreno con vincoli espropriativi decaduti, in caso di mancato adempimento dell'obbligo da parte del Comune della revisione urbanistica, il potere di presentare un'istanza per ottenere l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica e la P.A. è tenuta a esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta

medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l'obbligo di motivare tale decisione, fermo restando il potere discrezionale della P.A. in ordine alla scelta della destinazione in coerenza con la generale disciplina del territorio nonché dell'interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo.



Ortofoto

Foglio 18 p.lle 392-743 SENTENZA N.316/2022

3 – LA VARIANTE

Per l'estensione dell'area, per la peculiarità della sua ubicazione, che risulta priva di accessibilità diretta da pubblica via, per il dato che l'area costituisce "dotazione di standard urbanistico" si rende necessario riproporre per la particelle interessate la destinazione "F3 – Verde di quartiere e parchi urbani – normato all'art. 34 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.".

Ai sensi dell'art. 1.5.2 lett. B del Decreto Assessoriale A.R.T.A. n. 271 del 23/12/2021 la variante proposta è esclusa dalla verifica di assoggettabilità VAS, considerato, altresì, che l'area oggetto di riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio non fa parte dei siti di Rete Natura 2000. Si precisa che l'area non esistono zone Sic-Zps e siti Natura 2000 e quindi non è necessario predisporre la Valutazione di Incidenza Ambientale, come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

La riapposizione del vincolo, rimanendo invariata la destinazione a F3, non comporta alcuna modifica nella destinazione urbanistica rispetto al P.R.G. approvato, pertanto, sotto l'aspetto geologico si sta aggiornando lo studio geologico.

4 - NORME DI ATTUAZIONE E INDICI EDILIZI ED URBANSTICI DELLA VARIANTE:

Art. 34 – Zona F3 – Verde di quartiere e parchi urbani e suburbani; Sono vietate nuove costruzioni se non limitatamente ai piccoli chioschi per il ristori e servizi igienici. Possono essere attrezzate di viabilità pedonale e carraia, limitatamente alla percorrenza dei mezzi destinati al trasporto di portatori di handicap e dei mezzi addetti alla manutenzione dei parchi stessi: luoghi di sosta, panchine, aree per gioco bambini, aree attrezzate per il pic nic, percorsi per passeggiate in bicicletta.

IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE
Arch. Angelo D.L. Cristaudo

SINDACO: Dr. Giuseppe Messina

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Tecnico Incaricato Responsabile Ufficio Urbanistica
Arch. Angelo Domenico Lucio Cristaudo

P.R.G. adottato con deliberazione del commissario ad Acta n°01 del 22/02/2007
modificato con deliberazione consiliare n° 107 del 23/12/2009
aggiornato a seguito della deliberazione consiliare n° 69/10
in data 25-09-2012 è stato emesso il decreto VAS n. 486
ed infine approvato con D.D.G. condizionato n° 272 del 23/11/2012

COMUNE DI TRECASTAGNI
Città Metropolitana di Catania

PIANO REGOLATORE GENERALE

Ottemperanza Sentenza TAR n. 316/2022

RELAZIONE TECNICA

RELAZIONE TECNICA

Variante puntuale di riclassificazione della destinazione urbanistica di area con vincoli scaduti. Ottemperanza Sentenza T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, n. 316/2022

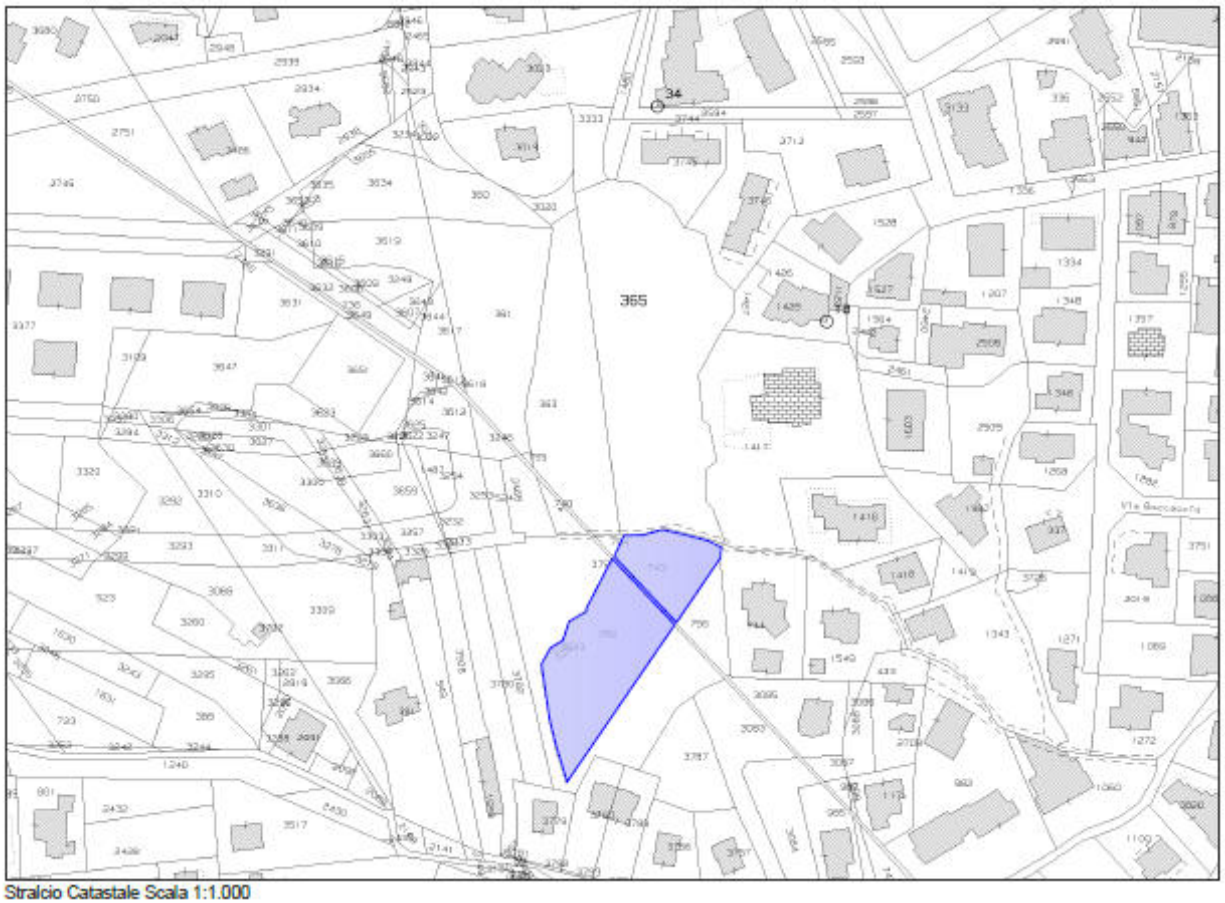
RELAZIONE TECNICA - INTEGRAZIONE

1- PREMESSE -

Il Comune di Trecastagni è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 272 del 23.11.2012, previo decreto VAS n. 486 del 25.09.2012, pubblicato sul G.U.R.S. n. 27 dello 04/01/2013, e per gli effetti del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, giusto D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02/08/02, come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19/05/03, sono decaduti i vincoli discendenti dal P.R.G. soggetti ad esproprio e/o di inedificabilità assoluta.

Il T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, con sentenza n. 316/2022 ha accolto il ricorso n. 1099 del 2021 proposto dalla Sig.ra Privitera Gabriella per la riclassificazione della destinazione urbanistica delle aree distinte in catasto al foglio 18 particelle 392 e 743**.**

Con la medesima sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione seconda ha nominato commissario ad acta il Segretario Comunale di Nicolosi.



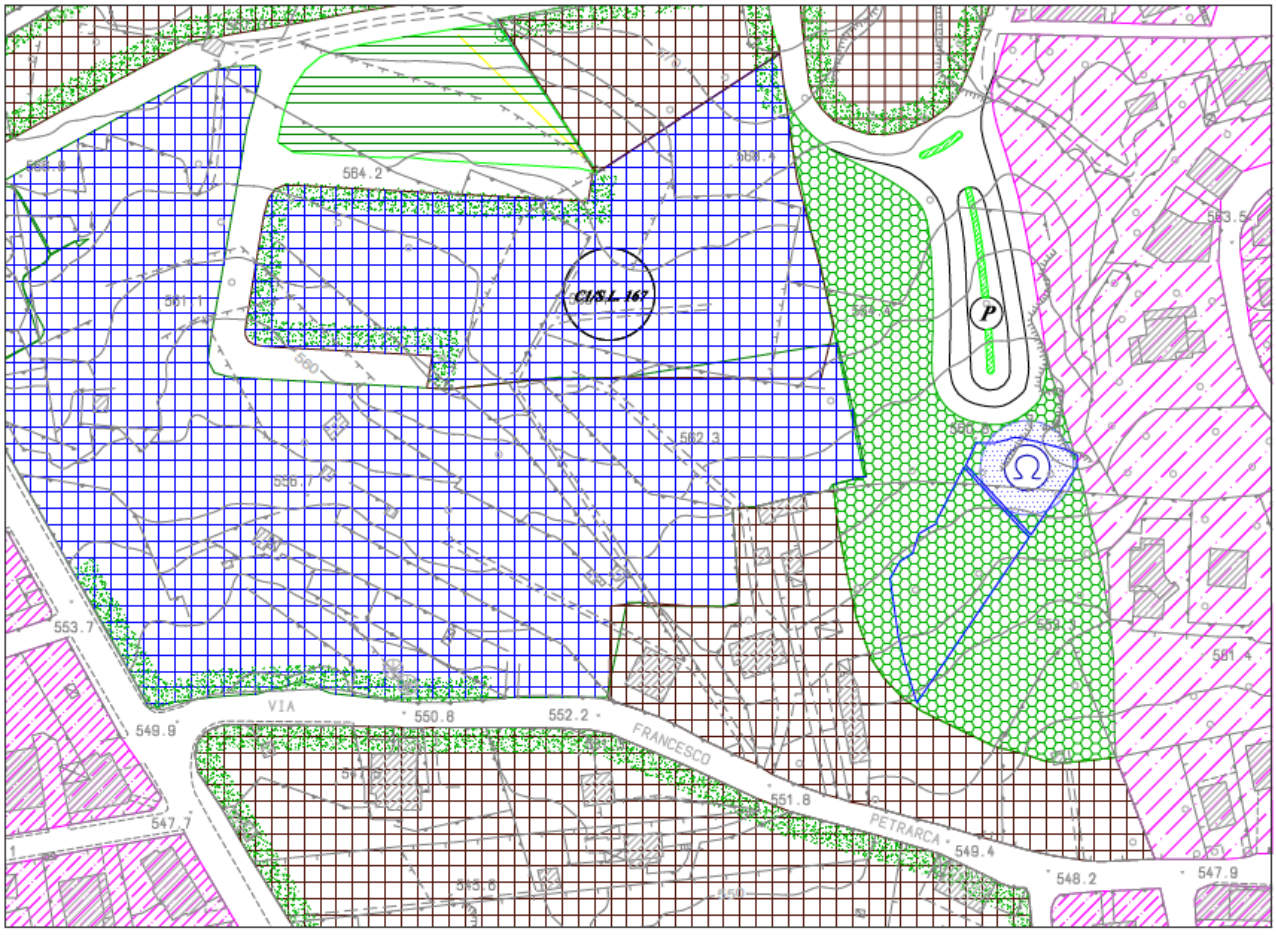
Stralcio Catastale Scala 1:1.000

Che detti terreni ricadono nella zona come appresso specificata:

Fog.	P.lla	zona	consistenza	Descrizione destinazione urbanistica
18	392 743	F.3	Interamente	F3 – Verde di quartiere e parchi urbani – normato all'art. 34 delle Norme tecniche di Attuazione
Attrezzatura prevista:			*grotta o Dolina ed emergenze geo-morfologiche*	

La disciplina da applicare sui predetti terreni dovrà rispettare le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente di cui si riportano per estratto le Norme di attuazione (NN.TT.AA.) del vigente P.R.G.:

Art. 34 – zona F3 – Verde di quartiere e parchi urbani e suburbani; Sono vietate nuove costruzioni se non limitatamente ai piccoli chioschi per ristori e servizi igienici. Possono essere attrezzate di viabilità pedonale e carraia, limitatamente alla percorrenza dei mezzi destinati al trasporto di portatori di handicap e dei mezzi addetti alla manutenzione dei parchi stessi: luoghi di sosta, panchine, aree per gioco bambini, aree attrezzate per il picnic, percorsi per passeggiate in bicicletta;



Stralcio di P.R.G. Scala 1:1.000

VINCOLI: Le sopracitate aree non ricadono in zone SIC o ZPS, non sono interessate da opere pubbliche inserite nella previsione del piano triennale e indipendentemente dalle destinazioni sopraindicate sono assoggettate alle limitazioni imposte da:

- **Vincolo Paesaggistico** discendente dalle prescrizioni introdotte con il D.A.n.31/GAB del 03/10/2018, come modificato con il D.A. n. 53/GAB del 27/12/2018 Piano Paesaggistico Provinciale degli ambiti regionali 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, ai sensi degli articoli 139 e ss. del D.Lgs. n. 42/04, dell'art. 24 comma 2 e dell'art.10 comma 3 del Regolamento di esecuzione della Legge 29/06/1939 n. 1497 approvato con R.D.03/06/1940 n. 1357 e ai sensi dell'art.143, comma 9, del D. Lgs. 22/01/2004 n.42 e ss.mm.ii.;
- *Art. 148 del D.Lgs 22/12/2004 n. 42 (Autorizzazione);*
- *Art. 142 del D.Lgs. 22/12/2004 (aree tutelate per legge);*
- **Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice**: Livello di tutela 1 del Paesaggio locale 18 - Area Metropolitana: Hinterland della Città di Catania.

STATO DEI LUOGHI E SUPERFICI INTERESSATE

L'area è caratterizzata da un uso del suolo tipicamente incolto che determina la presenza di specie erbacee in alcuni casi a carattere infestante. La copertura vegetale presente è di tipo ruderale, tipica delle colture abbandonate oltre che degli ambienti ruderali veri e propri.

Sull'area è stato censito un ingrottamento lavico tipico dell'area etnea.



L'area oggetto della presente ha un'estensione complessiva pari a 1.470,00 mq.

Foglio	Particella	Sub	Qualità	Classe	ha	are	ca	Reddito dominicale	Reddito agrario
18	392		VIGNETO	3	0	14	10	Euro: 7,28	Euro: 3,64

Foglio	Particella	Sub	Qualità	Classe	ha	are	ca	Reddito dominicale	Reddito agrario
18	743		VIGNETO	3	0	6	0	Euro: 3,10	Euro: 1,55

FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE [mq]
18	392	1.410,00
18	743	60,00
		1.470,00

2 – CONSIDERAZIONI

La decadenza dei vincoli espropriativi discendenti dalle previsioni di P.R.G. ha comportato il venir meno della disciplina urbanistica in luogo della quale, nelle aree interessate, si applica la disciplina c.d. delle "zone bianche" per le quali risultano dettate le rigide prescrizioni dell'art.4, ultimo comma, della legge 28.01.1977 n. 10, come sostituito ed integrato dall'art.9 del D.P.R. n.380/2001, recepito in Sicilia con l'art. 4 della L.R. 16/2016 che dispone "*Per l'attività edilizia in aree subordinate ad esproprio per pubblica utilità in presenza di vincoli decaduti e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, sono consentiti: a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1, che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse; b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03*

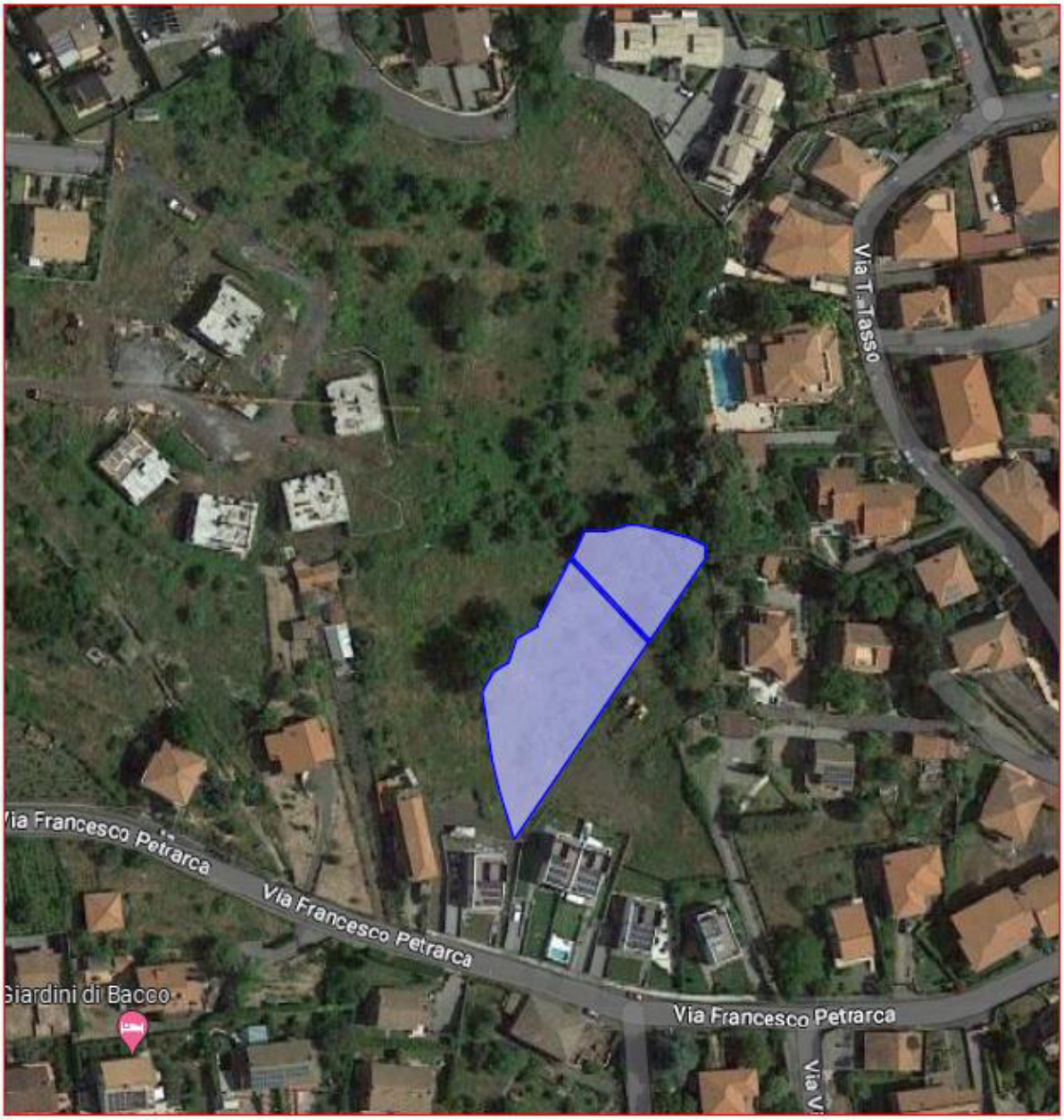
metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà."

In tale situazione, di fatto viene a mancare la programmazione d'uso del territorio e si pongono dei dubbi sull'utilizzazione dello stesso, in riferimento, soprattutto, alla necessità che tali terreni siano precipuamente classificati dal punto di vista urbanistico, in modo tale da garantire la piena fruibilità del fondo da parte del legittimo proprietario, con la possibilità di esercitare il cd. *jus aedificandi*, principio consolidato, sia in giurisprudenza *(Consiglio di Stato, 12 ottobre 2010, n. 7442; id., 28 aprile 2010, n. 1405)* e sia in dottrina, che obbliga il Comune di procedere alla nuova pianificazione dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica, nel momento in cui decadono i vincoli insistenti su di essa, che comportando di fatto "*la non edificabilità*", privano il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico.

Su tale obbligo si fonda la necessità di provvedere alla riqualificazione urbanistica delle zone prive di una specifica destinazione di uso, dovendo il P.R.G. ricomprendere la totalità del territorio comunale, non è ammissibile l'esistenza di queste aree in un contesto in cui l'uso del territorio resta interamente soggetto alla disciplina degli strumenti urbanistici.

La mancata riclassificazione urbanistica dell'area, con vincoli decaduti, determina un'illegittima inerzia da parte della P.A. sebbene sia possibile la formazione del silenzio rifiuto anche a seguito dell'intimazione della diffida da parte dei proprietari dell'area stessa (anche se sembrerebbe non necessaria la diffida, alla luce del nuovo rito sul silenzio previsto dal codice del processo amministrativo). Invero, è riconosciuto al proprietario del terreno con vincoli espropriativi decaduti, in caso di mancato adempimento dell'obbligo da parte del Comune della revisione urbanistica, il potere di presentare un'istanza per ottenere l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica e la P.A. è tenuta a esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta

medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l'obbligo di motivare tale decisione, fermo restando il potere discrezionale della P.A. in ordine alla scelta della destinazione in coerenza con la generale disciplina del territorio nonché dell'interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo.



Ortofoto

Foglio 18 p.lle 392-743 SENTENZA N.316/2022

3 – LA VARIANTE

Per l'estensione dell'area di circa mq. 1470,00 e per la peculiarità della sua ubicazione, che risulta priva di accessibilità diretta da pubblica via, per il dato che l'area costituisce "dotazione di standard urbanistico" si rende necessario riproporre per le particelle interessate la destinazione "F3 – Verde di quartiere e parchi urbani – normato all'art. 34 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.".

L'area risulta inoltre l'unica all'interno del comparto e in generale per la porzione sud del territorio di Trecastagni, ad avere destinazione "Verde di quartiere e parchi urbani e suburbani". L'area potrà costituire una risorsa per il territorio, utile da destinare a servizi per il futuro Piano Urbanistico Generale.

Ai sensi dell'art. 1.5.2 lett. B del Decreto Assessoriale A.R.T.A. n. 271 del 23/12/2021 la variante proposta è esclusa dalla verifica di assoggettabilità VAS, considerato, altresì, che l'area oggetto di riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio non fa parte dei siti di Rete Natura 2000.

Si precisa che l'area non esistono zone Sic-Zps e siti Natura 2000 e quindi non è necessario predisporre la Valutazione di Incidenza Ambientale, come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

La riapposizione del vincolo, rimanendo invariata la destinazione a F3, non comporta alcuna modifica nella destinazione urbanistica rispetto al P.R.G. approvato, pertanto, sotto l'aspetto geologico si sta aggiornando lo studio geologico.

4 - NORME DI ATTUAZIONE E INDICI EDILIZI DELL'AREA INTERESSATA DALLA SENTENZA T.A.R. SICILIA, SEZIONE DI CATANIA, N. 316/2022:

Art. 34 – Zona F3 – Verde di quartiere e parchi urbani e suburbani; Sono vietate nuove costruzioni se non limitatamente ai piccoli chioschi per il ristori e servizi igienici. Possono essere attrezzate di viabilità pedonale e carraia, limitatamente alla percorrenza dei mezzi destinati al

trasporto di portatori di handicap e dei mezzi addetti alla manutenzione dei parchi stessi: luoghi di sosta, panchine, aree per gioco bambini, aree attrezzate per il pic nic, percorsi per passeggiate in bicicletta.

IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE
f.to Arch. Angelo D.L. Cristaudo

Dott. Geol. Giuseppe Astuti
Via Palermo, 16 - Trecastagni
Tel. 347-1016400 / 095-7800979
P.IVA 03316050875

COMUNE DI TRECASTAGNI

PROVINCIA DI CATANIA

RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATA ALLA RICONFERMA DI VINCOLO A PARCO ZONA F3 - VERDE DI QUARTIERE E PARCHI URBANI DEI TERRENI RICADENTI TRA LA VIA FRANCESCO PETRARCA E LA VIA FRANCESCO GENTILE NEL COMUNE DI TRECASTAGNI - (CT)

OGGETTO *RELAZIONE GEOLOGICA*	*IL GEOLOGO* *Dott. Giuseppe Astuti* 
COMMITTENTE: *COMUNE DI TRECASTAGNI*	*DATA* *GENNAIO 2023*

INDICE

1 - Premessa ..... *pag. 1*

2 - Inquadramento geografico-geomorfologico..... *pag. 3*

3 - Inquadramento geologico-strutturale.....*pag. 5*

4 - Caratteristiche idrogeologiche..... *pag. 7*

5 - Analisi del PAI .....*pag. 9*

6 - Invarianza idraulica..... *pag. 9*

7 - Analisi della sismicità..... *pag. 11*

8- Parametri di progetto.....*pag. 14*

9 - Caratteristiche geotecniche dei terreni.....*pag. 17*

10 - Stima del potenziale di liquefazione ..... *pag. 20*

11 - Conclusioni ..... *pag. 21*

ALLEGATI

Corografia (scala 1:10.000)
Carta Geologica (scala 1:10.000)
Carta Idrogeologica (scala 1:10.000)
Stralcio carta dei dissesti (scala 1:10.000)
Stralcio carta della pericolosità e del rischio geomorfologico (scala 1:10.000)
Stralcio carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione (scala 1:10.000)
Stralcio carta del rischio idraulico per fenomeni di esondazione (scala 1:10.000)
Profilo geologico

1. PREMESSA

Su incarico del Comune di Trecastagni, giusta determina n° 348 del 29/11/2022 – Settore Urbanistica e Ambiente, è stato redatto lo studio geologico - tecnico relativo finalizzato alla riconferma di vincolo a Parco (Zona F3 – Verde di quartiere e parchi urbani e suburbani) dei terreni ricadenti tra la Via Francesco Petrarca e la Via Francesco Gentile, ed in particolare ricadenti nel Foglio 18, particelle 392, 743, 363, 740, 754, 756, 3780, 3782, 3787, 3791 nel comune di Trecastagni (CT).

Lo studio e stato realizzato in ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente in materia (D.M.11/03/1988, G.U. n. 127 dell'1 Giugno 1988, Istruzioni Circ. Min. LL.PP. N°30483 del 24/09/1988, O.P.C.M. n.3274 del 20/03/03, "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni" D.M. 17 gennaio 2018).

Queste definiscono i principi per la realizzazione del progetto, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni e trattano tutti gli aspetti legati alla sicurezza strutturale dell'opera.

Il nuovo testo sulle norme tecniche propone l'adozione di un sistema di caratterizzazione geofisica e geotecnica del profilo stratigrafico del suolo, mediante cinque categorie di suoli (A, B, C, D, E), da individuare in relazione ai parametri di velocità delle onde di taglio mediate sui primi trenta metri di terreno (V_s eq).

Si è proceduto ad un rilevamento di campagna, allo scopo di accertare le caratteristiche morfologiche, litostratigrafiche, strutturali ed idrogeologiche dei terreni interessati dall'opera in oggetto, avvalendosi di dati bibliografici e di dati raccolti direttamente in campagna ed ha avuto lo scopo di:

Le osservazioni riferite sono desunte dai rilievi di dettaglio eseguiti sui luoghi d'interesse, integrandoli con i dati di letteratura esistenti, nonché con precedenti studi geologici eseguiti in aree limitrofe.

Nei paragrafi seguenti saranno trattati i seguenti argomenti:

- inquadramento geografico - geomorfologico;
- inquadramento geologico - strutturale;
- caratteristiche idrogeologiche;
- analisi del PAI;
- analisi della sismicità dell'area;
- parametri di progetto;
- caratterizzazione geotecnica;
- stima del potenziale di liquefazione;
- conclusioni.

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO – GEOMORFOLOGICO

L'area in esame ricade topograficamente nella tavoletta in scala 1:25.000, edita a cura dell'Istituto Geografico Militare, denominata "Acireale", F° 270 IV NE, e nella sezione C.T.R. n° 625130 edita dalla Regione Sicilia ed è caratterizzata dalle seguenti coordinate ED 50:

Latitudine 37.613283 **Longitudine 15,076941**

Si tratta di una zona per lo più subpianeggiante localizzata ad una quota di circa 560 metri s.l.m., ubicata ad Ovest dell'abitato di Trecastagni.

Questa area rientra nel comprensorio delle falde meridionali dell'apparato vulcanico etneo, dove prevalgono i caratteri subpianeggianti della fascia pedemontana che possono considerarsi di transizione tra le aspre forme orografiche della parte medio-alta del vulcano ed i lineamenti tabulari che caratterizzano, più a Sud, la pianura alluvionale.

La competenza delle rocce vulcaniche e la modesta acclività generale di tutto il territorio hanno quindi impedito l'esplicarsi di quel complesso di fenomeni morfogenetici che conducono alla formazione di lineamenti orografici ed idrografici ben marcati.

L'intensa urbanizzazione oblitera totalmente la morfologia originaria, della quale si può soltanto cogliere l'andamento generale su larga scala. Né consegue che è difficoltoso individuare gli spartiacque superficiali e le linee di impluvio, poiché si riescono a percepire solo alcune tracce.

La rete idrografica, anch'essa quasi inesistente, può essere individuata in alcuni impluvi secondari che sovente si interrompono.

Dall'analisi della carta della pericolosità e del rischio geomorfologico relativa allo studio inerente "Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico", relativo all'area territoriale compresa tra i bacini del Fiume Simeto e del Fiume Alcantara (095), lavoro redatto dall'Assessorato al Territorio ed Ambiente "Dipartimento Territorio ed Ambiente servizio 4" in merito allo studio di "Assetto del territorio e difesa del suolo", in tale elaborato non si evincono nella stretta area di interesse problematiche di natura idrogeologica né di tipo idraulico né tantomeno geomorfologico.

Nell'ambito descritto possiamo quindi asserire che l'area in esame è contraddistinta da un contesto sostanzialmente di stabilità geomorfologica, a meno di fenomeni naturali eccezionali ed imprevedibili tali da pregiudicarne gli equilibri.

Per tale situazione è esclusa nell'area di interesse ed in quelle limitrofe ogni forma di erosione diffusa o incanalata, così come qualsiasi fenomeno di instabilità di tipo gravitativo.

Le lave affioranti sono caratterizzate da bancate di basalto grigio, scoriaceo e bolloso nelle parti periferiche della colata, a variabile grado di fratturazione e fessurazione, con sistemi di fratture che conferiscono all'ammasso un aspetto caotico e/o a blocchi e con grado di alterazione crescente verso i termini più antichi della successione.

I prodotti vulcanoclastici e/o scoriacei sono rappresentati da blocchi, ciottoli e ghiaie e brandelli di lave, frammisti a ceneri vulcaniche, entro cui possono essere presenti orizzonti lavici in bancate che possono rappresentare, in qualche caso, le volte di vere e proprie cavita (con volumi variabili da qualche dm3 a qualche m3). Questi materiali vengono denominati con termine locale "rifusa".

4. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

Sulla scorta del rilevamento geologico di superficie, si possono verosimilmente identificare le caratteristiche idrogeologiche dell'area in esame. Poiché la circolazione idrica è fortemente condizionata dalla distribuzione e sovrapposizione dei terreni che presentano differenti valori di permeabilità e quindi un diverso grado di trasmissività, verranno brevemente accennate le caratteristiche di permeabilità di ciascuna formazione.

In funzione delle caratteristiche dei litotipi, si è possono distinguere vari **gradi di permeabilità**:

- Terreni molto permeabili;
- Terreni a permeabilità variabile;
- Terreni impermeabili.

A seconda del **tipo di permeabilità**, si possono riconoscere:

- terreni a permeabilità primaria;
- terreni a permeabilità secondaria.

Tra i **terreni permeabili** vanno ascritti tutti i terreni dotati di porosità; in questi terreni il tipo di permeabilità è secondaria, dovuta, cioè, alle porosità del sedimento al momento della sua formazione.

Per questi terreni, orientativamente, si può suggerire il seguente campo di variabilità del coefficiente di permeabilità:

$$10^{-3} \leq K \leq 10^{-1} \text{ cm/sec}$$

Tra i **terreni a permeabilità variabile** possono essere ascritti i grossi banconi lavici, i quali presentano un tipo di permeabilità secondaria, creatasi successivamente alla genesi del litotipo e dovuta principalmente ad un sistema di discontinuità variamente orientato e di intensità variabile; il sistema di fratture prevalente è comunque quello ad andamento subverticale.

Complessivamente, la formazione è mediamente permeabile con una circolazione idrica influenzata dalla presenza di fratture più o meno collegate fra loro che all'interno dello stesso litotipo si comportano come vie preferenziali di circolazione.

Dare un ordine di grandezza non è semplice, riscontrandosi in natura situazioni locali differenti con permeabilità elevata dove esiste una fessurazione di tipo beante, e permeabilità più ridotta in corrispondenza dell'ammasso roccioso meno fratturato.

A titolo orientativo, si può indicare il seguente campo di variabilità:

$$10^{-4} \leq K \leq 10^{-2} \text{ cm/sec}$$

Per quanto riguarda i **terreni impermeabili,** vi appartengono tutti i terreni a prevalente composizione argillosa, quali le argille pleistoceniche del substrato che presentano valori di permeabilità inferiori a $K = 10^{-9}$ m/sec.

Con queste condizioni, la circolazione idrica superficiale e subsuperficiale (cioè a bassa profondità dal piano campagna) si esplica laddove la permeabilità delle rocce è tale da consentirne l'accumulo ed il deflusso.

Nel sito in esame, essendo affioranti terreni permeabili, quali i livelli piroclastici, la maggior parte delle acque si infiltra nel sottosuolo andando a formare le falde acquifere profonde, sostenute dal substrato argilloso impermeabile.

Quindi, le falde acquifere nell'area presa in considerazione si rinvengono a profondità superiore a quella di interesse geotecnico.

5. ANALISI DEL PAI

Il lotto di terreno interessato dalla realizzazione del progetto in esame, non ricade nelle aree individuate per pericolosità idraulica e di frana (P1 moderata, P2 Media, P3 elevata, P4 molto elevata) e/o rischio idraulico e di frana (R1 moderato, R2 medio, R3 elevato, R4 molto elevato), o sito di attenzione, individuate nella "Carta della pericolosità e del rischio n° 18 (rif. CTR n° 625130) relativo all'area territoriale compresa tra i bacini idrografici del Fiume Simeto ed il Bacino del Fiume Alcantara (095).

Si allegano gli stralci delle carte dei dissesti, della pericolosità e del rischio geomorfologico, e lo stralcio della carta della pericolosità idraulica per rischio di esondazione (Tav. 095 CTR. 625130 in scala 1:10.000).

6. INVARIANZA IDRAULICA

Le presenti note sono state redatte con riferimento all'Ordinanza Sindacale n.10/OS del 28/01/2019 del comune di Palermo ed in adempimento al "Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Sicilia - Nov_2015" (in attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni, ai sensi del Decreto Legislativo 49/2010 e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), che stabilisce che i Comuni, nella stesura o aggiornamento dei piani urbanistici generali o attuativi, devono rispettare in ogni caso il principio di invarianza idraulica con l'intento di mettere in atto tutti quei sistemi di accumulo e/o infiltrazione delle acque meteoriche, non suscettibili di essere contaminate, per poter rendere possibile un miglior rapporto fra la città e l'acqua in un'ottica "idrosostenibile" ; ciò comporta che:

"I comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali, dei loro aggiornamenti e delle varianti, generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, stabiliscono che le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale rispettino il principio di

invarianza idraulica e possibilmente idrologica, anche mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile.".

Sempre all'art. 5 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni si evincono le seguenti definizioni:

Invarianza idraulica

principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate, o di nuova urbanizzazione, nei ricettori naturali o artificiali di valle, non debbano essere maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione.

Invarianza idrologica

principio in base al quale sia le portate che i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non debbano essere maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione.

Drenaggio urbano sostenibile

sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo "alla sorgente" delle acque meteoriche, e a ridurre il degrado qualitativo delle acque.

Dalle definizioni sopra citate, in sintesi, va determinato che le acque di pioggia, affluenti durante un evento di massima precipitazione in un terreno da urbanizzare (e/o urbanizzato) e successivamente scaricate in un ricettore a valle, a seguito dell'edificazione non devono essere maggiori di quelle precedenti all'urbanizzazione.

Nel nostro caso, non è prevista nessuna realizzazione di manufatti né trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, per cui si può affermare che il principio dell'invarianza idraulica ed idrologica è rispettato.

7. ANALISI DELLA SISMICITA'

Ricerche sulla sismicità della Sicilia Orientale e sui maggiori terremoti degli ultimi mille anni (Barbano & Cosentino, 1981; Lombardo, 1984) hanno mostrato che più del 48% del territorio siciliano ha subito almeno uno volta una scossa di intensità superiore al 9° di intensità M.S.K. (1964).

La distribuzione degli epicentri individua la fascia orientale della Sicilia tra le aree a più alto rischio sismico (Riznichenko, 1964); l'area catanese è inoltre soggetta a scuotibilità provocata dall'elevata sismicità delle aree circostanti (Stretto di Messina ed Avampaese Ibleo).

Per quanto riguarda la sismicità dell'area investigata, l'influenza maggiore si è avuta da alcuni eventi localizzati sul versante meridionale ed orientale dell'Etna, caratterizzati da una intensità compresa tra il 9° ed il 10° M.K.S. (1964) e da bassa profondità.

La scuotibilità è stata causata da grossi terremoti, quali quello dello stretto di Messina nel 1908 e quello degli iblei nel 1693, che nel catanese hanno avuto intensità rispettivamente del 7° e del 10° della M.S.K. (1964).

Oltre ad essere legato a grossi eventi sismici di carattere regionale, il rischio sismico è fortemente influenzato localmente dall'attività vulcanica dell'Etna; quest'area infatti ha un'attività sismica pari a:

$$A = 3,5$$

Barbano, Carrozzo, Cosentino et Al. (1984) in accordo con la teoria di Gumbel, forniscono una tabella che lega magnitudo al periodo di ritorno, considerato come intervallo di tempo per il quale è probabile che si verifichi l'evento sismico.

Per tutto il distretto etneo forniscono i seguenti dati:

Magnitudo	**Periodo di ritorno (anni)**
3,0	0,4
4,0	2,0
5,0	13,0
6,0	77,0
6,6	221,0

Quindi, si hanno periodi inferiori ad un anno per piccoli valori di magnitudo, che è una misura quantitativa della dimensione di un terremoto.

L'analisi della storia sismica dell'area in studio, eseguita con l'ausilio del "Catalogo dei terremoti" del C.N.R., mostra che dall'anno 1000, i terremoti più significativi che hanno avuto intensità superiore al IX° grado della scala M.K.S. (1964), sono quelli del 4 febbraio 1169 e dell'11 gennaio 1693, mentre numerosi sono i terremoti che hanno prodotto effetti $\leq$ IX° grado della scala M.K.S. (1964).

L'area mesosismica dell'evento del 1693 (Barbano, 1981) evidenzia un allungamento delle isosiste in direzione NE – SW, che ben si accorda con il sistema di faglie presente nella zona.

Tale area rimane aperta per la presenza della costa, non permettendo una precisa ubicazione dell'epicentro che, tuttavia, può essere localizzato in mare in considerazione dello tsunami che interessò tutta la Sicilia orientale. Inoltre, dato che tale tsunami si è manifestato con un ritiro delle acque precedente l'invasione della costa, il terremoto può essere attribuito ad un meccanismo di faglia normale.

Il terremoto del 13 dicembre 1990 ($M \approx 5$), presenta l'area mesosismica sviluppata secondo una direzione circa E – W, in accordo con le strutture del Graben del Simeto e del Graben Scordia – Lentini.

In definitiva, si può dedurre che l'evento sismico del 1693, essendo stato il massimo terremoto verificatosi nell'area in questione, deve essere considerato come il "Terremoto di progetto" e quindi, attenendosi alle normative vigenti, il massimo terremoto atteso, in funzione del quale bisogna calibrare tutta la progettazione.

Per quanto detto, *l'intensità massima attesa al sito è pari al 9°.*

La recente O.P.C.M. n° 3274 del 20/03/2003, modificata dalla O.P.C.M. n° 3431 del 03/05/05, ha aggiornato la normativa sismica esistente suddividendo il territorio nazionale in zone sismiche, ognuna contrassegnata da un valore diverso dell'accelerazione orizzontale massima al suolo a_g (espressa come frazione dell'accelerazione di gravità g); il comune di Trecastagni ricade in seconda categoria sismica con un valore di $a_g = 0.25g$

In base ai sopralluoghi eseguiti, l'area non presenta particolari condizioni geologiche, geomorfologiche e geotecniche in grado di modificare la risposta sismica in caso di evento tellurico, né sono state cartografate morfologie di particolare rilievo e fattori potenziali di amplificazione sismica locale tali da provocare fenomeni di liquefazione, di cedimenti e di instabilità come schematizzati nell'allegato E1 ed E2 della circolare 2222/95.

8. PARAMETRI DI PROGETTO

La normativa sismica recentemente promulgata (D.M. 17/01/2018) recante "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni", prescrive che le verifiche del terreno e delle strutture di fondazione vadano eseguite con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto delle massime sollecitazioni che la struttura trasmette al terreno.

Secondo tale norma, il piano di posa delle fondazioni deve essere spinto a profondità tali da non ricadere in zona dove risultino apprezzabili le variazioni stagionali del contenuto naturale d'acqua.

L' *azione sismica di progetto*, in base alla quale valutare il rispetto dei vari stati limite, viene definita determinando la *pericolosità sismica di base*, elemento di conoscenza primario per la determinazione dell'azione sismica.

La pericolosità sismica di base è definita dai seguenti parametri:

- (V_n) Vita nominale
- (C_u) Coefficiente d'uso
- (V_r) Vita di riferimento

parametri che dipendono sia dalla posizione geografica dell'opera che dalla destinazione d'uso della stessa ed hanno la funzione di valutare l'azione sismica di progetto in base al numero di vite umane potenzialmente a rischio o all'importanza strategica della costruzione.

Fissati detti parametri si determina il periodo di ritorno dell'evento sismico in funzione dei singoli stati limite.

La *pericolosità sismica di base* verrà quindi definita in termini di *accelerazione orizzontale massima attesa* a_g ed in funzione dei parametri necessari a definire gli spettri di risposta elastica delle componenti del moto del suolo orizzontali e verticali (per strutture con periodo fondamentale di oscillazione < 4,0s) in condizioni di campo libero su un bedrock di riferimento rigido (categoria A) con superficie topografica orizzontale.

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, l'effetto della risposta sismica locale si valuta mediante specifiche analisi, da eseguire con le modalità indicate nel § 7.11.3 dell N.T.C./2018 [il *moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condizioni locali, cioè dalle caratteristiche topografiche e stratigrafiche del sottosuolo e dalle proprietà fisiche e meccaniche dei terreni e degli ammassi rocciosi di cui è costituito. Alla scala della singola opera o del singolo sistema geotecnico, l'analisi della risposta sismica locale consente quindi di definire le modifiche che il segnale sismico di ingresso subisce, a causa dei suddetti fattori locali. Le analisi di risposta sismica locale richiedono un'adeguata conoscenza delle proprietà geotecniche dei terreni, da determinare mediante specifiche indagini e prove. Nelle analisi di risposta sismica locale, l'azione sismica di ingresso è descritta in termini di storia temporale dell'accelerazione (accelerogrammi) su di un sito di riferimento rigido ed affiorante con superficie topografica orizzontale (sottosuolo tipo A). Per la scelta degli accelerogrammi di ingresso, si deve fare riferimento a quanto già specificato al § 3.2.3.6 delle N.T.C./2018].*

In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella sottostante tabella:

Tab. 3.2.II - Categorie di sottosuolo che permettono l'utilizzo dell'approccio semplificato

Categoria	CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA
A	*Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi* caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.
B	*Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti,* caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.
C	*Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti* con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
D	*Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti,* con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s.
E	*Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D,* con profondità del substrato non superiore a 30 m.

Si può fare riferimento a un approccio semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di taglio, V_S. I valori dei parametri meccanici necessari per le analisi di risposta sismica locale o delle velocità V_S per l'approccio semplificato costituiscono parte integrante della caratterizzazione geotecnica dei terreni compresi nel volume significativo. I valori di V_S sono ottenuti mediante specifiche prove oppure, con giustificata motivazione e limitatamente all'approccio semplificato, sono valutati tramite relazioni empiriche di comprovata affidabilità con i risultati di altre prove in sito, quali ad esempio le prove penetrometriche dinamiche per i terreni a grana grossa e le prove penetrometriche statiche. La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, V_S,eq (in m/s), definita dall'espressione:

$$Vs,eq = H/\sum_{N,\ i=1} h_i/V_{S,i}$$

dove:

- h_i= *spessore, in m, dello strato i-esimo;*
- $Vs,_i$ = *velocità delle onde di taglio dello strato i-esimo;*
- N= *numero di strati;*
- H= *profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzato da V_s non inferiore a 800 m/s.*

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio $VS_{,eq}$ è definita dal parametro V_S,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.

In base alle caratteristiche stratigrafiche e geotecniche, ed alle risultanze ottenute da indagini eseguite in aree limitrofe e su terreni simili, si consiglia di considerare il terreno di fondazione come suolo di **CATEGORIA B**.

In relazione alle caratteristiche morfologiche del sito si consiglia di considerare la **CATEGORIA T1** (Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i $\leq$ 15°).

9. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI

Per gli aspetti inerenti i problemi del comportamento geomeccanico dei terreni interessati dall'opera in oggetto, si è proceduto ad effettuare una caratterizzazione geomeccanica, integrando i dati ricavati dalla letteratura con studi precedenti eseguiti in zona.

Nella fattispecie, si farà una descrizione delle principali proprietà fisico – meccaniche delle lave.

Il comportamento meccanico di questi terreni viene rapportato alla dislocazione spaziale delle superfici di discontinuità, facendo riferimento ai criteri che governano la meccanica delle rocce.

La massa rocciosa va intesa come un insieme di elementi giustapposti e combacianti, le cui proprietà meccaniche risultano inferiori a quelle del singolo elemento e sono strettamente dipendenti da fattori strutturali legati alla dislocazione spaziale dei sistemi di discontinuità.

Per affrontare il calcolo dei parametri geotecnici in maniera cautelativa, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione il terreno come un insieme incoerente di elementi a spigoli vivi di varie dimensione; tale ipotesi, se da un lato non trova un'esatta corrispondenza alla situazione reale, dall'altro può costituire un metodo sicuramente cautelativo per affrontare il problema.

Il criterio più adatto per la determinazione della resistenza al taglio in questi tipi di terreni è quello proposto da Barton (1973), con la seguente relazione:

$$\mathbf{T = \sigma_n \tan (\psi + i)}$$

dove:

T è la resistenza al taglio mobilitata;

σ_n è la tensione normale;

ψ è l'angolo di attrito di base;

i è l'angolo di inclinazione delle asperità.

Questa relazione è valida per tensioni normali relativamente basse ($\sigma_n \leq 50$ Kg/cmq), tali comunque da non provocare la rottura delle asperità lungo i due piani che costituiscono il giunto.

L'angolo di attrito di base ψ è quello corrispondente allo scorrimento tra superfici lisce dello stesso materiale; da numerose prove condotte da Vari Autori viene assegnato, indipendentemente dal tipo di roccia, il valore di circa 30° in assenza di alterazioni sulle pareti del giunto.

L'angolo di inclinazione delle asperità "i" è definito dalla seguente espressione:

$$i = ICR \log (ICS/\sigma_n)$$

dove:

ICR esprime l'entità delle irregolarità delle pareti del giunto; nel caso di giunti lisci ICR = 5.

ICS rappresenta la resistenza del materiale che costituisce le pareti del giunto e viene espressa convenzionalmente con la resistenza monoassiale a compressione; questi dati sono stati ottenuti dalla media dei valori ottenuti da varie prove di compressione effettuate su provini di roccia vulcanica etnea:

ICS = 100 Kg/cmq per lave vacuolari;

σ_n = tensione normale di riferimento, pari a 10 Kg/cmq.

Sostituendo i valori precedenti si ha:

$i \cong 5°$ per le lave vacuolari;

Poiché il criterio di rottura di Barton è simile a quello proposto da Mohr – Coulomb per i terreni, si ritiene poter attribuire ai litotipi in questione, purché i valori delle tensioni normali siano $\sigma_n \leq 10$ Kg/cmq, i seguenti valori di angolo di attrito interno:

$(\psi + i) \cong 35°$ per le lave vacuolari;

Riassumendo, i parametri che responsabilmente e cautelativamente possono essere considerati rappresentativi di ciascuno ammasso roccioso sono:

per le lave vacuolari:

$$\phi = 35°$$

$$\gamma = 2{,}0 \text{ t/mc}$$

$$c = 0 \text{ t/mc}$$

Considerando, invece, la parte più scoriacea di questa formazione, i parametri che responsabilmente e cautelativamente possono essere considerati rappresentativi del sedime di fondazione sono i seguenti:

$$\phi = 32°$$

$$\gamma = 2{,}0\ t/m^3$$

$$c = 0\ t/m^2$$

10. STIMA DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE

Il fenomeno della *liquefazione* può verificarsi in terreni dati da sabbie fini e limi grossolani saturi nel corso di un terremoto, laddove si ha un significativo decremento della resistenza al taglio; è noto che quest'ultima è definita dall'espressione

$\tau = (\sigma - u) \tan\varphi$ in cui:

τ è la resistenza al taglio del terreno, φ è l'angolo di attrito interno (tensioni efficaci), σ è la tensione normale al piano di rottura ed u è la tensione dell'acqua interstiziale.

Nel caso di un terremoto (sollecitazione ciclica dovuta alle onde di taglio) può verificarsi un repentino incremento delle tensioni interstiziali (**u**) sino ad un valore prossimo alla tensione normale (σ), nel qual caso la resistenza al taglio $\tau = 0$ e si verifica il fenomeno della liquefazione.

Come confermato anche dalla ingegneria geotecnica, il fenomeno della liquefazione avviene in terreni saturi, generalmente monogranulari o, al più, caratterizzati da un campo granulometrico molto ristretto e rappresentato da componenti tessiturali che interessano il campo compreso tra le sabbie fini ed i limi grossolani; in tali condizioni tessiturali, proprio in coincidenza di un sisma, esistono le condizioni di alta probabilità per liquefazione spontanea; tuttavia, in presenza anche di altre componenti tessiturali, specie se in percentuali maggiori rispetto alle precedenti ed in presenza anche di una diversa matrice più o meno abbondante i legami intergranulari sarebbero assicurati e non si avrebbe liquefazione spontanea.

I terreni sui quali insisterà l'opera in oggetto costituiti da rocce vulcaniche (lave e piroclastiti) possono essere definiti *difficilmente liquefacibili*.

11. CONCLUSIONI

Il presente studio geologico - tecnico finalizzato alla riconferma di vincolo a Parco (Zona F3 – Verde di quartiere e parchi urbani e suburbani) dei terreni ricadenti tra la Via Francesco Petrarca e la Via Francesco Gentile, ed in particolare ricadenti nel Foglio 18, particelle 392, 743, 363, 740, 754, 756, 3780, 3782, 3787, 3791 nel comune di Trecastagni (CT), è stato eseguito sulla scorta dei numerosi sopralluoghi sui luoghi di interesse, su precedenti studi geologici e sulla bibliografia tematica disponibile per l'area oggetto di studio.

Alla luce del lavoro svolto, si può concludere che:

- l'area in esame non presenta potenziali turbative geomorfologiche a carico dei terreni interessati dal progetto;
- dal punto di vista geologico, l'area oggetto di studio presenta in affioramento le colate laviche e piroclastiti della Formazione di Torre del Filosofo;
- dal punto di vista idrogeologico, il litotipo in esame si presenta permeabile;
- dal punto di vista sismico, l'area in oggetto ricade in II categoria sismica con un coefficiente sismico di 0,07; l'intensità massima attesa al sito è pari al 9°;
- in base alle caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei terreni di fondazione, il sito può essere considerato in **Categoria B,** in base alle caratteristiche morfologiche il sito può essere considerato in **Categoria T1** secondo quanto riportato nella tab 3.2.II del D.M. 17/01/2018;
- le caratteristiche litologiche ed idrogeologiche dei terreni in studio escludono la possibilità di liquefazione;
- dal punto di vista geotecnico, i parametri che responsabilmente possono essere presi in considerazione sono quelli discussi nei paragrafi precedenti.

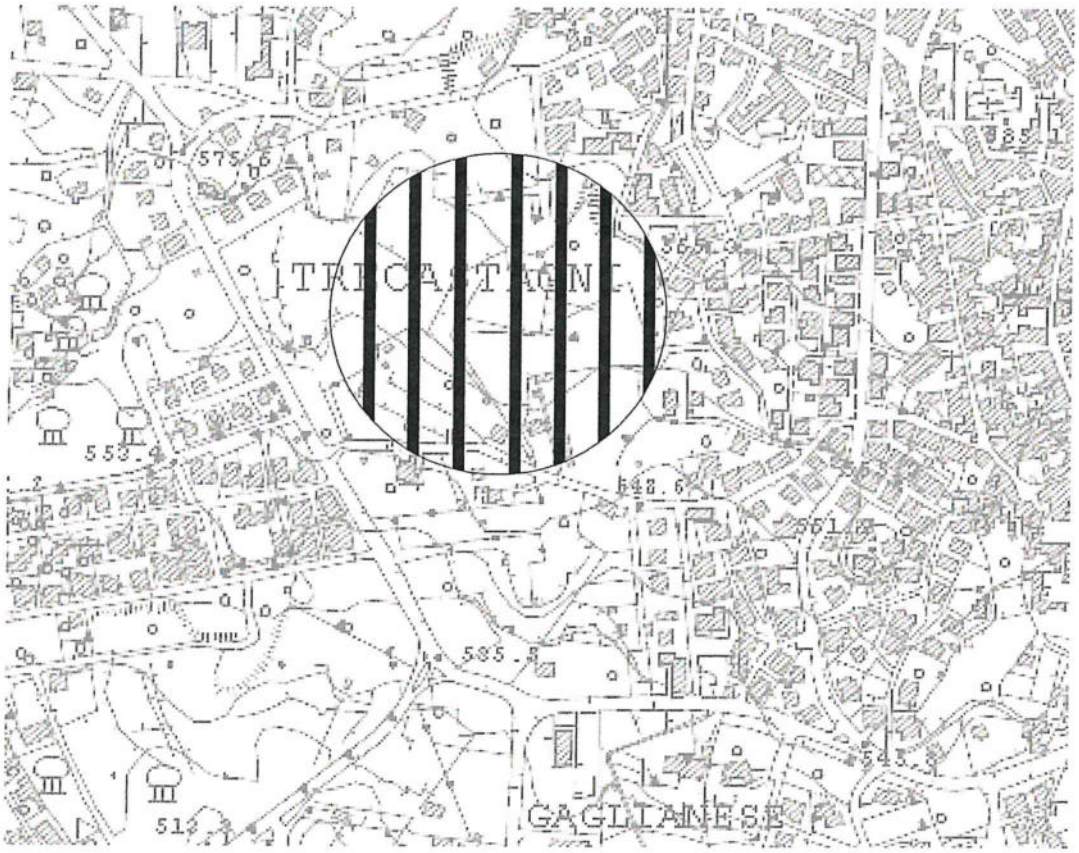
In conclusione, visto la delibera del commissario ad Acta n° 01 del 22/02/2007 di adozione del P.R.G., come modificato dalla delibera consiliare n° 107 del 23/12/2009 ed aggiornato con delibera consiliare n°69/10; visto il decreto VAS n. 486 del 25/09/2012; visto il D.D.G. condizionato n° 272 del 23/11/2012 di approvazione del P.R.G.; visti gli strumenti urbanistici e gli atti esistenti in comune, si riconferma il vincolo a Parco (Zona F3 – Verde di quartiere e parchi urbani e suburbani)

dei terreni ricadenti tra la Via Francesco Petrarca e la Via Francesco Gentile, ed in particolare ricadenti nel Foglio 18, particelle 392, 743, 363, 740, 754, 756, 3780, 3782, 3787, 3791 nel comune di Trecastagni (CT)

IL GEOLOGO
Dott. Giuseppe Astuti

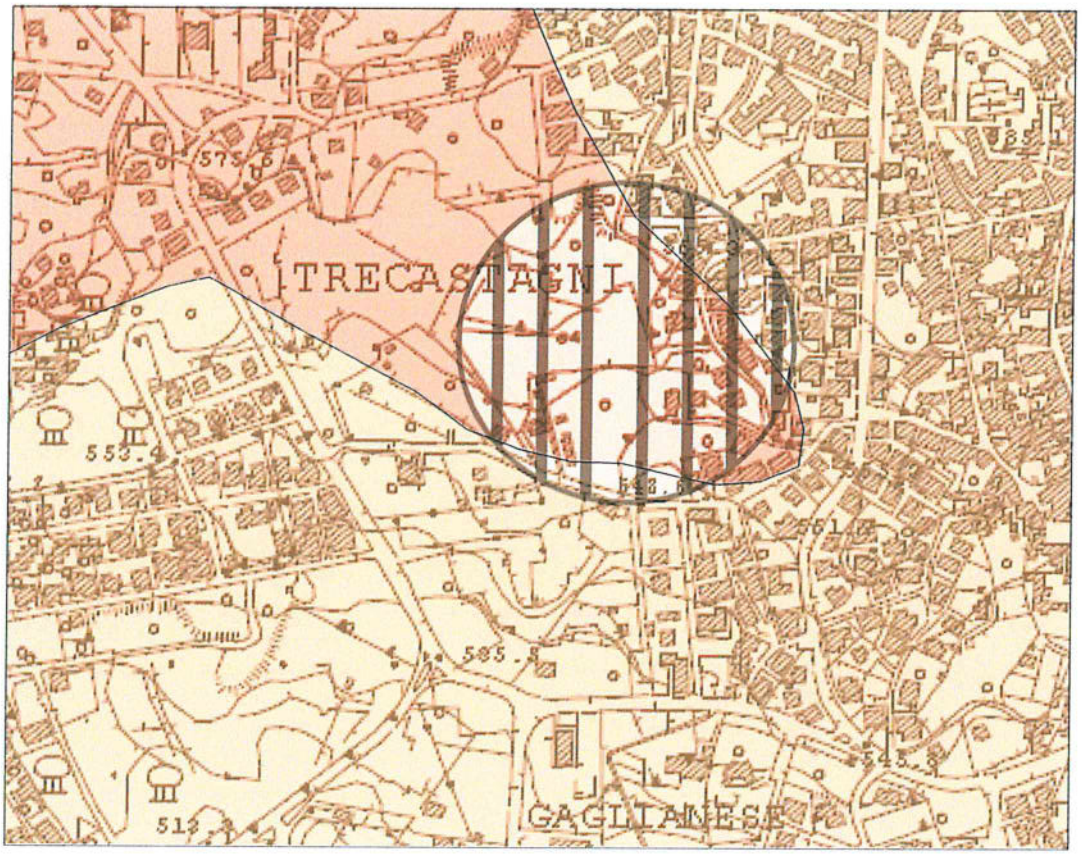
ALLEGATI

COROGRAFIA
(SCALA 1:10.000)



Area oggetto di studio

CARTA GEOLOGICA
(SCALA 1:10.000)



Area oggetto di studio

Formazione Torre del Filosofo: Colata lavica del 1408 (122 a.C - 1669)

Formazione Pietracannone: Colata lavica Trecastagni (3,9 ka - 122 a.C.)

CARTA IDROGEOLOGICA
(SCALA 1:10.000)



Area oggetto di studio

Colate laviche storiche in livelli e banchi fessurati, alternati a scorie sciolte o parzialmente cementate. Permeabilità elevata per fessurazione e porosità

Isopiezometrica della falda idrica e relativa quota in m.s.l.m.

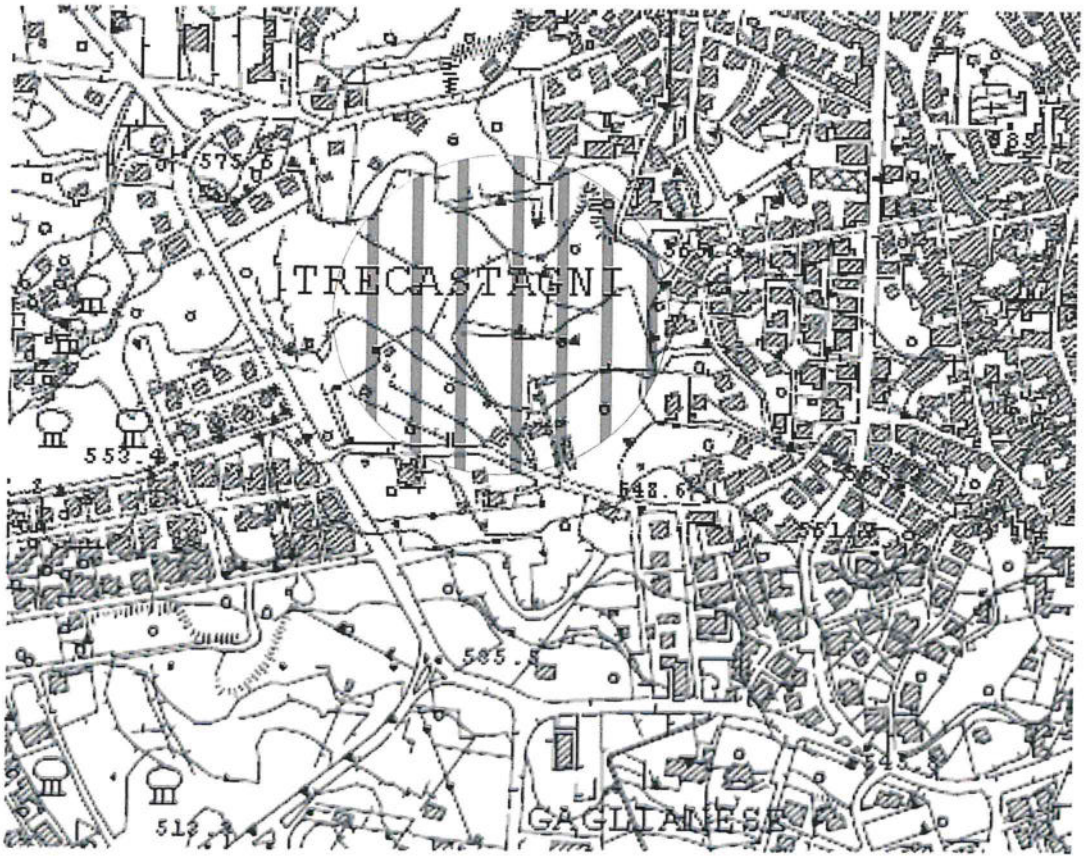
STRALCIO CARTA DEI DISSESTI N. 18
TAVOLA N° 625130 DEL PAI
(Scala 1:10.000)



Area oggetto di studio

Nessun dissesto

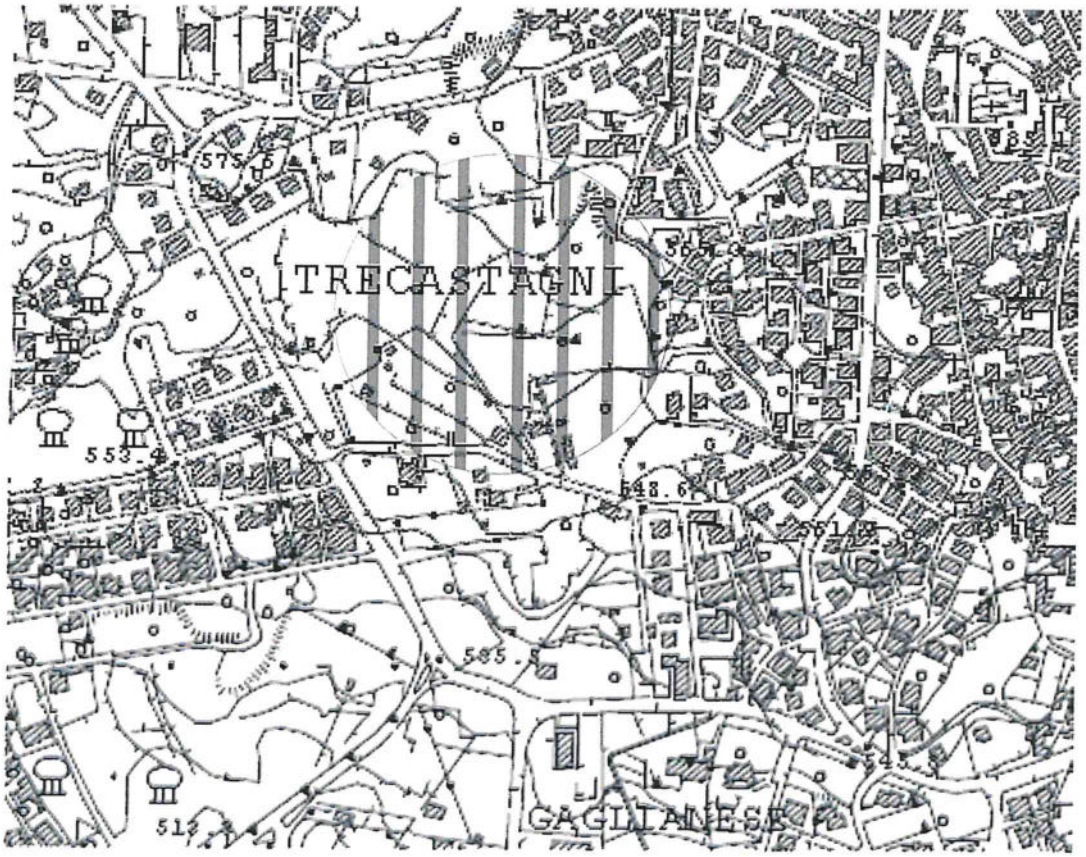
STRALCIO CARTA DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO N° 18 TAVOLA 625130 DEL PAI (Scala 1:10.000)



Area oggetto di studio

Nessuna pericolosità né rischio geomorfologico

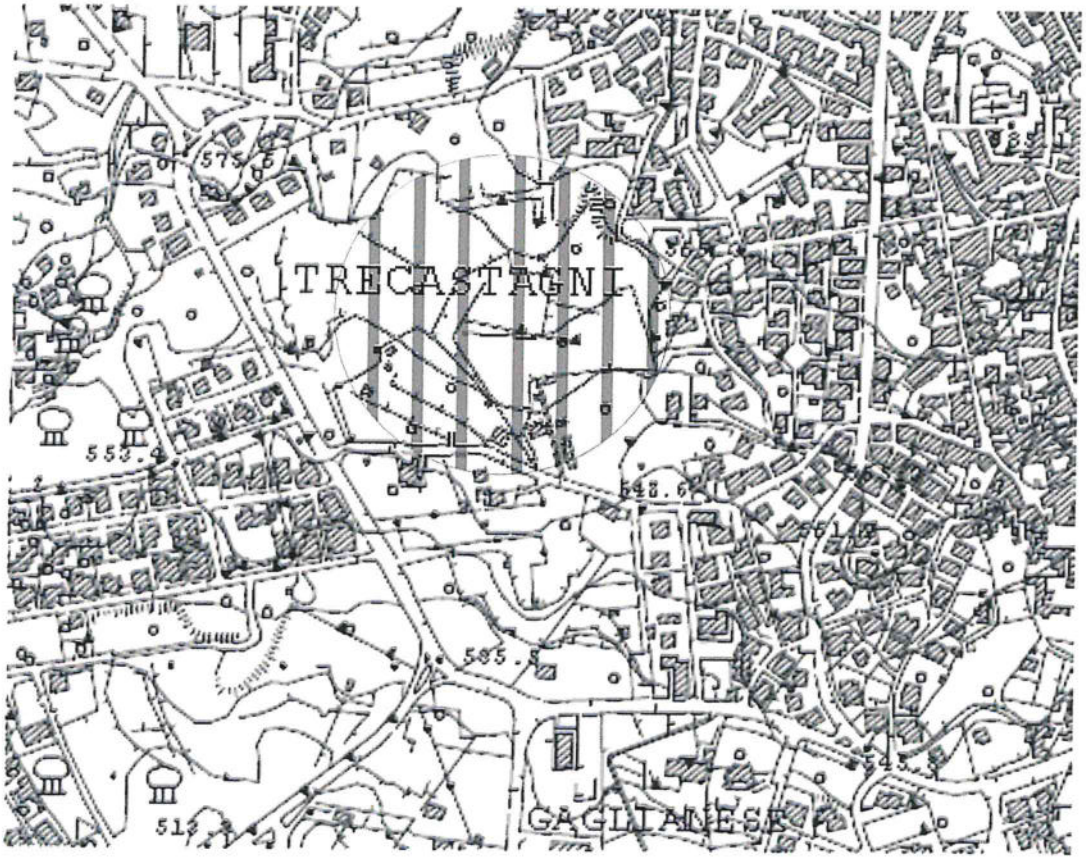
STRALCIO CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA PER FENOMENI DI ESONDAZIONE N° 18 TAVOLA 625130 DEL PAI (Scala 1:10.000)



Area oggetto di studio

Nessuna pericolosità idraulica

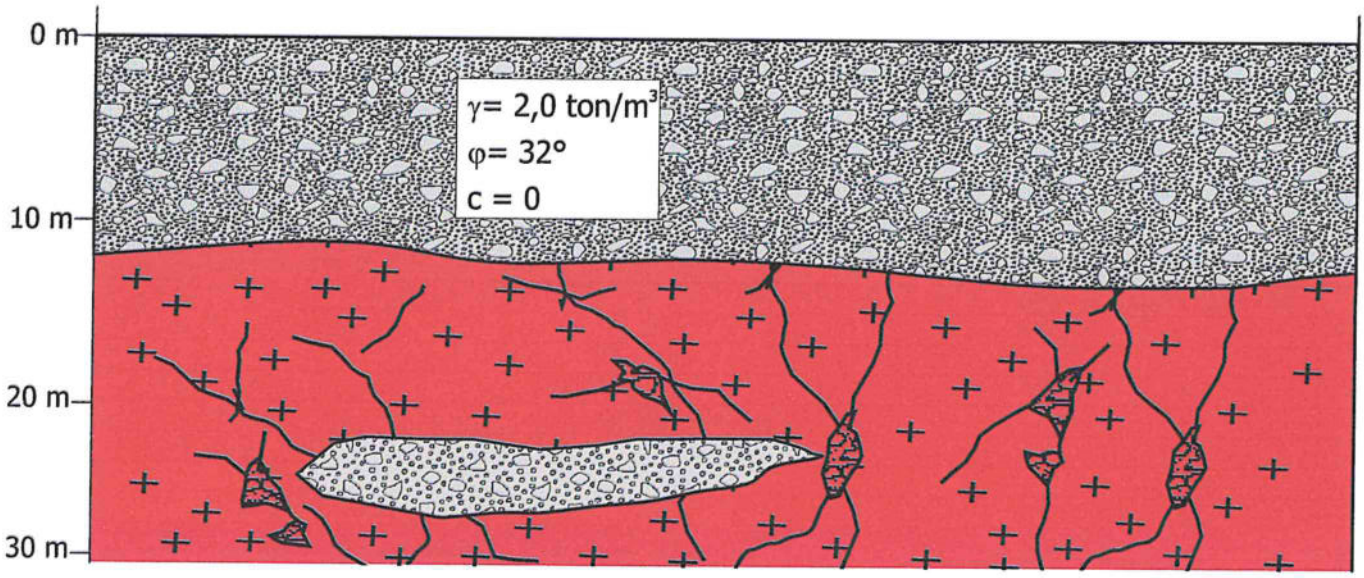
STRALCIO CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO PER FENOMENI DI ESONDAZIONE N° 18 TAVOLA 625130 DEL PAI (Scala 1:10.000)



Area oggetto di studio

Nessun rischio idraulico

SEZIONE LITOTECNICA
(Scala 1:400)



Lava scoriacea e/o "rifusa".

Lave basaltiche, localmente fessurate e fratturate, associate a prodotti vulcanoclastici e/o scoriacei.

NORME DA INTEGRARE CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.D.G. condizionato n° 272 del 23 novembre 2012

INDICE RELATIVO AGLI ARTICOLI DELLE NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1 - Definizioni relative agli interventi

Art. 2 - Modalità di attuazione delle prescrizioni urbanistiche

Art. 3 - Gli interventi edilizi

Art. 4 - Norme a tutela di valori storici ,artistici ed ambientali

Art. 5 - Aree soggette a tutela di interesse paesaggistico

Art. 6 - Norme a tutela del sistema ecologico

Art. 7 - Caratteri edilizi

Art. 8 - Azzonamento del territorio

Art. 9 - Zona "A" -Margine della città storica consolidata oggetto di piano particolareggiato già adottato

Art. 10 - Zona A.1 - Citta storica consolidata di interesse tessutale

Art. 11 - Zona "B1" di prima periferia della città storica consolidata

Art. 12 - Zona "B2" di seconda periferia della città storica consolidata

Art .13 - Zona "B2.1" Aree soggette a sole operazioni di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, con divieto assoluto di demolizioni e ricostruzioni

Art. 14 - Zona "B3" di saturazione delle previsioni dell'attuale P.R.G.

Art. 15 - Zona "C1" di completamento delle previsioni dell'attuale P.R.G.

Art. 16 - Zona "C2" di recupero ambientale e riqualificazione urbanistica

Art. 17 - Zona "C1S" di edilizia residenziale pubblica ex Legge 167

Art. 18 - Zona "Ct" aree per insediamenti alberghieri

Art. 19 - Zona "Ct.1" aree per insediamenti turistici per la realizzazione di alberghi di modeste dimensioni e/o pensioni

Art. 20 - Zona "Ct.2" aree per insediamenti turistici alberghieri e per il tempo libero

Art. 21 - Zona "D1" aree per insediamenti produttivi e commerciali

Art. 22 - Zona "D2" aree per insediamenti produttivi artigianali e commerciali

Art. 23 - Zona “E” aree a verde agricolo

Art. 24 - Zona “E.1” aree boschive vincolate

Art. 25 - Zona “E.1.2” - fascia di rispetto aree boschive

Art. 26 - Zona “E.2.” Aree per parchi agricoli periurbani

Art. 27 - Zona “E.3” Aree di verde periurbano suscettibili di rinaturazione

Art. 28 - Zona “E.3.1” Aree di verde agricolo periurbano coltivato dai privati suscettibile di utilizzazione per didattica ambientale iniziativa pubblica/privata

Art. 29 - Zona “E.4” Aree di verde agricolo suscettibili di insediamenti per l’agriturismo e turismo rurale in forma individuale o collettiva

Art. 30 - Zona “E.4.1” Aree di verde agricolo suscettibili di insediamenti per l’agriturismo e turismo rurale

Art. 30 - Zona “E.5” Aree di verde agricolo intraurbano coltivato e rivalorizzato dai privati

Art. 31 - Zona”F1” Attrezzature di interesse collettivo, pubblico o privato

Art. 32 - Zona”F.2” Spazi di verde per l’arredo urbano pubblici e privati

Art. 33 - Zona”F.3” Verde di quartiere e parchi urbani

Art. 34 - Zona “F.4” Verde per attrezzature sportive

Art. 35 - Zona “F.5” Verde di notevole valenza pubblico o privato

Art. 36 - Zona “F.6” Aree per mostre e svago

Art. 37 - Zona “F.7” Verde agricolo per discarica inerti

Art. 38 . Zona “F8” Aree per turismo religioso - all’aperto attrezzabili per manifestazioni permanenti o temporanee

Art. 39 - Zona “F.9.” Turismo religioso - manufatti edilizi da ristrutturare per l’accoglienza

Art. 40 - Zona “V.1” Aree di inedificabilità per vincolo idrogeologico o geologico in genere o per interesse naturalistico e ambientale

Art. 41 - Zona “V.2” Fascia di igiene ambientale

Art. 42 - Zona “V.3” Fascia di piantumazione arborea ad alto e medio fusto di protezione ambientale

Art. 43 - Zona “V.4” Fascia di rispetto cimiteriale

Art. 44 - Zona “ V.5” Fascia di rispetto dal ciglio stradale

Art. 45 – Norma transitoria

Art. 46 - Caratteri e simboli che identificano le varie destinazioni d'uso delle zone e i confini del territorio

ART. 1

DEFINIZIONI

1) Ambito di intervento (Ai)

Si intende per ambito di intervento un territorio nel quale l'attuazione del Piano Regolatore Generale richiede un intervento urbanistico unitario, preliminare agli interventi edilizi.
L'ambito di intervento è la superficie territoriale entro la quale si può operare in base alle direttive della circolare Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 2/79 del 3 Febbraio 1979 per iniziativa privata o entro cui si può operare con piani attuativi di iniziativa pubblica.

1a) Comparto edilizio (art. 11 della L.R. 27 Dicembre 1978, n . 71)

Comparto edilizio è l'area di intervento individuata (dall'Amministrazione o su richiesta dei privati interessati, nei modi previsti dalla legge) nelle zone soggette ad interventi di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo le previsioni del Piano Regolatore Generale e del piano di recupero di cui al Tit. IV della Legge 5 Agosto 1978, n.457, al fine di assicurare il rispetto delle esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi, nonchè un'equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati.

2) Superficie territoriale (St = mq o ha)

E' la superficie totale di un ambito di intervento **(Ai)** interessato unitariamente da interventi privati e/o pubblici.
Essa comprende:

- La superficie fondiaria **(Sf)** destinata agli interventi edilizia abitativi o produttivi;
- - La superficie fondiaria **(Sf)** destinata alle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano Regolatore Generale o che si renda necessario reperire in fase di attuazione delle sue previsioni;
- Le aree stradali **(Ss)** esistenti o di progetto, interne o perimetrali, pubbliche oppure private aperte al pubblico transito, compresi i nodi e gli svincoli;
- Le aree di rispetto **(Sr)** di attrezzature e manufatti pubblici o di pubblico interesse.

Non comprende invece:

- Le aree e gli spazi che sono già di proprietà pubblica o di uso pubblico;
- Le aree private già edificate, limitatamente alle porzioni che si considerano di pertinenza degli edifici esistenti.

3) Superficie fondiaria (Sf = mq o ha)

E' la porzione di superficie territoriale **(St)** avente un azzonamento omogeneo, che è riservata agli interventi edilizi abitativi o produttivi da attuare direttamente.
Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale **(St)** le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria delimitate dal Piano Regolatore Generale o dai piani attuativi, le aree stradali **(Ss)** pubbliche o aperte al pubblico transito esistenti o previste dal Piano Regolatore Generale e le sue aree di rispetto **(Sr).**
La superficie fondiaria **(Sf)** comprende invece le aree stradali private, le aree verdi di uso privato e le aree di parcheggio di uso privato.

4) Lotto minimo (L min = mq) e lotto massimo (L max = mq)

Definisce l'area minima richiesta o massima consentita per un intervento edilizio diretto. Esso può risultare dalla mappa catastale o da un frazionamento operato nell'ambito di un piano attuativo.

5) Superficie coperta (Sc)

Misura l'area risultante dalla proiezione su un piano orizzontale delle parti fuori terra di tutti i fabbricati principali ed accessori, delimitate dal profilo esterno delle murature perimetrali, compresi i corpi e gli elementi in aggetto (balconi chiusi), i porticati, le tettoie e le pensiline.
Non si computano i balconi aperti, i cornicioni, le grondaie e le pensiline d'ingresso.

6) Rapporto di copertura (Rc)

E' la proiezione di area edificabile che può essere coperta dai fabbricati e si esprime con il rapporto tra la superficie coperta **(Sc)** e la superficie fondiaria **(Sf).**
Tale rapporto **Sc/Sf** deve risultare **<=** al rapporto di copertura riportato nelle presenti norme.

7) Indice volumetrico (mc/mq)

Ai fini edificatori definisce in MC il volume edilizio **(Ve)** che si può costruire su un MQ di area edificabile; ai fini di verifica, è il rapporto numerico tra il volume edilizio complessivo dei singoli edifici espresso in metri cubi e la superficie considerata espressa in metri quadrati.
Esso può essere:

- **Fondiario (If)** e definisce il volume edilizio costruibile sull'unità di superficie fondiaria **(Sf);**
- **Territoriale (It)** e definisce il volume edilizio pertinente all'unità di superficie territoriale **(St).**

8) Volume edilizio (Vc = mq)

Il volume edilizio computabile è il volume che compete ad ambito di intervento o ad un lotto. Si calcola moltiplicando l'area edificabile per indice volumetrico - territoriale o fondiario - fissato dal Piano Regolatore Generale.
L'integrale fruibilità del volume edilizio computabile è però subordinata al contestuale rispetto di tutti gli altri parametri edilizi, quali distanze, altezze etc..
Il volume edilizio effettivo concerne tutti i fabbricati principali ed accessori esistenti, da mantenere e/o da costruire e di ciascuno comprende la parte fuori terra compreso l'eventuale sottotetto.
Esso è la somma dei volumi di ciascun piano fuori terra comprendendo anche il volume di spazi

coperti ma aperti almeno per due lati (portici, logge, tettoie).

9)Altezza degli edifici (He = ml)

Le altezze di un edificio si misurano a partire dalla quota del terreno sistemato sino all'estradosso del solaio di copertura del locale abitabile più alto, nel caso di tetto piano; sino alla linea di gronda, nel caso di tetto inclinato o curvo. Per gli edifici ubicati lungo strade in pendenza, la quota del terreno sistemato va computata lungo la linea passante per il punto mediano tra le due quote riguardanti la facciata prospiciente la strada in pendenza (vedi esempi appendice...)
Per terreno sistemato si intende il terreno che risulta dai terrazzamenti artificiali o da sbancamenti autorizzati, effettuati e sistemati prima del rilascio della concessione edilizia. Le altezze rispettano le prescrizioni discendenti dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e dai Decreti Ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996.

10) Allineamento (All = ml)

Un edificio si dice allineato se la sua fronte verso la strada è sul filo stradale oppure parallela ad esso.
I fabbricati debbono avere sempre una facciata parallela al filo stradale, salvo che l'allineamento sia altrimenti fissato da un piano attuativo.

11) Arretramento (Arr=ml)

E' la distanza minima che l'edificio deve osservare dal limite di uno spazio pubblico (strada o piazza) od anche privato.
L'arretramento degli edifici è determinato dalla larghezza della sede stradale e/o dalla distanza minima tra le facciate che si fronteggiano di cui recita il D.M. 2 aprile 1968, n.1444.

12) Distacco (Ds = ml)

E' la distanza minima che l'edificio deve osservare da altri edifici situati sullo stesso lotto o su altri lotti, oppure dai confini o da altre opere preesistenti, di cui recita il D.M.
2 aprile 1968, n. 1444.
I distacchi rispettano le prescrizioni discendenti dalla Legge 2 febbraio 1974, n.64.

13) Piani interrati o seminterrati

L'eventuale piano interrato o seminterrato che in tutte le zone omogenee del P.R.G. potrà avere superficie maggiore non superiore al 25% della proiezione del piano terra da questo vanno escluse intercapedini che non dovranno essere superiori a ml.1,00.

ART. 2

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI URBANISTICHE

Il Piano Regolatore Generale si attua:

a) Con piani attuativi.

Sono piani attuativi:

- Il piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n.167 ed alla

L.R. 6 maggio 1981, n.86;

- Il programma costruttivo di cui alla L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 - art 12 ed alla Circolare Assessorato Territorio e Ambiente n. 3/79;
- Il piano di lottizzazione di cui alla L.R. 27 dicembre 1978, n.71 - art. 14 ed alla Circolare Assessorato Territorio e Ambiente n. 2/79;
- I piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla Legge 5 agosto 1978, n.457 - art. 28;
- I piani per gli insediamenti produttivi di cui alla L.R. 27 dicembre 1978, n.71 - art. 18 ed alla circolare Assessorato Territorio e Ambiente n. 1/79.

b) con singola concessione edilizia

La singola concessione edilizia nei centri abitati, nelle zone di completamento e nelle zone di espansione urbana è subordinata all'esistenza delle opere pubbliche di urbanizzazione primaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n.847 (servizi a rete, viabilità, parcheggio pubblico, verde di quartiere) o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione della stessa nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione (legge 17 agosto 1942, n.1150 - art. 31; dalla L.R. 27 dicembre 1978, n.71 - art. 36; legge 28 gennaio 1977, n.10, art. 4; R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 220; L.R. 31 maggio 1944, n. 17) purchè tali opere pubbliche di urbanizzazione primaria siano previste nel programma triennale dei lavori pubblici del Comune.

ART. 3
GLI INTERVENTI EDILIZI

L'attività edilizia è subordinata ai seguenti istituti:

1.- Comunicazione
Le opere interne sono soggette a comunicazione al Sindaco nei modi normati dalla L.R. 10 agosto 1985, n. 37 - art.9;

2.Autorizzazione
Sono soggette ad autorizzazione del Sindaco nei modi normati dalla L.R. 19 agosto 1985, n, 37 - art. 5: gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, così come definiti dalla L.R. 27 dicembre 1978, n.71 - art. 20; le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero; le demolizioni; le escavazioni di pozzi e le strutture ad esse connesse; la costruzione di recinzioni con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all'art. 6 della L.R. 10 agosto 1985, n.37; la costruzione di strade interpoderali o vicinali, nonchè i rinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere.
E' soggetta ad autorizzazione del Sindaco ai sensi dell'art 10 della L.R. 10 agosto 1985, n. 37, la variazione della destinazione d'uso degli immobili con le limitazioni previste nello stesso articolo di legge che vieta il mutamento di destinazione degli immobili dall'uso industriale ed artigianale in quello residenziale nelle zone territoriali omogenee "D" di cui al D.M. 2 aprile 1968.

3.Concessione

Sono soggette a concessione edilizia nei modi normati dall'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n.1150, dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 1978, n.71 e dalla legge 28 gennaio 1977, n.10, tutte le

opere pubbliche e private di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi nei precedenti punti 1. e 2.
Per le opere pubbliche la concessione edilizia è rilasciata nei modi previsti dall'art. 154 della L.R. 1 settembre 1993, n.25.

4. Esenzioni

Ai sensi dell'art. 6 della L.R, 10 agosto 1985, n. 37, non sono soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione le opere di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a) dell'art. 20 della L.R. 27 dicembre 1978, n.71, la recinzione di fondi rustici, le strade pedonali, le opere di giardinaggio, il risanamento e la sistemazione dei suoli pedonali, il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie, le costruzioni di serre, cisterne ed opere connesse interrate, le opere per lo smaltimento di acque piovane, le opere di presa e distribuzione di acqua di irrigazione da effettuarsi in zone agricole.

ART. 4
NORME A TUTELA DI VALORI STORICI, ARTISTICI ED AMBIENTALI

1. **-** In tutte le zone omogenee individuate ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n.1444 debbono essere tutelati, nell'ambito dell'attività edilizia consentita, i valori storici, artistici ed ambientali laddove essi costituiscono elementi caratterizzanti della stessa zona.
2. - Per gli edifici esistenti, indipendentemente dai vincoli specifici imposti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, occorre ripristinare i valori storici, artistici ed ambientali originari degli spazi interni; restituire agli edifici la loro primitiva configurazione architettonica;
3. - Per le opre da eseguirsi in zone o in edifici sottoposti ai vincoli di cui alle legge 1 giugno 1939, n.1089, 29 giugno 1939, n.1497, 8 agosto 1985, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio della concessione edilizia è sempre subordinato alla preventiva approvazione del progetto da parte della Soprintendenza ai Beni culturali e Ambientali e comporta l'impegno del richiedente all'integrale conservazione degli elementi architettonici e murari artistici, noti e ritrovabili, sia interni che esterni;
4. - A tutti gli edifici pubblici la cui costruzione sia databile a più di cinquant'anni addietro dalla data di entrata in vigore delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, viene apposto "ope legis" il vincolo di bene monumentale ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089.

ART.5
AREE SOGGETTE A TUTELA DI INTERESSE PAESISTICO

Le aree di interesse paesistico soggette a tutela sono:

a) le aree vincolate dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche ed integrazioni;
b) le aree vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni;
c) le aree soggette alle limitazioni edilizie di cui all'art. 15 della L.R. 12 giugno 1996, n.78 e successive modifiche ed integrazioni (arretramento di ml. 200 dai boschi e di ml. 100 dai laghi);
d) le aree ricadenti in zone di riserve naturali come definite dalla L.R. 6 maggio 1981, n.98;

e) le aree ricadenti in zone di parchi naturali richiamati dalla medesima legge;
f) le aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30 aprile 1991, n.15;
g) le aree demaniali forestate e tutte le aree forestate anche private;
h) le aree soggette ad usi civici.

In queste aree oltre alle limitazioni discendenti dalle relative normative che tutelano i vincoli, è vietata ogni alterazione dello stato di fatto dell'andamento del terreno e del quadro ambientale generale.

Nelle stesse aree è vietata altresì l'apertura di cave, la sistemazione dei terreni in pendio, l'abbattimento di alberi, sterri, rinterri, accatastamento o deposito all'aperto di materiali.

ART.6
NORME A TUTELA DEL SISTEMA ECOLOGICO

1. - E' vietato alterare il deflusso naturale delle acque piovane o dei corsi d'acqua superficiali; alterare il coefficiente di assorbimento idrico del terreno naturale o di provocarne l'inquinamento;
2. - le aree private inedificate, non destinate a strada o a parcheggio, non possono essere pavimentate, bensì debbono essere sistemate a verde alberato, o in alternativa, lasciate all'uso agricolo;
3. - Nel caso di interventi su aree dotate di alberi ed arbusti, questi debbono essere rilevati: nello studio del progetto si debbono rispettare gli alberi esistenti;
4. - L'eventuale abbattimento di alberi può essere autorizzato con il preciso obbligo della sostituzione con altrettanti alberi da porre a dimora nel lotto;
5. - L'apertura di cave e l'ampliamento di quelle esistenti possono essere autorizzate solo in verde agricolo escludendo le aree sottoposte a particolare tutela discendente da legge o dallo stesso Piano Regolatore Generale;
6. - Le aree interno alle sorgenti ed ai pozzi debbono costituire fasce di tutela, di rispetto ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 7 del D.P.R. 24 maggio 1988, n.236 e successive modifiche ed integrazioni;
7. - Le aree intorno ai depuratori costituiscono fasce inedificabili di rispetto ai sensi dell'art. 46 della .R., 15 maggio 1986, n.27;
8. - Le aree intorno alle discariche di rifiuti urbani costituiscono fasce di arretramento edilizio ai sensi del D.A. del 31 dicembre 1984;
9. - Le aree intorno ai cimiteri costituiscono fasce di inedificabilità di rispetto ai sensi dell'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1943, n. 1265 e dell'art. 57 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
10. - Le aree intorno agli insediamenti insalubri di cui al D.M. del 19 novembre 1981 costituiscono fasce di rispetto ai sensi del richiamato T.U. delle leggi sanitarie;
11. - Ai sensi del R.D.L. del 30 dicembre 1023 e del regolamento n.1126 del 16 maggio 1926 nonchè dell'art. 866 del Codice Civile l'attività edilizia nelle aree soggette a vincolo idrogeologico e forestale è subordinata al nulla osta dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART. 7
CARATTERI EDILIZI

1. - Cortili

In aggiunta alle disposizioni dell'art. 61del Regolamento Edilizio si prescrive che, nei casi in cui è prevista o è autorizzata la formazione di un cortile anche comune a più proprietà, il rapporto fra la superficie del cortile e la superficie delle pareti che lo delimitano non deve essere inferiore ad 1/5,
La superficie del cortile si considera al netto della proiezione degli sporti che su di esso si affacciano, escluse le gronde.
Lungo il perimetro del cortile non sono ammesse zone rientranti la cui profondità superi 2/3 della loro larghezza.
Nelle nuove costruzioni, ricostruzioni o notevoli modifiche dei fabbricati esistenti non è ammessa la formazione di chiostrine o cavedi.
Negli agglomerati esistenti i cortili debbono costituire un sistema di viabilità pedonale indipendente dalle strade veicolari per meglio collegare tra loro aree pedonali.

2.- Strade

Le strade pubbliche previste dal Piano Regolatore Generale e quelle che saranno progettate con i piani attuativi debbono rispettare le caratteristiche tecniche della categoria cui sono destinate secondo le indicazioni C.N.R. (bollettino ufficiale Norme Tecniche n. 60) e le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, per cui si distinguono: a) strade primarie; b) strade di scorrimento; c) strade di quartiere d) strade locali.
Le strade private in zona residenziale debbono avere una carreggiata di almeno ml. 5,50 ed un marciapiede per ambo i lati di ml.0,75.
Per quanto riguarda le strade progettate all'interno di piani attuativi nelle zone di espansione urbana esse debbono avere larghezza della carreggiata di ml. 10,00 e un marciapiede per ambo i lati di ml. 1,50, in questi ultimi dovranno essere inseriti degli alberi di medio fusto ogni ml. 10,00.

3.- Parcheggi

I parcheggi pubblici, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n.1444, rappresentano opera i urbanizzazione primaria; sono parte integrante della viabilità, sono luoghi di interscambio tra viabilità carrabile e viabilità pedonale.
Essi debbono essere realizzati contemporaneamente alla costruzione degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, etc., cui sono preposti per legge.
I parcheggi privati sono obbligatori per tutte le nuove costruzioni pubbliche e private ai sensi della legge 24 marzo 1989, n.122 che, all'art. 2, recita: " nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura

non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione".
Nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici nelle zone, "B1" e "B2" la superficie da destinare a parcheggio privato è pari ad un metro quadrato ogni venti metri cubi di costruzione: come circolare Assessorato territorio e Ambiente n. 19437 del 18 aprile 1990;
Per le costruzioni già esistenti, i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terra dei fabbricati, parcheggi privati da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari. I parcheggi privati di cui alla citatya legge 122/89 non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso.
Qualora i parcheggi privati, nelle zone "A" e "B", non potessero realizzarsi a causa di caratteri urbano-tipologici all'interno degli edifici ristrutturati o ricostruiti, gli spazi destinati a parcheggio privato possono essere reperite nelle aree limitrofe già previste a parcheggio dal P.R.G. nei modi e forme che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno in sede di rilascio della concessione edilizia.
Per gli impianti sportivi ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 agosto 1989, l'area minima complessiva del parcheggio non deve essere inferiore ad 1 mq per ogni spettatore.
Per gli insediamenti commerciali con superficie utile non superiore a mq. 100 e per gli insediamenti direzionali, i parcheggi pubblici debbono essere reperiti nel rispetto del D.M.- 2 aprile 1968, che al punto 2 dell'art. 5 recita; " nei nuovi insediamenti commerciali e direzionali a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggio" (in aggiunta a quelli privati di cui alla citata legge 122/89).

4.- Piazze

Nei nuovi piani attuativi è obbligatoria la progettazione di nuove piazze quale luogo rappresentativo della vita collettiva e nelle piazze è vietato prevedere parcheggi.

5.- Fabbricati accessori

Sono fabbricati accessori quelli destinati al servizio di un edificio residenziale, produttivo o commerciale. I fabbricati accessori non possono essere soggetti ad abitabilità.

6.- Accessi veicolari alla proprietà

In aggiunta alle disposizioni dell'art. 80 del Regolamento Edilizio, si prescrive che i passi carrai debbono essere larghi almeno ml.3,00 e fino a ml. 6.50; distanti ml. 2 da un altro passo carraio ed almeno ml. 1 dal confine di proprietà.

ART. 8
AZZONAMENTO DEL TERRITORIO

1. **-** Al fine di una razionale organizzazione spaziale delle funzioni e delle utilizzazioni permesse nonché di un ordinato assetto tipologico, il territorio comunale è diviso in zone territoriali omogenee ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n.1444.
   Le zone previste sono distinte graficamente nelle tavole in scala 1: 10.000 e in scala 1:2.000 del Piano Regolatore Generale.

2. Il Piano Regolatore Generale delimita gli ambiti territoriali al cui interno sono regolamentate le destinazioni d'uso degli immobili.

Le zone territoriali omogenee di cui al comma precedente sono distinte come al successivo articolo 9.

ART.9
ZONA "A" Margine della città storica consolidata, oggetto di piano particolareggiato già approvato

Le zone classificate con la lettera "A", sono quelle parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di esso, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parti integranti per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

In tale zona il Piano Regolatore Generale si attua mediante "intervento urbanistico preventivo", sotto forma di un unico Piano Particolareggiato, al fine di garantire la unitarietà e l'oomogeneità del rinnovamento del tessuto edilizio urbano ed edilizio, al cui interne potranno essere individuati dei comparti di intervento (di iniziativa pubblica o privata) fino a giungere all'isolato come unità minima di intervento.

In tale zona essendo stato approvato il Piano Particolareggiato la disciplina urbanistica viene regolata dalle apposite norme di attuazione annesse allo stesso.

In tale zona sono ai sensi della Legge 5 agosto 1978 n. 457, con le ulteriori specificazioni stabilite dell'art. 20 della L.R. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni sono ammessi esclusivamente gli interventi di :

1) Manutenzione ordinaria;
2) Manutenzione straordinaria;
3) Restauro- Ristrutturazione;
4) Ripristino (filologico e tipologico)
5) Demolizioni parziali.

In nessun caso è consentito l'aumento della volumetria e delle altezze preesistenti mentre per la modifica dei prospetti e delle coperture le stesse risultano già disciplinate dalle norme di attuazione del Piano Particolareggiato a cui si demanda.

ART.10
ZONA "A.1" Città storica consolidata di interesse tessutale

Attività edilizia

L'attività urbanistico - edilizia si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione, la comunicazione ed i piani particolareggiati di recupero ex legge 457/8. Detta attività è soggetta alla legge sismica ed alle limitazioni delle norme tecniche di attuazione del D.M. LL.PP. 24 gennaio 1986

- **Destinazione d'uso degli immobili**

La destinazione d'uso degli immobili è residenziale con le relative attrezzature e servizi.
Sono consentite attività commerciali per le esigenze di quartiere, nonchè attività direzionali (uffici, case di cura, pensioni, ect.) purchè compatibili con la struttura urbana della zona.
Il cambio di destinazione d'uso degli immobili può essere consentito, ai sensi dell'art. 10 della legge Reg. 37/85, nel rispetto della zona residenziale purchè sussistano i requisiti urbanistici relativi ai parcheggi pubblici e privati ed alla circolazione veicolare.

- **Cortili e spazi liberi**

Nello spirito della tradizione tipologica è consentita la formazione di nuovi spazi liberi, pubblici e privati attinenti a più proprietà, come normati dallart.7 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione nonché il ripristino di quelli esistenti, ove possibile.
Detti spazi non possono essere asserviti a parcheggio.
Sono vietati gli elementi edilizi (accessi, tettoie,etc.,) che possono modificarne sia la sagoma sia l'uso.

- **Materiali**

Per il ripristino edilizio e la ristrutturazione edilizia è obbligatorio attenersi all'uso di materiali che non contrastino con le caratteristiche dell'ambiente urbano.

- **Prescrizioni**

In assenza del piano particolareggiato di recupero ex legge 457/78, l'attività edilizia è limitata agli interventi di cui alle lettere a),b),c), dell'art. 20 della L.R. 27 dicembre 1978,n.71 e nel rispetto dell'esistente reticolo di vie e piazze
L'applicazione della lettera d) ed e) del medesimo articolo 20 citato e/o la nuova edificazione sono subordinati all'approvazione del piano particolareggiato di recupero con il quale possono essere apportate modifiche agli spazi attualmente liberi sia pubblici che privati per un miglior assetto urbanistico dei luoghi.
Poichè nel Piano Regolatore Generale è stata operata la localizzazione di tutte le opere necessarie di urbanizzazione secondaria, con il piano particolareggiato di recupero possono essere individuati solo gli spazi pubblici per le opere di urbanizzazione primaria attinenti l'insediamento relativo.
La tipologia edilizia consentita deve rispettare l'ordito verticale ed orizzontale delle facciate degli edifici di pregio storico nonchè la destinazione d'uso residenziale delal zona di cui alla destinazione d'uso degli immobili del presente articolo.

ART.11
ZONA "B1" di prima periferia alla città storica consolidata

- **Attività edilizia**

L'attività urbanistico-edilizia si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione, la comunicazione ed i piani particolareggiati di recupero ex legge 457/8.

- **Destinazione d'uso degli immobili**

La destinazione d'uso degli immobili è residenziale con le relative attrezzature e servizi.
Sono consentite attività commerciali per le esigenze di quartiere, nonchè attività direzionali (uffici, case di cura, pensioni, ect.) purchè compatibili con la struttura urbana della zona.
Il cambio di destinazione d'uso degli immobili può essere consentito, ai sensi dell'art. 10 della legge Reg. 37/85, nel rispetto della zona residenziale purchè sussistano i requisiti urbanistici relativi ai parcheggi pubblici e privati ed alla circolazione veicolare.

- **Cortili e spazi liberi**

Nello spirito della tradizione tipologica è consentita la formazione di nuovi spazi liberi, pubblici e privati attinenti a più proprietà, come normati dallart.7 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione e dall'art. 61 del Regolamento Edilizio, nonché il ripristino di quelli esistenti, ove possibile.
Detti spazi non possono essere asserviti a parcheggio.

- **Materiali**

Per il ripristino edilizio e la ristrutturazione edilizia è obbligatorio attenersi all'uso di materiali che non contrastino con le caratteristiche dell'ambiente urbano.

- **Indice di densità edilizia fondiaria**

L'indice di densità edilizia fondiaria **(If)** massimo è di mc/mq 3,00.
Per i casi non contemplati dall'art. 28 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21, come modificato dall'art. 21 della L.R. 27 dicembre 1978, n.71, la densità fondiaria massima è di mc/mq 9,00 per i lotti di terreno interclusi con una superficie superiore a mq 120,00.
Per i lotti di terreno aventi una superficie superiore a mq.120,0 e non superiore a mq. 200,00, i volume massimo consentito è di mc 1.000.

- **Altezza massima degli edifici**

L'altezza massima degli edifici è di ml. 7,50 per n. 2 elevazioni fuori terra.
L'altezza massima relativa alle nuove edificazione, in ogni caso, è regolamentata dai decreti ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996 in relazione alla larghezza della strada su cui prospettano gli stessi edifici

- **Distanza tra fabbricati**

La distanza minima dal confine deve essere di:
1) ml.10,00 tra parati finestrate e non;
2) pari alla distanza preesistente per le operazioni di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

- **Distanza minima dal confine**

1) non inferiore a ml 5,00 quando non sul confine;

2) pari alla distanza preesistente per le operazioni di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
3) In questa zona è consentita anche la costruzione in aderenza o accomunamento.

- Distanza dagli spazi pubblici

Lungo gli assi viari esistenti ed interno a cortili e spazi liberi sia pubblici che privati, è obbligatorio costruire nel rispetto dell'allineamento edilizio preesistente, lasciando invariata la distanza esistente tra i fabbricati.
L'edificazione interno a cortili e spazi liberi, sia pubblici che privati, deve avvenire nel rispetto "cortili e spazi liberi" del presente articolo.

- Prescrizioni

Tutta l'attività edilizia deve rispettare l'assetto dell'esistente reticolo di piazze e vie.
Con la formazione di un piano particolareggiato di recupero possono essere apportate modifiche in tale assetto, in applicazione dell'art.10 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
Poiché nel Piano Regolatore Generale sono localizzate tutte le opere necessarie di urbanizzazione secondaria, con il piano particolareggiato di recupero è consentito che vengano individuati solo gli spazi pubblici per le opere di urbanizzazione primaria, attinenti l'insediamento considerato.
La tipologia edilizia dei nuovi edifici deve rispettare la destinazione d'uso residenziale della zona di cui al punto "destinazioni d'uso degli immobili" del presente articolo.

ART.12
ZONA "B.2" di seconda periferia della città storica consolidata

- Attività edilizia

L'attività urbanistico-edilizia si si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione e la comunicazione.
E' obbligatoria la preventiva redazione del piano di lottizzazione convenzionata in assenza delle opere di urbanizzazione primaria.
L'attività edilizia è soggetta alla legge sismica, alle limitazioni delle norme tecniche dei Decreti Ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996 ed al vincolo paesaggistico.

- Destinazione d'uso degli immobili

La destinazione d'uso degli immobili è residenziale con le relative attrezzature e servizi.
Sono consentite attività commerciali per le esigenze di quartiere, nonché attività direzionali (uffici, case di cura, pensioni etc.), purchè compatibili con la struttura urbana della zona.
Il cambio di destinazione d'uso degli immobili può essere consentito, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 37/85, nel rispetto della zona residenziale purché sussistano i requisiti urbanistici relativi ai parcheggi pubblici e privati ed alla circolazione veicolare.

- **Cortili e spazi liberi**

Nello spirito della tradizione tipologica dei cortili è consentita la formazione di nuovi spazi liberi, pubblici e privati attinenti a più proprietà, come normati dall'art. 7 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione nonché il ripristino di quelli esistenti, ove possibile.
Detti spazi non possono essere asserviti a parcheggio.

- **Materiali**

Per il ripristino edilizio e la ristrutturazione edilizia è obbligatorio attenersi all'uso di materiali che non contrastino con le caratteristiche dell'ambiente urbano.

- **Indice di densità edilizia fondiaria**

L'indice di densità edilizia fondiaria **(If)** massimo è di mc/mq 1,25.

- **Altezza massima degli edifici**

L'altezza massima degli edifici è di ml. 7,50 per n. 2 elevazioni fuori terra.
L'altezza massima relativa alle nuove edificazione, in ogni caso, è regolamentata dai decreti ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996 in relazione alla larghezza della strada su cui prospettano gli stessi edifici

- **Distanza tra fabbricati**

La distanza minima dal confine deve essere di:
1) ml.10,00 tra pareti finestrate e non;
2) pari alla distanza preesistente per le operazioni di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

- **Distanza minima dal confine**

1) non inferiore a ml 5,00 dai confini;
2) pari alla distanza preesistente per le operazioni di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

- **Distanza dagli spazi pubblici**

Lungo gli assi viari esistenti ed interno a cortili e spazi liberi sia pubblici che privati, è obbligatorio costruire nel rispetto dell'allineamento edilizio preesistente, lasciando invariata la distanza esistente tra i fabbricati.
L'edificazione interno a cortili e spazi liberi, sia pubblici che privati, deve avvenire nel rispetto "cortili e spazi liberi" del presente articolo.

- **Prescrizioni**

Poiché nel Piano Regolatore Generale sono localizzate tutte le opere necessarie di urbanizzazione secondaria, con il piano di lottizzazione convenzionata è consentito che vengano individuati solo gli spazi pubblici per le opere di urbanizzazione primaria, attinenti insediamento considerato e che le

opere di urbanizzazione secondaria vengano "monetizzate " a favore dell'Amministrazione per la realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione secondaria previste o per la manutenzione di quelle esistenti.

La tipologia edilizia dei nuovi edifici deve rispettare la destinazione d'uso residenziale della zona di cui al punto "destinazioni d'uso degli immobili" del presente articolo.

ART.13
ZONA "B.2.1" Aree soggette a sole operazioni di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, con divieto assoluto di demolizioni e ricostruzioni.

- Attività edilizia

In questa zona le uniche attività edilizie consentite nell'ambito della volumetria esistente e quella reltiva alla ristrutturazione e manutenzione, non possono essere cionsentire demolizioni e ricostruzioni.
L'attività urbanistico-edilizia si si attua attraverso l' autorizzazione edilizia e la comunicazione.
L'attività edilizia è soggetta alla legge sismica, alle limitazioni delle norme tecniche dei Decreti Ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996 ed al vincolo paesaggistico.

- Destinazione d'uso degli immobili

La destinazione d'uso degli immobili è residenziale con le relative attrezzature e servizi.
Sono consentite attività commerciali per le esigenze di quartiere, nonché attività direzionali (uffici, case di cura, pensioni etc.), purchè compatibili con la struttura urbana della zona.
Il cambio di destinazione d'uso degli immobili può essere consentito, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 37/85, nel rispetto della zona residenziale purché sussistano i requisiti urbanistici relativi ai parcheggi pubblici e privati ed alla circolazione veicolare.

- Cortili e spazi liberi

Nello spirito della tradizione tipologica dei cortili è consentita la formazione di nuovi spazi liberi, pubblici e privati attinenti a più proprietà, come normati dall'art. 7 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione nonché il ripristino di quelli esistenti, ove possibile.
Detti spazi non possono essere asserviti a parcheggio.

- Materiali

Per il ripristino edilizio e la ristrutturazione edilizia è obbligatorio attenersi all'uso di materiali che non contrastino con le caratteristiche dell'ambiente urbano.

ART.14
ZONA "B.3" di saturazione delle previsioni del precedente P.R.G.

- **Attività edilizia**

L'attività urbanistico-edilizia si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione e la comunicazione.
E' obbligatoria la preventiva redazione del piano di lottizzazione convenzionata in assenza delle opere di urbanizzazione primaria.
L'attività edilizia è soggetta alla legge sismica, alle limitazioni delle norme tecniche dei Decreti Ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996 ed al vincolo paesaggistico.

- **Destinazione d'uso degli immobili**

La destinazione d'uso degli immobili è residenziale con le relative attrezzature e servizi.
Sono consentite attività commerciali per le esigenze di quartiere, nonché attività direzionali (uffici, case di cura, pensioni etc.), purchè compatibili con la struttura urbana della zona.
Il cambio di destinazione d'uso degli immobili può essere consentito, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 37/85, nel rispetto della zona residenziale purché sussistano i requisiti urbanistici relativi ai parcheggi pubblici e privati ed alla circolazione veicolare.

- **Tipologia edilizia**

La tipologia edilizia è del tipo isolato a ville unifamiliari
Possono essere adibite ad attività diverse dalla residenza (quali attività commerciali, direzionali, culturali ect.), solo i piani terra.

- **Materiali**

Si prescrive l'uso di materiali che rientrino nell'ambito della tradizione locale, come tipizzazione di forme e colori propri dell'ambiente del territorio comunale.

- **Indice di densità edilizia fondiaria**

L'indice di densità edilizia fondiaria **(If)** massimo è di mq/mq 0,75 da applicare al lotto edificabile.

- **Altezza massima degli edifici**

L'altezza massima degli edifici è di ml. 7,00 per n. 2 elevazioni fuori terra.

- **Distanza tra fabbricati**

La distanza minima tra i fabbricati deve essere di:
1) ml.10,00 tra parati finestrate e non;
2) In ogni caso tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima è pari all'altezza del

fabbricato più alto, anche quando finestrata è solo una parete.

- **Distanza minima dal confine**

La distanza minima dal confine non deve essere inferiore a ml 5,00;

- **Prescrizioni**

Le opere di urbanizzazione secondaria possono essere "monetizzate" a favore dell'Amministrazione per la realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione secondaria previste o per la manutenzione di quelle esistenti.

La superficie coperta dell'edificio non può essere superiore al 40% dell'area edificabile.

ART.15

ZONA "C.1" di completamento delle previsione del precedente P.R.G.

- **Attività edilizia**

L'attività urbanistico-edilizia si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione e la comunicazione.
E' obbligatoria la preventiva redazione del piano di lottizzazione convenzionata in assenza delle opere di urbanizzazione primaria.
L'attività edilizia è soggetta alla legge sismica, alle limitazioni delle norme tecniche dei Decreti Ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996 ed al vincolo paesaggistico.

- **Destinazione d'uso degli immobili**

La destinazione d'uso degli immobili è residenziale - stagionale con le relative attrezzature e servizi.
Sono consentite attività commerciali per le esigenze di quartiere, nonché attività direzionali (uffici, case di cura, pensioni etc.), purchè compatibili con la struttura urbana della zona.
Il cambio di destinazione d'uso degli immobili può essere consentito, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 37/85, nel rispetto della zona residenziale purché sussistano i requisiti urbanistici relativi ai parcheggi pubblici e privati ed alla circolazione veicolare.

- **Tipologia edilizia**

La tipologia edilizia è del tipo **isolato a ville unifamiliari**

- **Materiali**

Si prescrive l'uso di materiali che rientrino nell'ambito della tradizione locale, come tipizzazione di forme e colori propri dell'ambiente del territorio comunale.

- **Indice di densità edilizia fondiaria**

L'indice di densità edilizia fondiaria **(If)** massimo è di mc/mq 0,70 da applicare al lotto edificabile.

- **Altezza massima degli edifici**

L'altezza massima degli edifici è di ml. 6.50 per n. 2 elevazioni fuori terra.

- **Distanza tra fabbricati**

La distanza minima tra i fabbricati deve essere di:
1) ml.10,00 tra pareti finestrate e non;
2) In ogni caso tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima è pari all'altezza del fabbricato più alto, anche quando finestrata è solo una parete.

La distanza minima, tra fabbricati tra i quali siano interposte strade non cieche e destinate al traffico veicolare, deve essere:
3) pari alla larghezza della sede stradale maggiorata di;
a) ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiori a ml 7,00;
b) ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml 10,00;
c) ml.10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 10,00;
In ogni caso la distanza tra fabbricati non deve risultare inferiore all'altezza del fabbricato più alto.

- **Distanza minima dal confine**

La distanza minima dal confine non deve essere inferiore a ml 5,00;

- **Prescrizioni**

Il lotto minimo deve essere non inferiore mq 800.
La superficie coperta dell'edificio non può essere superiore al 40% dell'area edificabile.

ART.16

ZONA "C.2" di recupero ambientale e riqualificazione urbanistica

- **Attività edilizia**

L'attività urbanistico-edilizia si si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione e la comunicazione.
E' obbligatoria la preventiva redazione del piano di lottizzazione convenzionata in assenza delle opere di urbanizzazione primaria.
L'attività edilizia è soggetta alla legge sismica, alle limitazioni delle norme tecniche dei Decreti Ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996 ed al vincolo paesaggistico.

- **Destinazione d'uso degli immobili**

La destinazione d'uso degli immobili è residenziale - stagionale.servizi.
Sono consentite attività commerciali per le esigenze abitative.
Il cambio di destinazione d'uso degli immobili può essere consentito, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 37/85, nel rispetto della zona residenziale purché sussistano i requisiti urbanistici relativi ai parcheggi pubblici e privati ed alla circolazione veicolare.

- **Tipologia edilizia**

La tipologia edilizia abitativa è del tipo isolato a **ville unifamiliari ad uno o due piani fuori terra.**

- **Materiali**

Per i materiali si raccomanda l'uso di quelli che non abbiano a creare evedenti dissonanze con il contesto urbano e paesaggistico dell'ambiente del territorio comunale.

- **Indice di densità edilizia fondiaria**

L'indice di densità edilizia fondiaria **(If)** massimo è di mc/mq 0,45 da applicare al lotto edificabile.

- **Altezza massima degli edifici**

L'altezza massima degli edifici è di ml. 6.50 per n. 2 elevazioni fuori terra.

- **Distanza tra fabbricati**

La distanza minima tra i fabbricati deve essere di:
1) ml.10,00 tra pareti finestrate e non;
2) In ogni caso tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima è pari all'altezza del fabbricato più alto, anche quando finestrata è solo una parete.

La distanza minima, tra fabbricati tra i quali siano interposte strade non cieche e destinate al traffico veicolare, deve essere:
3) pari alla larghezza della sede stradale maggiorata di;
a) ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiori a ml 7,00;
b) ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml 10,00;
c) ml.10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 10,00;
In ogni caso la distanza tra fabbricati non deve risultare inferiore all'altezza del fabbricato più alto.

- **Distanza minima dal confine**

La distanza minima dal confine non deve essere inferiore a ml 5,00;

- **Prescrizioni**

Il lotto minimo deve essere non inferiore mq 1200.
La superficie coperta dell'edificio non può essere superiore al 30% dell'area edificabile.

ART.17

ZONA "C.1S" di edilizia residenziale pubblica ex Legge 167

- **Attività edilizia**

L'attività urbanistico-edilizia si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione e la comunicazione.
E' obbligatoria la preventiva redazione del piano di lottizzazione convenzionata in assenza delle opere di urbanizzazione primaria.
L'attività edilizia è soggetta alla legge sismica, alle limitazioni delle norme tecniche dei Decreti Ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996 ed al vincolo paesaggistico.

- **Destinazione d'uso degli immobili**

La destinazione d'uso degli immobili è residenziale .

- **Tipologia edilizia**

La tipologia edilizia abitativa dovrà rispettare i piani attuativi approvati e realizzati e in corso di realizzazione.

- **Materiali**

Per i materiali si raccomanda l'uso di quelli che non abbiano a creare evedenti dissonanze con il contesto urbano e paesaggistico dell'ambiente del territorio comunale.

- **Indice di densità edilizia fondiaria**

L'indice di densità edilizia fondiaria **(If)** massimo è di mc/mq 2,00 da applicare al lotto assegnato.

- **Altezza massima degli edifici**

L'altezza massima degli edifici è di ml. 7.00 per n. 2 elevazioni fuori terra.

- **Distanza tra fabbricati**

La distanza minima tra i fabbricati deve essere di:
1) ml.10,00 tra pareti finestrate e non;
2) In ogni caso tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima è pari all'altezza del fabbricato più alto, anche quando finestrata è solo una parete.

La distanza minima, tra fabbricati tra i quali siano interposte strade non cieche e destinate al traffico veicolare, deve essere:
3) pari alla larghezza della sede stradale maggiorata di;

a) ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiori a ml 7,00;
b) ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml 10,00;
c) ml.10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 10,00;
In ogni caso la distanza tra fabbricati non deve risultare inferiore all'altezza del fabbricato più alto.

- **Distanza minima dal confine**

La distanza minima dal confine non deve essere inferiore a ml 5,00;

- **Prescrizioni**

La superficie coperta dell'edificio non può essere superiore al 60% dell'area edificabile.

ART.18
ZONA "C.t" aree per insediamenti alberghieri

- **Attività edilizia**

L'attività urbanistico-edilizia si si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione e la comunicazione.
L'attività edilizia è soggetta alla legge sismica, alle limitazioni delle norme tecniche dei Decreti Ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996 ed al vincolo paesaggistico.

- **Destinazione d'uso degli immobili**

La destinazione d'uso degli immobili è finalizzata ad attività turistico-ricettive con la realizzazione di alberghi, pensioni e ristoranti.
Il cambio di destinazione d'uso degli immobili può essere consentito, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 37/85, nel rispetto delle peculiari caratteristiche della zona purchè sussistanno i requisiti urbanistici relativi ai parcheggi pubblici e privati ed alla circolazione veicolare.

- **Tipologia edilizia**

La tipologia edilizia necessaria alle destinazioni d'uso, in relazione al tipo di insediamento, deve essere curata in modo che tenga conto dei valori ambientali della zona; può essere a padiglioni o a nastro.

- **Materiali**

Data la necessità di una particolare attenzione all'inserimento ambientale e paesistico, si raccomanda che i materiali possano essere reperiti tra quelli che più si addicono all'ambiente circostante privilegiando, fin dove possibile, l'uso di materiali lapidei, fittili e lignei.

- **Indice di densità edilizia fondiaria**

L'indice di densità edilizia fondiaria **(If)** massimo è di mc/mq 0,50 da applicare all'ambito di

intervento per la cui definizione si rimanda all'art. 1 delle presenti Norme Tecniche di attuazione.

- **Altezza massima degli edifici**

L'altezza massima degli edifici è di ml. 10,00 per n. 3 elevazioni fuori terra.

- **Distanza tra fabbricati**

La distanza minima tra i fabbricati deve essere di:
1) ml.10,00 tra pareti finestrate e non;
2) In ogni caso tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima è pari all'altezza del fabbricato più alto, anche quando finestrata è solo una parete.

La distanza minima, tra fabbricati tra i quali siano interposte strade non cieche e destinate al traffico veicolare, deve essere:
3) pari alla larghezza della sede stradale maggiorata di;
a) ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiori a ml 7,00;
b) ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml 10,00;
c) ml.10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 10,00;
In ogni caso la distanza tra fabbricati non deve risultare inferiore all'altezza del fabbricato più alto.

- **Distanza minima dal confine**

La distanza minima dal confine non deve essere inferiore a ml 5,00;

- **Prescrizioni**

L'ambito minimo d'intervento rimane fissato in mq.10.000;
Sono ammesse pertinenze per un massimo di volumetria pari al 10% di quelle ammissibili.

ART.19
ZONA "C.t.1" aree per insediamenti turistico alla realizzazione di alberghi di modeste dimensioni e/o pensioni

- **Attività edilizia**

L'attività urbanistico-edilizia è subordinata alla redazione dei piani di lottizzazione convenzionata ai sensi dell'art. 15 della L.R. 27 dicembre 1978 n. 71.
L'attività edilizia si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione, la comunicazione.
L'attività edilizia è soggetta alla legge sismica, alle limitazioni delle norme tecniche dei Decreti Ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996 ed al vincolo paesaggistico.

- **Destinazione d'uso degli immobili**

La destinazione d'uso degli immobili è finalizzata alla realizzazione di alberghi di modeste

dimensioni e/o pensioni ,bed en breakfast con le relative attrezzature collaterali (quali ad esempio tennis, piscine, pattinaggio etc..) .
Sono consentiti insediamenti di strutture per il plain – air , per la ristorazione del turismo di transito , nonché attrezzature al servizio di attività sportive all' aperto (quali , ad esempio, tennis, piscina, pattinaggio, etc..); sono consentiti, altresì,insediamenti per strutture da destinare a spettacoli, fisse e mobili.
Tutto lo spazio non impegnato da costruzioni dovrà essere sistemato a mantenuto a verde alberato.

- **Tipologia edilizia**

La tipologia edilizia necessaria alle destinazioni d'uso, in relazione al tipo di insediamento, deve essere curata in modo che tenga conto dei valori ambientali della zona; può essere comunque a padiglioni isolati o a schiera le cui caratteristiche geometriche debbono essere rapportate alla qualità del servizio che si prevede di realizzare

- **Materiali**

Data la necessità di una particolare attenzione all'inserimento ambientale e paesistico, si raccomanda che i materiali possano essere reperiti tra quelli che più si addicono all'ambiente circostante privilegiando, fin dove possibile, l'uso di materiali lapidei, fittili e lignei.

- **Indice di densità edilizia fondiaria**

L'indice di densità edilizia fondiaria **(If)** massimo è di mc/mq 0,20 da applicare all'ambito di intervento per la cui definizione si rimanda all'art. 1 delle presenti Norme Tecniche di attuazione, ovvero la porzione del territorio nel quale l'attuazione del P.R.G. richiede un interventi urbanistico unitario: un'area circoscritta e perimetrata da strade e in ogni caso da strade, in ogni caso è consentito di intervenire per ambiti territoriali uguali o superiori a mq.10.000;

- **Altezza massima degli edifici**

L'altezza massima degli edifici è di ml. 6,50 per n. 2 elevazione fuori terra.

- **Distanza minima dal confine**

La distanza minima dal confine non deve essere inferiore a ml 5,00;

- **Prescrizioni**

L'ambito minimo d'intervento rimane fissato in mq.10.000,.
Sono ammesse pertinenze per un massimo di volumetria pari al 10% di quelle ammissibili.

ART.20
ZONA "C.t.2" aree per insediamenti turistico alberghieri e per il tempo libero

- **Attività edilizia**

L'attività urbanistico-edilizia è subordinata alla redazione dei piani di lottizzazione convenzionata ai sensi dell'art. 15 della L.R. 27 dicembre 1978 n. 71.
L'attività edilizia si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione, la comunicazione.
L'attività edilizia è soggetta alla legge sismica, alle limitazioni delle norme tecniche dei Decreti Ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996 ed al vincolo paesaggistico.

- **Destinazione d'uso degli immobili**

La destinazione d'uso degli immobili è finalizzata alla creazione di modesti insedimenti turistico-alberghieri quali piccole pensioni o motel e per il tempo libero, quali ad esempio campi dai pattinaggio o pallanuoto tennis,, teatro tenda,etc.., di uso pubblico o privato con il vincolo di destinazione d'uso degli edifici.
Tutto lo spazio non impiegato da costruzioni dovrà essere sistemato e mantenuto a verde alberato.

- **Tipologia edilizia**

La tipologia edilizia necessaria alle destinazioni d'uso, in relazione al tipo di insediamento, deve essere curata in modo che tenga conto dei valori ambientali della zona; può essere comunque a padiglioni isolati o a schiera le cui caratteristiche geometriche debbono essere rapportate alla qualità del servizio che si prevede di realizzare.

- **Materiali**

Data la necessità di una particolare attenzione all'inserimento ambientale e paesistico, si raccomanda che i materiali possano essere reperiti tra quelli che più si addicono all'ambiente circostante privilegiando, fin dove possibile, l'uso di materiali lapidei, fittili e lignei.

- **Indice di densità edilizia fondiaria**

L'indice di densità edilizia fondiaria **(If)** massimo è di mc/mq 0,15 da applicare all'ambito di intervento per la cui definizione si rimanda all'art. 1 delle presenti Norme Tecniche di attuazione, ovvero la porzione del territorio nel quale l'attuazione del P.R.G. richiede un interventi urbanistico unitario: un'area circoscritta e perimetrata da strade e in ogni caso da strade, in ogni caso è consentito di intervenire per ambiti territoriali uguali o superiori a mq.20.000;

- **Altezza massima degli edifici**

L'altezza massima degli edifici è di ml. 6,50 per n. 2 elevazioni fuori terra.

- **Distanza minima dal confine**

La distanza minima dal confine non deve essere inferiore a ml 5,00;

- **Prescrizioni**

L'ambito minimo d'intervento rimane fissato in mq.20.000;
Sono ammesse pertinenze per un massimo di volumetria pari al 10% di quelle ammissibili.

ART.21
ZONA "D.1." aree per insediamenti produttivi , e commerciali

- **Attività edilizia**

L'attività urbanistico-edilizia si si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione e la comunicazione.
E' obbligatoria la preventiva redazione del piano di lottizzazione convenzionata in assenza delle opere di urbanizzazione primaria.
L'attività edilizia è soggetta alla legge sismica, alle limitazioni delle norme tecniche dei Decreti Ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996 ed al vincolo paesaggistico.
L'attività edilizia per gli impianti elencati nel D.A. 5 dicembre 1994, n.827/9 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente è subordinata al rilascita al rilascio al rilascio del nulla osta di cui all'art. 5 della L.R. 29 dicembre 1981, n.181.

- **Destinazione d'uso degli immobili**

La destinazione d'uso degli immobili è per insediamenti produttivi e commerciali (quali, p.e.,: industria ossigeno, produzione serramenti, deposito e lavorazione del ferro, deposito materiali edilizi, deposito e/o produzione di calci, malte e tonachine, produzione carpenteria metallica, deposito e vendita di prodotti dell'agricoltura e per l'agricoltura , lavorazione pietra lavica etc.), con le relative attrezzature e servizi.
In questa zona sono da ubicare gli insediamenti produttivi per i quali sono necessarie le opportune precauzioni di natura ambientale discendenti da leggi di settore.
Sono vietate le residenze stabili, ad eccezione di piccoli locali di confort per l'eventuale custode fisso (con turni) o notturno.
Il cambio di destinazione d'uso con modifica dell'attività produttiva può essere assentita purchè la nuova attività risulti compatibile con le destinazioni di zona e con gli insediamenti già esistenti.

- **Tipologia edilizia**

La tipologia edilizia è del tipo isolato a capannoni, ovviamente configurati nella foggia più confacente alle esigenze dell'insediamento produttivo.

- **Materiali**

I materiali impiegati possono essere tali che l'opificio risulti costruito con lavorazione a pié d'opera o dall'assemblaggio di elementi prefabbricati purchè rispondenti al decoro della buona fabbricazione.

- **Indice di densità edilizia fondiaria**

L'indice di densità edilizia fondiaria **(If)** massimo è di mc/mq 3,00 da applicare al lotto edificabile.

- **Altezza massima degli edifici**

L'altezza massima degli edifici è di ml. 10,50

- **Distanza tra fabbricati**

La distanza minima tra i fabbricati deve essere di ml. 10,00.:
La distanza minima, tra fabbricati tra i quali siano interposte strade non cieche e destinate al traffico veicolare, deve essere pari alla larghezza della sede stradale maggiorata di ml. 10,00 per lato per strade di attraversamento.

- **Distanza minima dal confine**

La distanza minima dal confine non deve essere inferiore a ml 5,00;

- **Prescrizioni**

Il lotto minimo deve essere non inferiore a mq 3.000.
La superficie coperta dell'edificio non può esser superiore al 40% del lotto edificabile.
I volumi dei corpi tecnici le eventuali scale esterne, le cisterne di accumulo acqua per la prevenzione incendi ed idranti, i piccoli impianti tecnologici di ausilio che non facciano parte della stessa catena produttiva dell'insediamento, i lavatoi, le canne di sfiato, i pannelli solari e relativi serbatoi d'accumulo, le cabine di controllo sul bilico di taratura, le garritte di controllo all'ingresso.

ART.22
ZONA "D.2" aree per insediamenti produttivi –industria leggera - artigianali e commerciali

- **Attività edilizia**

L'attività urbanistico-edilizia si si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione e la comunicazione.
E' obbligatoria la preventiva redazione del piano di lottizzazione convenzionata in assenza delle opere di urbanizzazione primaria.
L'attività edilizia è soggetta alla legge sismica, alle limitazioni delle norme tecniche dei Decreti Ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996 ed al vincolo paesaggistico.
L'attività edilizia per gli impianti elencati nel D.A. 5 dicembre 1994, n.827/9 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente è subordinata al rilasciata al rilascio al rilascio del nulla osta di cui

all'art. 5 della L.R. 29 dicembre 1981, n.181.

- **Destinazione d'uso degli immobili**

La destinazione d'uso degli immobili è per insediamenti artigianali produttivi e commerciali (quali, p.e.,: falegnameria, costruzione mobili, lattonieria, meccanica automobilistica, rivendita mezzi agricoli, deposito e rivendita generi alimentari all'ingrosso e/o al dettaglio, deposito e rivendita elettrodomestici ed informatica, camiceria, calzificio, vetreria, centro elaborazione dati, vendita dei prodotti ottenuti, etc) con le relative attrezzature e servizi.
In questa zona sono da ubicare gli insediamenti produttivi per i quali sono necessarie le opportune precauzioni di natura ambientale discendenti da leggi di settore.
Sono vietate le residenze stabili, ad eccezione di piccoli locali di confort per l'eventuale custode fisso (con turni) o notturno.
Il cambio di destinazione d'uso con modifica dell'attività produttiva può essere assentita purchè la nuova attività risulti compatibile con le destinazioni di zona e con gli insediamenti già esistenti.

- **Tipologia edilizia**

La tipologia edilizia è del tipo isolato a capannoni, ovviamente configurati nella foggia più confacente alle esigenze dell'insediamento produttivo.

- **Materiali**

I materiali impiegati possono essere tali che l'opificio risulti costruito con lavorazione a pié d'opera o dall'assemblaggio di elementi prefabbricati purchè rispondenti al decoro della buona fabbricazione.

- **Indice di densità edilizia fondiaria**

L'indice di densità edilizia fondiaria **(If)** massimo è di mc/mq 2,00 da applicare al lotto edificabile.

- **Altezza massima degli edifici**

L'altezza massima degli edifici è di ml. 7,50

- **Distanza tra fabbricati**

La distanza minima tra i fabbricati deve essere di ml. 10,00.:
La distanza minima, tra fabbricati tra i quali siano interposte strade non cieche e destinate al traffico veicolare, deve essere pari alla larghezza della sede stradale maggiorata di ml. 10,00 per lato per strade di penetrazione e di ml. 20,00 per lato per strade di attraversamento.

- **Distanza minima dal confine**

La distanza minima dal confine non deve essere inferiore a ml 5,00;

- **Prescrizioni**

Il lotto minimo deve essere non inferiore a mq 1.500.
La superficie coperta dell'edificio non può esser superiore al 40% del lotto edificabile.
I volumi dei corpi tecnici le eventuali scale esterne, le cisterne di accumulo acqua per la

prevenzione incendi ed idranti, i piccoli impianti tecnologici di ausilio che non facciano parte della stessa catena produttiva dell'insediamento, i lavatoi, le canne di sfiato, i pannelli solari e relativi serbatoi d'accumulo, le cabine di controllo sul bilico di taratura, le garritte di controllo all'ingresso.

ART.23
ZONA "E" aree a verde agricolo

- **Attività edilizia**

L'attività urbanistico-edilizia si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione e della comunicazione.
L'attività edilizia è soggetta alla legge sismica, alle limitazioni delle norme tecniche dei Decreti Ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996 ed al vincolo paesaggistico.
L'attività edilizia per gli impianti elencati nel Decreto Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 5 dicembre 1994, n. 827/9 è subordinata al rilascio del nulla osta di cui all'art. 5 della L.R. 29 dicembre 1981, n.181.

- **Destinazione d'uso degli immobili**

La destinazione d'uso degli immobili è correlata all'attività produttiva della zona. Essa è rivolta all' attività di immagazzinamento di prodotti e/o ricovero attrezzi e di produzione per la lavorazione e la trasformazione degli stessi prodotti agricoli e zootecnici locali ovvero per lo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali.
Per le aziende agricole che possono esercitare anche l'attività agrituristica la destinazione d'uso degli immobili può essere finalizzata all'attività ricettiva turistico- stagionale, con le annesse attività ricreative, sportive, culturali e divulgative così come previsto dalla L.R. 9 giugno 1994, n.25 e successive modifiche ed integrazioni;
Il cambio di destinazione d'uso degli immobili può essere autorizzato, ai sensi dell'art. 10 commi 3° e 4° della L.R. 37/85, nel rispetto della attività ammissibili per la zona.
Per gli immobili edificati ai sensi dell'art. 22 della L.R. 27 dicembre 1978, n.71 come modificato dall'art. 6 della L.R. 31 maggio 1994, n. 17, il cambio di destinazione d'uso degli immobili può essere autorizzato solo se siano trascorsi almeno tre anni dalla data di rilascio della concessione edilizia, nel qual caso il cambio di destinazione d'uso degli immobili può essere autorizzato nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione non sia contrasto con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali.

- **Tipologia edilizia**

La tipologia edilizia degli immobili è del tipo isolato.

- **Materiali**

Per non snaturare le peculiari caratteristiche del paesaggio rurale, si prescrive l'uso dei materiali che ne esaltino e ne conservino la peculiarità.

- **Indice di densità edilizia fondiaria**

Per gli edifici destinati alla residenza rurale, l'indice di densità edilizia fondiaria **(If)** massimo è di

mc/mq 0,03.
Per le aziende che esercitano l'attività agrituristica, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 27 dicembre 1978, n.71, la volumetria della cubatura esistente può essere aumentata del 30% e comunque per non più di mc.300.

- **Altezza massima degli edifici**

L'altezza massima degli edifici, in gronda è di ml. 6,50 per n. 1 elevazione fuori terra.

- **Distanze minime dai cigli stradali**

Le distanze minime dai cigli stradali non devono essere inferiori a quelle fissate dall'art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.595

- **Distanza minima dal confine**

La distanza minima dal confine non deve essere inferiore a ml 10,00;

- **Prescrizioni**

Gli impianti di cui all'art. 22 della L.R. 27 dicembre 1978, n.71 come modificato dall'art. 6 della L.R. 31 maggio 1994, n.17 debbono essere ubicati ad una distanza non inferiore a ml. 500 dal centro abitato e dalle zone urbanizzabili con il progetto di Piano Regolatore Generale e nel rispetto di tutti gli eventuali ed ulteriori vincoli esistenti sul territorio.
Detti impianti debbono essere accessibili da viabilità carrabile collegata a viabilità principale.
Per detti stessi tali impianti il rapporto di copertura non deve essere superiore ad 1/10 dell'area di proprietà ed i parcheggi privati non debbono essere inferiori ad 1/5 dell'area interessata.
Per tutti gli altri casi non contemplati nel paragrafo precedente il rapporto di copertura deve essere non superiore a **Sc/sF < = 0,4.**
I volumi dei corpi tecnici le eventuali scale esterne, le cisterne d'accumulo acqua, i piccoli impianti tecnologici, i lavatoi, le canne di sfiato, i pannelli solari e relativi serbatoi d'accumulo, etc.

ART.24
ZONA "E.1" aree boschive vincolate

In questa zona non sono ammessi nuovi interventi edilizi di nessun tipo.
Le eventuali costruzioni esistenti possono essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Non sono consentite demolizioni e ricostruzioni.

ART.25
ZONA "E.1.2" fascia di rispetto aree boschive

In questa zona ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 1996, n.16 come sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 agosto 1999, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni (Art. 89 della L.R. 3 maggio 2001, n.6), le distanze da rispettare nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari è determinata da 1,01 a 2 ettari in metri 75 – da 2,01 a 5 ettari a metri 100 – da 2,01 a 10 ettari a metri 150.
In ogni caso in deroga a quanto disposto è consentito l'inserimento di nuove edificazioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, per una densità edilizia di 0,03 mc/mq considerando

quale comparto di riferimento per il calcolo della densità esclusivamente la zona di rispetto. Detto divieto non opera per le zone omogenee “A” e “B”.

ART.26
ZONA “E.2” Aree per parchi agricoli periurbani

- **Attività edilizia**

L’attività urbanistico-edilizia si attua attraverso la concessione edilizia, l’autorizzazione, la comunicazione, il piano attuativo particolareggiato.
L’attività edilizia è soggetta alla legge sismica, alle limitazioni delle norme tecniche dei Decreti Ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996 ed al vincolo paesaggistico.

- **Destinazione d’uso degli immobili**

Per la destinazione d’uso degli immobili valgono le norme di cui al precedente articolo 23 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, inoltre possono essere realizzate modeste strutture che ben si inseriscono nell’ ambiente circostante per la vendita diretta di prodotti locali ortofrutticoli, ed il restauro degli edifici esistenti con la stessa volumetria ed altezza così come il ripristino di viali e dei terrazzamenti.

- **Tipologia edilizia**

La tipologia edilizia degli immobili è del tipo isolato

- **Materiali**

Per i materiali si raccomanda l’uso di quelli che non abbiano a creare evidenti dissonanze con il contesto urbano e paesaggistico dell’ambiente del territorio comunale.

- **Indice di densità edilizia fondiaria**

L’indice di densità edilizia fondiaria **(If)** massimo è di mq/mq 0,03 da applicare al lotto edificabile.

- **Altezza massima degli edifici**

L’altezza massima degli edifici, in gronda è di ml. 5,50 per n. 1 elevazione fuori terra.

- **Distanza tra fabbricati**

La distanza minima tra i fabbricati deve essere di:
1) ml.10,00 tra pareti finestrate;
2) In ogni caso tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima è pari all’altezza del fabbricato più alto, anche quando finestrata è solo una parete.

- **Distanza minima dal confine**

La distanza minima dal confine non deve essere inferiore a ml 10,00;

ART.27
ZONA "E.3" Aree di verde periurbano suscettibili di rinaturazione

- **Attività edilizia**

L'attività urbanistico-edilizia si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione, la comunicazione, il piano attuativo particolareggiato.
L'attività edilizia è soggetta alla legge sismica, alle limitazioni delle norme tecniche dei Decreti Ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996 ed al vincolo paesaggistico.

- **Destinazione d'uso degli immobili**

E' consentito il restauro e la manutenzione dei fabbricati esistenti;
Non è consentita la demolizione e ricostruzione.
Le aree di queste zone sono suscettibili a mezzo di intervento pubblico o privato, di rinaturazione, al fine del loro utilizzo per la didattica ambientale, (Jogging, bird wacth, bike), percorsi di natura, orto botanico, flora Etnea.

- **Tipologia edilizia**

La tipologia edilizia degli immobili è del tipo isolato

- **Materiali**

Per i materiali si raccomanda l'uso di quelli che non abbiano a creare evidenti dissonanze con il contesto urbano e paesaggistico dell'ambiente del territorio comunale.

- **Indice di densità edilizia fondiaria**

L'indice di densità edilizia fondiaria **(If)** massimo è di mq/mq 0,03 da applicare al lotto edificabile.

- **Altezza massima degli edifici**

L'altezza massima degli edifici, in gronda è di ml. 5,50 per n. 1 elevazione fuori terra.

- **Distanza tra fabbricati**

La distanza minima tra i fabbricati deve essere di:
3) ml.10,00 tra pareti finestrate;
4) In ogni caso tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima è pari all'altezza del fabbricato più alto, anche quando finestrata è solo una parete.

- **Distanza minima dal confine**

La distanza minima dal confine non deve essere inferiore a ml 10,00;

ART.28
ZONA "E.3.1." zone del verde agricolo periurbano coltivato da privati, suscettibile di utilizzazione per didattica ambientale di iniziativa pubblica/privata

- **Attività edilizia**

L'attività urbanistico-edilizia si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione, la comunicazione, il piano attuativo particolareggiato.
L'attività edilizia è soggetta alla legge sismica, alle limitazioni delle norme tecniche dei Decreti Ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996 ed al vincolo paesaggistico.

- **Destinazione d'uso degli immobili**

Per la destinazione d'uso degli immobili valgono le norme di cui al precedente articolo 23 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
E' consentito il restauro e la manutenzione dei fabbricati esistenti nel rispetto delle volumetrie e delle altezze esistenti.
Non è consentita la demolizione e ricostruzione.
Le aree di queste zone sono suscettibili di coltivazione da parte dei privati e possono essere utilizzati per la didattica ambientale sia di iniziativa pubblica che privata.

- **Tipologia edilizia**

La tipologia edilizia degli immobili è del tipo isolato

- **Materiali**

Per i materiali si raccomanda l'uso di quelli che non abbiano a creare evidenti dissonanze con il contesto urbano e paesaggistico dell'ambiente del territorio comunale.

- **Indice di densità edilizia fondiaria**

L'indice di densità edilizia fondiaria **(If)** massimo è di mq/mq 0,03 da applicare al lotto edificabile.

- **Altezza massima degli edifici**

L'altezza massima degli edifici, in gronda è di ml. 5,50 per n. 1 elevazione fuori terra.

- **Distanza tra fabbricati**

La distanza minima tra i fabbricati deve essere di:
5) ml.10,00 tra pareti finestrate;
6) In ogni caso tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima è pari all'altezza del fabbricato più alto, anche quando finestrata è solo una parete.

- **Distanza minima dal confine**

La distanza minima dal confine non deve essere inferiore a ml 10,00;

ART.29

ZONA "E.4" zone del verde agricolo suscettibili per l'insediamento per l'agriturismo ed il turismo rurale in forma individuale o collettiva

- **Attività edilizia**

L'attività urbanistico-edilizia si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione, la comunicazione, il piano attuativo particolareggiato.
L'attività edilizia è soggetta alla legge sismica, alle limitazioni delle norme tecniche dei Decreti Ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996 ed al vincolo paesaggistico.

- **Destinazione d'uso degli immobili**

Per la destinazione d'uso degli immobili valgono le norme di cui al precedente articolo 23 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
Tuttavia in tali zone è consentito, a mezzo di intervento urbanistico diretto anche di iniziativa singola o associata, la realizzazione di strutture turistico-ricettive di modeste dimensioni, ivi comprese quelli attinenti l'agriturismo ed il turismo rurale.

- **Tipologia edilizia**

La tipologia edilizia degli immobili è del tipo isolato o a schiera

- **Materiali**

Per i materiali si raccomanda l'uso di quelli che non abbiano a creare evidenti dissonanze con il contesto urbano e paesaggistico dell'ambiente del territorio comunale.

- **Indice di densità edilizia fondiaria**

L'indice di densità edilizia fondiaria **(If)** massimo è di mq/mq 0,06 da applicare al lotto edificabile.

- **Indice di densità edilizia territoriale**

L'indice di densità edilizia territoriale **(It)** massimo è di mq/mq 0,15 da applicare nell'ambito di intervento, per la cui definizione si rimanda all'art. 1 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

- **Altezza massima degli edifici**

L'altezza massima degli edifici, in gronda è di ml. 5,50 per n. 1 elevazione fuori terra.

- **Distanza tra fabbricati**

La distanza minima tra i fabbricati deve essere di:
1) ml.10,00 tra pareti finestrate;
2) In ogni caso tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima è pari all'altezza del fabbricato più alto, anche quando finestrata è solo una parete.

La distanza minima, tra fabbricati tra i quali siano interposte strade non cieche e destinate al traffico veicolare, deve essere:
3) pari alla larghezza della sede stradale maggiorata di;
a) ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiori a ml 7,00;
b) ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml 10,00;
c) ml.10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 10,00;
In ogni caso la distanza tra fabbricati non deve risultare inferiore all'altezza del fabbricato più alto.

- Distanza minima dal confine

La distanza minima dal confine non deve essere inferiore a ml 10,00;

- Prescrizioni

Il lotto minimo deve essere non inferiore q mq 20.000.
Il rapporto do copertura **(St)** deve essere **Sc/Sf** <= 20,0

ART.30

ZONA "E.4.1" zone del verde agricolo suscettibili per l'insediamento per l'agriturismo ed il turismo rurale

- Attività edilizia

L'attività urbanistico-edilizia si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione, la comunicazione, il piano attuativo particolareggiato.
L'attività edilizia è soggetta alla legge sismica, alle limitazioni delle norme tecniche dei Decreti Ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996 ed al vincolo paesaggistico.

- Destinazione d'uso degli immobili

Per la destinazione d'uso degli immobili valgono le norme di cui al precedente articolo 23 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
Tuttavia in tali zone è consentito, a mezzo di intervento urbanistico diretto anche di iniziativa singola o associata, la realizzazione di strutture turistico-ricettive di modeste dimensioni, ivi comprese quelli attinenti l'agriturismo ed il turismo rurale.
è residenziale - stagionale.servizi.

- Tipologia edilizia
La tipologia edilizia degli immobili è del tipo isolato

- Materiali

Per i materiali si raccomanda l'uso di quelli che non abbiano a creare evidenti dissonanze con il contesto urbano e paesaggistico dell'ambiente del territorio comunale.

- **Indice di densità edilizia fondiaria**

L'indice di densità edilizia fondiaria **(If)** massimo è di mq/mq 0,04 da applicare al lotto edificabile.

- **Indice di densità edilizia territoriale**

L'indice di densità edilizia territoriale **(It)** massimo è di mq/mq 0,15 da applicare nell'ambito di intervento, per la cui definizione si rimanda all'art. 1 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

- **Altezza massima degli edifici**

L'altezza massima degli edifici, in gronda è di ml. 5,50 per n. 1 elevazione fuori terra.

- **Distanza tra fabbricati**

La distanza minima tra i fabbricati deve essere di:
1) ml.10,00 tra parati finestrate;
2) In ogni caso tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima è pari all'altezza del fabbricato più alto, anche quando finestrata è solo una parete.

La distanza minima, tra fabbricati tra i quali siano interposte strade non cieche e destinate al traffico veicolare, deve essere:
3) pari alla larghezza della sede stradale maggiorata di;
a) ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiori a ml 7,00;
b) ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml 10,00;
c) ml.10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 10,00;
In ogni caso la distanza tra fabbricati non deve risultare inferiore all'altezza del fabbricato più alto.

- **Distanza minima dal confine**

La distanza minima dal confine non deve essere inferiore a ml 10,00;

- **Prescrizioni**

Il lotto minimo deve essere non inferiore q mq 20.000.
Il rapporto do copertura **(St)** deve essere **Sc/Sf** <= 20,0

ART.31
ZONA "E.5" Area di verde agricolo intraurbano coltivato e rivalorizzato a cura dei privati

- **Attività edilizia**

L'attività urbanistico-edilizia si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione, la comunicazione, il piano attuativo particolareggiato.
L'attività edilizia è soggetta alla legge sismica, alle limitazioni delle norme tecniche dei Decreti Ministeriali LL.PP. 16 gennaio 1996 ed al vincolo paesaggistico.

- **Destinazione d'uso degli immobili**

E' consentito il restauro e la manutenzione dei fabbricati esistenti nel rispetto delle volumetrie e

delle altezze esistenti.
Non è consentita la demolizione e ricostruzione.
Le aree di queste zone sono suscettibili di coltivazione da parte dei privati e possono essere utilizzate per la didattica ambientale sia di iniziativa pubblica che privata.

Materiali

Nel caso di restauro e manutenzione è fatto obbligo di usare materiali della medesima tipologia riferita all'esistente.

ART.32
ZONA "F.1" attrezzature di interesse collettivo, pubblico o privato.

Questa zona enuclea le aree per le attrezzature collettive pubbliche o di uso pubblico di iniziativa privata.
I sedimi liberi di pertinenza dei relativi insediamenti (scuole, cinema,case riposo,chiese, mercati, carburanti etc), debbono essere arredati con essenze arboree ed elementi decorativi.

- **Indice di densità edilizia fondiaria**

L'indice di densità edilizia territoriale **(If)** massimo è di mq/mq 2,00;
da applicare nell'ambito di intervento, per la cui definizione si rimanda all'art. 1 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
In ogni caso l'altezza massima ammissibile è di ml. 10,00.

- **rapporto di copertura**

Il rapporto di copertura deve essere < = 0,2.

ART.33
ZONA "F.2" spazi di verde per l'arredo urbano pubblici e privati

In queste zone che enucleano gli spazi pubblici di verde per l'arredo urbano, non sono consentite costruzioni.
Le aree vanno progettate per la piantumazione di essenze arboree ed arbustive e l'impianto di elementi per l'arredo urbano.
In queste zone vengono comprese altresì i passi carrabili e la regolarizzazione di profili stradali.

ART.34
ZONA "F.3" verde di quartiere e parchi urbani e suburbani

Questa zona enuclea le aree dei parchi urbani e suburbani.
Sono vietate nuove costruzioni se non limitatamente ai piccoli chioschi per il ristoro e servizi igienici.
Le aree dei parchi urbani e suburbani possono essere attrezzate di viabilità pedonale e carraia, limitata quest'ultima alla percorrenza dei mezzi destinati al trasporto dei portatori di handicap e dei mezzi addetti alla manutenzione dei parchi stessi; luoghi di sosta, panchine; aree per gioco bambini,

aree attrezzate per il pic nic, percorsi per passeggiate in bicicletta.

ART.35
ZONA "F.4" verde per attrezzature sportive

Questa zona enuclea le aree destinate agli impianti sportivi.
Possono essere realizzati impianti sportivi a carattere urbano e impianti ricreativi gioco-sport per le varie classi di età.
Sono consentiti tutti gli impianti aperti e coperti (campi da gioco, spogliatoi, piscine, palestre ect., nonché alloggi per il personale di custodia).
La superficie e la volumetria edificata per giochi al coperto dovrà essere adeguata al tipo di attività che vi si dovrà praticare.
Fanno eccezione ai limiti di altezza eventuali costruzioni di edifici che necessitano di altezze particolari e le gradinate per il pubblico.
In ogni caso l'altezza massima ammissibile è di ml. 10,00.
I sedimi liberi, di pertinenza degli impianti sportivi, debbono essere arredate con essenze arboree ed elementi decorativi.
Le aree per impianti sportivi possono essere attrezzate di viabilità pedonale e carraia, limitata quest'ultima alla percorrenza dei mezzi destinati al trasporto dei portatori di handicap e dei mezzi addetti alla manutenzione delle aree stesse; luoghi di sosta e panchine.

ART.36
ZONA "F.5" verde di notevole valenza, pubblico e privato

Questa zona enuclea le fasce dove è obbligatoria la piantumazione di essenze ad alto fusto adatte alla protezione ambientale, nonché il mantenimento delle essenze arboree ed arbustive esistenti e la cura fito-botanica.

.

ART.37
ZONA "F.6" aree per mostre e fiere

Su queste aree sono consentite piccole costruzioni per chioschi smontabili al servizio dell'area gioco bambini, servizi igienici, nonchè attrezzature per la protezione civile.

ART.38
ZONA "F.7" verde agricolo per discarica inerti

Su questa area è consentito lo scarico di materiali inerti non inquinanti, provenienti dal solo territorio comunale, trasportate da ditte iscritte negli appositi elenchi e dotati dei necessari formulari.
Nei pressi dell'ingresso a detta area e consentita la costruzione di una piccola guardiola per custode.

ART.39
ZONA "F.8" turismo religioso - aree all'aperto attrezzabili per manifestazioni permanenti o temporanee

- **Destinazione d'uso degli immobili**

Queste aree sono soggette alla sola riqualificazione urbana ed alla realizzazione di un piccolo teatro all'aperto con annessi servizi quali quelli igienico-sanitari, un deposito attrezzi e gli impianti tecnologici necessari.

- **Materiali**

Si prescrive l'uso di materiali anche moderni, ma che si inseriscano nell'ambiente del territorio comunale.

- **Indice di densità edilizia fondiaria**

L'indice di densità edilizia fondiaria **(If)** massimo è di mc/mq 2,00 da applicare al lotto edificabile.

- **Altezza massima degli edifici**

L'altezza massima consentita è di è di ml. 3,00 fuori terra.

- **Distanza minima dal confine**

La distanza minima dal confine non deve essere inferiore a ml 5,00;

- **Prescrizioni**

La superficie coperta dell'edificio non può essere superiore al 5% dell'area.

ART.40
ZONA "F.9" turismo religioso - manufatti edilizi esistenti da ristrutturare per l'accoglienza

Su questa area è previsto il restauro e la ristrutturazione di fabbricati esistenti da destinare ad alloggi connessi con il circuito del turismo religioso, con l'assoluto vincolo della destinazione d'uso e nel rispetto categorico dei volumi e delle altezze esistenti.

ART.41
ZONA "V.1" aree di inedificabilità per vincolo idrogeologico o geologico in genere o per interesse naturalistico e ambientale

Su queste aree non è consentita nessuna modifica dell'assetto ambientale.
Per gli eventuali edifici esistenti è consentita la sola manutenzione ordinaria e straordinaria con

assoluto divieto di demolizioni e ricostruzioni, e nel rispetto della normativa antisismica.

ART.42
ZONA "V.2" fascia di igiene ambientale

Sono zone che costituiscono una unità ambientale, in dette zone del P.R.G. è prescritto il mantenimento dello stato geomorfologico dei luoghi, delle sistemazioni del terreno, delle vegetazioni esistenti e delle colture tradizionali.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione per fabbricati esistenti, è vietata la demolizione dei manufatti degli stessi. Per questo tipo di interventi devono essere mantenuti i colori tradizionali.

ART.43
ZONA "V.3" fascia di piantumazione arborea ad alto e medio fusto di protezione ambientale

Queste aree sono destinate alla piantumazione di essenze arboree di medio ed alto fusto per una fascia non inferiore a m. 5,00; esse costituiscono elemento di protezione ambientale e di decoro urbano per i relativi insediamenti per i quali è prescritta.

ART.44
ZONA "V4" fascia di rispetto cimiteriale

Su queste aree la limitazione alla edificazione viene stabilità dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni.
E' consentita unicamente la realizzazione di piccole costruzioni precarie, per la vendita di fiori o di altri oggetti attinenti al luogo.

ART.45
ZONA "V.5" fascia di rispetto dal ciglio stradale

Su queste aree è assolutamente vietata qualsiasi tipo di costruzione anche precaria e le stesse devono essere mantenute igienicamente idonee all'uso per il quale sono individuate nel Piano Regolatore Generale. In mancanza di indicazione grafica nelle tavole di P.R.G. si applica il D.M. 1 aprile 1968, n.1404.

ART.46
NORMA TRANSITORIA

Gli interventi urbanistici costituenti piani di lottizzazione approvati dal Consiglio Comunale e già resi esecutivi, possono essere convenzionati e realizzati, purché l'inizio dei lavori avvenga nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento Edilizio.

ART.47
CARATTERI E SIMBOLI CHE IDENTIFICANO LE VIARIE DESTINAZIONI DI ZONA E CONFINI DEL TERRITORIO

COMUNE DI TRECASTAGNI

Città metropolitana di Catania
Piazza Marconi – 95039 Trecastagni
www.comune.trecastagni.ct.it
tel. 095/7020011 -- fax 095/7020004 - E mail
urbanistica@comune.trecastagni.ct.it

ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DEL 06/07/2023

Artt. 11, 26 e 48 della Legge Regionale n. 19 del 13/08/2020 e ss.mm.ii.

Norme per il governo del territorio

Prot. 16643 06 LUG. 2023

Oggetto: Ritipizzazione urbanistica di un'area sita nel Comune di Trecastagni, di proprietà della ditta "Privitera Gabriella " in esecuzione alla Sentenza del T.A.R. – CT 316/2022 sul ricorso 1099/2021.

Vista la Sentenza del T.A.R. – CT 316/2022 sul ricorso 1099/2021;

Vista la Legge Regionale 13 agosto 2020 n. 19 "Norme per il governo del territorio" e ss.mm.ii.;

Vista la documentazione relativa alla ritipizzazione urbanistica di un'area sita nel Comune di Trecastagni, di proprietà della ditta "PRIVITERA GABRIELLA.":

- Relazione Tecnica
- Relazione Tecnica Integrativa
- Relazione Geologica
- Tavola variante in ottemperanza alla sentenza n. 316/2022
- Tavola scala 1:5.000 del P.R.G. vigente
- Tavola scala 1:5.000 del P.R.G. variante
- Tavola 7 del P.R.G. vigente in scala 1:2000
- Tavola 7 del P.R.G. variante in scala 1:2.000
- Tavola variante sentenze in scala 1:2.000
- Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.
- Sentenza n. 316/2022

pubblicata sul sito istituzionale di questa Amministrazione all'indirizzo:
www.comune.trecastagni.ct.it/trecastagni/zf/index.php/trasparenza/admin/index/categoria/198

Preso atto dei pareri acquisiti nel corso delle riunioni di Conferenza di Pianificazione svoltasi nei giorni del 08/06/2023 e 06/07/2023 in data odierna, 06 Luglio 2023 si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla ritipizzazione urbanistica di un'area sita nel Comune di Trecastagni, di proprietà della ditta "Privitera Gabriella" in esecuzione alla Sentenza del T.A.R. CT 316/2022 sul ricorso 1099/2021, consistente alla reitera dei vincoli preordinati all'esproprio con assegnazione a zona "F3 "– Verde di Quartiere e Parchi Urbani-.

Fanno parte integrante del presente accordo gli elaborati sopraelencati e i verbali della Conferenza di Pianificazione del 08/06/2023 e del 06/07/2023.

Considerato che la nota di indizione della Conferenza di Pianificazione e il verbale della prima riunione sono stati regolarmente trasmessi a tutti gli enti competenti per come previsto dalla normativa.

Rilevato che alcuni degli Enti regolarmente convocati hanno ritenuto di non intervenire alle riunioni della Conferenza di Pianificazione.

Comune di Trecastagni Prot. n. 0016643 del 06-07-2023 partenza

Si da atto che ai sensi dell'art. 19 comma 6 della L.R. 7/2019 si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

Il presente accordo sarà trasmesso in uno al verbale della Conferenza di Pianificazione del 06/07/2023 a tutti gli Enti preposti.

Non saranno trasmessi gli elaborati in quanto già in possesso degli stessi Enti.

Arch. Massimo Aleo (per il Dipartimento Regionale Urbanistica)

Arch. Angelo Cristaudo (per il Comune di Trecastagni)

Dott.ssa Linda Piazza (Commissario ad Acta)

Comune di Trecastagni Prot. n. 0016643 del 06-07-2023 partenza

COMUNE DI TRECASTAGNI

Città metropolitana di Catania
Piazza Marconi – 95039 Trecastagni
www.comune.trecastagni.ct.it
tel. 095/7020011 -- fax 095/7020004 - E mail
urbanistica@comune.trecastagni.ct.it

III SETTORE UFFICIO URBANISTICA - AMBIENTE

PROT. 16642 06 LUG. 2023

Oggetto: Ritipizzazione urbanistica di un'area sita nel Comune di Trecastagni, di proprietà della ditta "Privitera Gabriella " in esecuzione alla Sentenza del T.A.R. – CT 316/2022 sul ricorso 1099/2021.

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE EX ARTICOLO 10 DELLA L.R. 19/2020 E SS.MM.II.

Conferenza simultanea ai sensi dell'art. 19 della L.R. 21/05/2019, n.7

VERBALE DEL 06 LUGLIO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno sei del mese di Luglio alle ore 11,00 presso i locali dell'Ufficio del III Settore Urbanistica – Ambiente – Territorio del Comune di Trecastagni, sito in Piazza Marconi, in prosecuzione dei lavori si è svolta la riunione conclusiva della conferenza di pianificazione ex art. 26 L.R. 19/2020 indetta in relazione alla pratica in oggetto.

Viste le note prot. n. 12015 del 17/05/2023 e prot. n. 12648 del 24/05/2023 con le quali è stata convocata la conferenza di pianificazione invitando gli Enti competenti.

Visto il Verbale della prima riunione svoltasi giorno 08/06/2023 nel quale, tra l'altro è stata stabilita per il giorno 06/07/2023 la data di svolgimento della riunione conclusiva della C.D.P.

Preso atto che detto verbale è stato trasmesso con protocollo 14011 del 08/06/2023 a tutti gli Enti competenti.

Sono presenti oltre al sottoscritto Responsabile del Procedimento:

- Dott.ssa Linda Piazza II Commissario ad Acta
- L'Arch. Massimo Aleo nella qualità di autorità competente in materia ambientale nonché nella qualità di responsabile del medesimo Servizio 4/D.R.U. giusta delega prot. n. 13477 del 01/06/2023 del Dipartimento Regionale Urbanistica.

Risultano assenti i rappresentatati di tutti gli altri Enti convocati.

Prende la parola l'Arch. Aleo il quale, preso atto che ai sensi che ai sensi dell'art. 19 comma 6 della L.R. 7/2019 si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato, relativamente ai profili urbanistici, esprime parere favorevole per quanto di competenza, ritenendo condivisibili le motivazioni rappresentate dall'U.T.C. e tenuto conto della modesta estensione dell'area interessata.

A questo punto il Responsabile del Procedimento sottopone ai presenti schema dell'Accordo di Pianificazione che viene letto approvato e sottoscritto.

Alle ore 11,30 viene chiusa la seduta.

Letto e sottoscritto.

Dott.ssa Linda Piazza (Commissario ad Acta)

Arch. Massimo Aleo (per il Dipartimento Regionale Urbanistica)

Arch. Angelo Cristaudo (per il Comune di Trecastagni)

Comune di Trecastagni Prot. n. 0016643 del 06-07-2023 partenza

COMUNE DI TRECASTAGNI

Città metropolitana di Catania
Piazza Marconi – 95039 Trecastagni
www.comune.trecastagni.ct.it
tel. 095/7020011 -- fax 095/7020004 - E mail
urbanistica@comune.trecastagni.ct.it

III SETTORE UFFICIO URBANISTICA - AMBIENTE

PROT. 16642 06 LUG. 2023

Oggetto: Ritipizzazione urbanistica di un'area sita nel Comune di Trecastagni, di proprietà della ditta "Privitera Gabriella " in esecuzione alla Sentenza del T.A.R. – CT 316/2022 sul ricorso 1099/2021.

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE EX ARTICOLO 10 DELLA L.R. 19/2020 E SS.MM.II.

Conferenza simultanea ai sensi dell'art. 19 della L.R. 21/05/2019, n.7

VERBALE DEL 06 LUGLIO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno sei del mese di Luglio alle ore 11,00 presso i locali dell'Ufficio del III Settore Urbanistica – Ambiente – Territorio del Comune di Trecastagni, sito in Piazza Marconi, in prosecuzione dei lavori si è svolta la riunione conclusiva della conferenza di pianificazione ex art. 26 L.R. 19/2020 indetta in relazione alla pratica in oggetto.

Viste le note prot. n. 12015 del 17/05/2023 e prot. n. 12648 del 24/05/2023 con le quali è stata convocata la conferenza di pianificazione invitando gli Enti competenti.

Visto il Verbale della prima riunione svoltasi giorno 08/06/2023 nel quale, tra l'altro è stata stabilita per il giorno 06/07/2023 la data di svolgimento della riunione conclusiva della C.D.P.

Preso atto che detto verbale è stato trasmesso con protocollo 14011 del 08/06/2023 a tutti gli Enti competenti.

Sono presenti oltre al sottoscritto Responsabile del Procedimento:

- Dott.ssa Linda Piazza Il Commissario ad Acta
- L'Arch. Massimo Aleo nella qualità di autorità competente in materia ambientale nonché nella qualità di responsabile del medesimo Servizio 4/D.R.U. giusta delega prot. n. 13477 del 01/06/2023 del Dipartimento Regionale Urbanistica.

Risultano assenti i rappresentatati di tutti gli altri Enti convocati.

Prende la parola l'Arch. Aleo il quale, preso atto che ai sensi che ai sensi dell'art. 19 comma 6 della L.R. 7/2019 si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato, relativamente ai profili urbanistici, esprime parere favorevole per quanto di competenza, ritenendo condivisibili le motivazioni rappresentate dall'U.T.C. e tenuto conto della modesta estensione dell'area interessata.

A questo punto il Responsabile del Procedimento sottopone ai presenti schema dell'Accordo di Pianificazione che viene letto approvato e sottoscritto.

Alle ore 11,30 viene chiusa la seduta.

Letto e sottoscritto.

Dott.ssa Linda Piazza (Commissario ad Acta)

Arch. Massimo Aleo (per il Dipartimento Regionale Urbanistica)

Arch. Angelo Cristaudo (per il Comune di Trecastagni)

Comune di Trecastagni Prot. n. 0016642 del 06-07-2023 partenza

COMUNE DI TRECASTAGNI

Città metropolitana di Catania
Piazza Marconi – 95039 Trecastagni
www.comune.trecastagni.ct.it
tel. 095/7020011 -- fax 095/7020004 - E mail
urbanistica@comune.trecastagni.ct.it

Prot. 14011 08 GIU. 2023

III SETTORE UFFICIO URBANISTICA - AMBIENTE

Oggetto: Ritipizzazione urbanistica di un'area sita nel Comune di Trecastagni, di proprietà della ditta "Privitera Gabriella " in esecuzione alla Sentenza del T.A.R. – CT 316/2022 sul ricorso 1099/2021.

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE EX ARTICOLO 10 DELLA L.R. 19/2020 E SS.MM.II.

Conferenza simultanea ai sensi dell'art. 19 della L.R. 21/05/2019, n.7

VERBALE DEL 8 GIUGNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno otto del mese di Giugno alle ore 11,00 presso i locali dell'Ufficio del III Settore Urbanistica – Ambiente – Territorio del Comune di Trecastagni, sito in Piazza Marconi, premesso che con nota protocollo n. 12648 del 24/05/2023 è stata convocata la seconda seduta di conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 19/2020 e ss.mm.ii. da svolgersi con le modalità di cui all'articolo 19 della L.R. 7/2019, per la procedura di formazione della variante urbanistica in oggetto in esecuzione della sentenza TAR – CT – 316/2022 su ricorso avanzato dalla Ditta "Privitera Gabriella" e che si premette, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/2020 e ss.mm.ii..

Vista la nota prot. n.5072 del 30/03/2023, acclarata al protocollo comunale al n. 7859 del 30/03/2023, avanzata dal Servizio 4/D.R.U. dell'Assessorato Territorio ed Ambiente con la quale si richiede una integrazione alla relazione tecnica già trasmessa con nota prot. 2847 del 02/02/2023 dando un tempo di quindici giorni dalla ricezione.

Vista la nota prot. n.9728 del 20/04/2023 con cui è stata trasmessa la Relazione Tecnica integrativa in riscontro alla richiesta prot. n. 5080 del 30/03/2023 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambente Dipartimento Regionale Urbanistica.

Vista la nota prot. n.13477 del 01/06/2023 trasmessa dal Servizio 4/D.R.U. del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Territorio ed Ambiente con la quale si delega l'Arch. Massimo Aleo in servizio presso lo stesso Dipartimento a partecipare alla CDP nella qualità di autorità competente in materia ambientale nonché nella qualità di responsabile del medesimo Servizio 4/D.R.U. con omeri a carico del bilancio comunale.

Tutto quanto sopra premesso, si constata che oltre al sottoscritto Arch. Cristaudo Angelo, responsabile del procedimento, sono presenti:

- Il Commissario ad Acta Dott.ssa Linda Piazza;
- L'Arch. Massimo Aleo del Dipartimento urbanistica nelle sopra indicate vesti;
- Il Dott. Franco La Fico Guzzo, della Soprintenda dei Beni Culturali ed Ambientali di Catania;

In apertura dei lavori l'Arch. Aleo dando atto di avere ricevuto la relazione integrativa dell'ufficio prot. n.9728 del 20/04/2023 condivide l'impostazione del Comune. Non si ritiene, altresì, indispensabile il sopralluogo avendolo effettuato in una precedente riunione relativa alla pratica della DITTA SAEPI, essendo i terreni limitrofi.

L'Arch. Aleo, avendo già visitato il sito, chiede inoltre che nell'odierna seduta si stabilisca la data della riunione conclusiva della CDP al fine dell'approvazione e sottoscrizione dell'accordo di panificazione.

Comune di Trecastagni Prot. n. 0014011 del 08-06-2023 partenza

Prende la parola il Dott. Franco La Fico Guzzo, della Soprintenda dei Beni Culturali ed Ambientali di Catania, ed esprime parere favorevole ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004.

L'Arch. Massimo Aleo nella qualità di Autorità Competente in Materia Ambientale, condivide le conclusioni dell'Ufficio rappresentate nelle relazioni in atti in ordine alla non necessità di espletare la procedura di verifica ed assoggettabilità a VAS ex art. 12 D. Lgs. 152/2006 in quanto rientrante nelle fattispecie di esclusione di cui *punto 1.5.2 lettera b* del D.A. *Arta* 271/2021.

L'Arch. Massimo Aleo nella qualità di Responsabile delegato del Servizio 4/D.R.U. si riserva di formulare le determinazioni di competenza una volta acquisiti il parere dell'Ufficio del Genio Civile e dell'Autorità di Bacino e comunque non oltre la data della riunione conclusiva della CDP.

In merito alla data di svolgimento della riunione conclusiva della CDP al fine dell'approvazione e sottoscrizione dell'accordo di panificazione si conviene di stabilirla per il giorno 6 Luglio 2023 ore 11,00.

Il presente verbale verrà inviato a tutti gli enti coinvolti già invitati.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 19 comma 6 della L.R. 7/2019 si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui Rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

Alle ore 12,00 viene chiusa la seduta.

Letto e sottoscritto.

Dott.ssa Linda Piazza

L'Arch. Massimo Aleo

Il Dott. Franco La Fico Guzzo

L'Arch. Angelo Cristaudo

Comune di Trecastagni Prot. n. 0014011 del 08-06-2023 partenza